

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DEL COMUNE DI AREZZO

ANNA MARIA NUTI
RAFFAELLA BRIANI

RELAZIONE ANNUALE AL
CONSIGLIO COMUNALE
SULL'ATTIVITÀ DEL
DIFENSORE CIVICO

1 gennaio 2006 - 30 ottobre 2006

Sommario

Introduzione	5
• Esame delle criticità emerse dalla trattazione delle istanze	
• Dati statistici aggregati	
• Numero di pratiche trattate da ciascun ufficio o ente e tempi medi di trattazione	
Parte prima <i>amministrazione comunale</i>	11
1. Sindaco e giunta	11
• Rapporti con il sindaco	
• Rapporti con la giunta e le commissioni	
2. Presidente del consiglio comunale e consiglio comunale	12
• Presidente del consiglio comunale	
• La relazione annuale	
3. Segretario generale	13
• Il Regolamento dell'ufficio di difesa civica	
• L'autenticazione di atti unilaterali nell'interesse dell'ente	
4. Polizia municipale	14
• Posteggi invalidi	
• Sanzioni "vigilini"	
• Bollino blu	
5. Tributi	16
• Tosap	
• Reimpiego contributi cave	
6. Scuola	17
• Richiesta ampliamento servizi	
7. Servizi sociali	17
• Obbligo alimentare	
8. Ufficio espropri	18
9. Ufficio commercio	19
• Immissioni rumorose e controlli	

Parte seconda <i>società partecipate ed istituzioni</i>	21
• Controlli	
• Rateizzi	
• Conciliazione	
• Aisa spa	
• Arezzo casa spa	
• Fraternita dei laici	
Parte terza <i>società gestori di servizi pubblici</i>	24
• Asl 8 arezzo	
• Conclusione	26
Allegato 1	27
Allegato 2	33
Allegato 3	46
Allegato 4	47
Allegato 5	51
Allegato 6	54
Allegato 7	68
Allegato 8	75
Allegato 9	78

Introduzione

“Non si può... tacere che l'attuale ordinamento giuridico favorisca il rischio che il dirigente sia portato a forzare le maglie della legittimità per realizzare gli obbiettivi assegnatigli dalla componente di indirizzo politico-amministrativo (il che mostra la non coincidenza tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativa), ovvero per assecondare gli organi di governo dell'ente di appartenenza con lo scopo di ottenere il rinnovo nel conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale (esigenza particolarmente sentita nelle ipotesi degli incarichi conferiti a dirigenti non di ruolo, ma scelti al di fuori della dotazione organica). Comportamenti che, a cascata, influenzano il funzionario, costretto a fare un certo tipo di proposta (o a presentare un certo tipo di risultanze dell'istruttoria, che dir si voglia), coinvolgendolo nella responsabilità”¹.

Con le elezioni del maggio/giugno 2004 è terminato il secondo mandato dell'attuale Difensore civico che, in base al relativo Regolamento, non è più rieleggibile. Dopo oltre un anno di prorogatio², nel settembre 2005 è stata avviata la procedura per l'elezione del nuovo Difensore civico. Detta procedura, superata l'istruttoria, non è mai approdata alla fase dell'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, che il 24.02.2006 si è sciolto.

Il Consiglio Comunale eletto nel maggio 2006, con deliberazione n. 47 del 14.9.2006³, ha avviato nuovamente la procedura. Il termine per la presentazione delle domande da parte di chi intende candidarsi alla carica è scaduto il 25.10.2006. Il procedimento non costituisce prosecuzione di quello avviato un anno fa, sul presupposto – avallato da recente giurisprudenza del Consiglio di Stato – del rapporto fiduciario che lega il Difensore civico al Consiglio Comunale, e della responsabilità politica che quest'ultimo assume nei confronti dei suoi elettori per quanto riguarda l'inserimento all'ordine del giorno della nomina del Difensore civico e la successiva sua scelta.

Con questa relazione l'Ufficio intende dunque dar conto dell'attività svolta fino al 31.10.2006 e si propone di illustrare i nodi problematici e le criticità tuttora esistenti nei (rapporti con i) diversi settori dell'amministrazione comunale. E a tale proposito non può non rilevarsi che la criticità maggiore – al di là di ciò che sarà detto con riferimento ai singoli Servizi ed Aree – risiede nella “solitudine” istituzionale dell'Ufficio di Difesa civica.

Essa nasce dal fatto che la disciplina normativa e regolamentare dell'istituto non è stata adeguata alla mutata realtà degli enti locali. Nell'ultimo decennio del secolo scorso, l'assetto delle funzioni attribuite agli organi di governo è stato profondamente trasformato; sono scomparsi i controlli esterni di legittimità; sono cambiati il ruolo e le funzioni del segretario generale, nominato dal sindaco – da cui dipende funzionalmente – e deputato a svolgere compiti di collaborazione

-
1. M. Occhiena, *Il “nuovo” responsabile del procedimento, la responsabilità dei dirigenti pubblici e il labile confine tra la politica e l'amministrazione*, in *Verso un'amministrazione responsabile*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 269.
 2. Per quanto riguarda la disciplina applicabile al regime di *prorogatio*, si rinvia alla Relazione annuale sull'attività del Difensore civico presentata nel marzo 2005 (pp. 12 s.).
 3. Cfr. all. 1.

e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. In questo quadro, l'ufficio di Difesa civica risulta completamente isolato e scollegato dall'amministrazione dell'ente. Infatti, da un lato, il referente e l'interlocutore istituzionale del Difensore civico, a livello di organi di governo, è rimasto il Consiglio Comunale, che lo elegge ed al quale riferisce sulla propria attività mediante la presentazione di una relazione annuale (nessun canale istituzionale od istituzionalizzato lo collega a Sindaco e Giunta, nonostante l'ampiezza delle funzioni loro attribuite rispettivamente dagli artt. 50 e 48 TUEL: se ciò favorisce, o tende a favorire ma non garantisce, l'indipendenza del Difensore civico, lo priva al contempo del collegamento con l'amministrazione attiva della città). Dall'altro, il regolamento comunale affida l'incisività dell'intervento del Difensore civico alla collaborazione del segretario generale (la cui vicinanza agli organi di governo dell'ente, e segnatamente al Sindaco, ne indebolisce il ruolo di controllore della legittimità dell'azione amministrativa) e del direttore generale (praticamente mai nominato), designati a far da tramite tra il Difensore civico e i responsabili dell'ufficio o del procedimento (si vedano gli artt. 15, 17 e 25 del regolamento).

Il controllo di legittimità che il Difensore civico potrebbe (e dovrebbe, alla luce del quadro normativo disegnato dal Prof. Occhiena) svolgere sull'attività (oltretutto sugli atti) della p.a. – come già sostenuto ed argomentato nelle precedenti relazioni di Questo Ufficio – risulta dunque vanificato dalla mancanza di un raccordo tra l'ufficio, da un lato, e gli amministratori ed il corpo burocratico dall'altro.

Di tutto ciò, qualora si dovesse porre mano alla revisione del regolamento del Difensore civico, non potrebbe non tenersi conto.

ESAME DELLE CRITICITÀ EMERSE DALLA TRATTAZIONE DELLE ISTANZE

L'efficienza della amministrazione è da qualche tempo posta sotto stretta osservazione da parte del Governo che nella seduta del 22.09.2006 ha approvato il disegno di legge presentato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A., Luigi Nicolais, in materia di efficienza delle amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e le imprese⁴.

Tra i principi accolti dal disegno di legge vi è quello della misurazione e del controllo dei tempi effettivi di svolgimento di un procedimento amministrativo e della conseguente predisposizione annuale dei piani "taglia tempi".

Nell'articolo 2 *ter n.2* del provvedimento è previsto che “ *i Servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali ed i corrispondenti uffici o organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei tempi previsti. Il rapporto, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, alla Presidenza del consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'art.2 commi 3 e 4 come modificati dalla presente legge*”.

Il disegno di legge ha per oggetto l'esame del lavoro della amministrazione centrale ma può essere esportato nei suoi criteri guida anche alle amministrazioni territoriali.

Da tempo infatti i misuratori della qualità della attività degli uffici vengono individuati sia in campo pubblico che privato, tra l'altro, nell'esame dei tempi medi di erogazione del servizio.

Di ciò si è deciso di tenere conto nella redazione della presente relazione.

Inizialmente, come di consueto, si procederà all'esame dei dati statistici generali aggregati e

4. Cfr. all. 2.

relativi alla attività svolta nel corso dell'anno 2006 dall'ufficio di difesa civica comunale.

Una seconda parte della relazione avrà per oggetto l'analisi dei dati statistici rilevati sotto due profili: quello della percentuale delle istanze presentate all'ufficio di difesa civica ed accolte dalla amministrazione comunale e quello dei tempi medi di trattazione (qualche volta solo per il riconoscimento della meritevolezza dell'accoglimento) dell'istanza presentata dall'utente.

Il tutto sarà corredato dall'elenco puntuale delle singole pratiche trattate nel corso del 2006 (comprensivo dei tempi di trattazione di ciascuna istanza) con indicazione di quelle ancora in corso⁵. L'elencazione di tutte le pratiche si è resa necessaria per la particolare natura di questa relazione che costituisce il rendiconto finale sulla attività svolta dall'ufficio di difesa civica e che è destinata istituzionalmente al Consiglio Comunale ma operativamente, per la prima volta, anche al nuovo difensore civico che dovrà subentrare nell'incarico.

Questi infatti riceverà le consegne mediante la messa a disposizione di un archivio informatizzato di gestione delle pratiche aggiornato alla data della sua accettazione dell'incarico e la cui stampa su carta viene cristallizzata nel corpo della relazione dell'anno 2006. Un simile strumento di gestione informatica dell'archivio dovrebbe consentire al nuovo Difensore civico di essere immediatamente operativo senza alcuna sospensione del servizio dovuta all'analisi dei pregressi carichi di lavoro.

Infine, nella terza parte, si esamineranno area per area le criticità emerse nei singoli settori di attività della amministrazione comunale. Anche questa ultima parte ha la finalità, oltre che di informare il Consiglio Comunale, di fornire, a chi prenderà in carico il servizio di difesa civica un quadro aggiornato dei problemi operativi, rilevati a seguito della presentazione delle istanze da parte dell'utenza, che tutt'ora permangono irrisolti nonostante l'intervento del Difensore civico.

Data la necessità di contemperare le esigenze di informazione con i tempi di stampa, si è ritenuto opportuno indicare nella relazione i dati acquisiti al 31.10.2006. Il termine è stato individuato tenendo conto che dal 25.10.2006 (scadenza prevista dal bando per la nomina del nuovo difensore civico per la presentazione delle candidature), qualsiasi giorno è utile per la nomina del nuovo difensore civico. L'elenco delle istanze aperte successivamente alla data del 30.11.2006 fino alla data della discussione in Consiglio Comunale della relazione sarà stampato in tempo reale ed allegato successivamente alla stessa.

DATI STATISTICI AGGREGATI⁶

Dall'esame comparato del numero delle istanze presentate ogni anno si può notare che gli anni in cui l'utenza si è maggiormente rivolta al difensore civico sono il 2000, il 2004 ed il 2006. L'andamento ciclico dell'affluenza di pubblico è sicuramente influenzato dal calendario istituzionale che ha visto la fine del mandato Ricci nel 1999, la fine del primo mandato Lucherini nel 2004 e la fine del secondo mandato Lucherini nel 2006⁷.

Se il ritardo nella registrazione del picco di affluenza delle istanze a seguito della fine del mandato Ricci può essere imputato alla attesa da parte dei cittadini del nuovo corso degli eventi dovuta alla svolta epocale avutasi nel governo della città (primo governo di destra dal dopoguerra), e forse anche dal tempo occorso alla nuova compagine politica per insediarsi operativamente all'interno del Comune, picco comunque registrati puntualmente nell'anno immediatamente

5. Tale archivio sarà invece aggiornato alla data del 30.11.2006

6. L'archivio statistico è stato curato dal dr. Leonardo Bloise

7. vedi grafico infra

successivo (anno 2000), gli altri due picchi sono cronologicamente individuabili negli anni di fine vecchio - inizio di ogni nuovo mandato.

È come se i cittadini, all'avvento di ogni nuova amministrazione, ritrovassero l'interesse e forse anche la forza per partecipare attivamente alla vita della città. Lo slancio elettorale e la speranza nel cambiamento hanno puntualmente fatto registrare un aumento nelle richieste di intervento rivolte all'amministrazione, tramite il Difensore civico, per la eliminazione di casi di *maladministration*.

L'affluenza tuttavia cala sensibilmente una volta che il governo cittadino si è insediato definitivamente, come se la speranza di rinnovamento fosse stata spenta agli occhi dei cittadini dall'apparenza di una amministrazione non rinnovata ed incapace di portare le soluzioni richieste.


L'andamento ondivago delle istanze si stabilisce in termini di minima crescita per la durata del restante mandato in attesa del nuovo picco che puntualmente si verifica in occasione degli appuntamenti elettorali.

Le istanze trattate dall'ufficio nel corso del 2006, con apertura del relativo fascicolo ed inserimento in archivio, sono state 312. Il dato è parziale e si riferisce al periodo 1 gennaio 2006 – 31 ottobre 2006; comprende sia pratiche di nuova apertura, sia pratiche attivate in anni precedenti ma per le quali è stato necessario riattivare procedure di valutazione o proporre azioni, richieste ed interventi di uffici pubblici.

Questa contabilità non tiene conto dei numerosi contatti telefonici e delle istanze trattate oralmente (tramite telefono appunto o via e-mail o colloquio diretto con l'utente) e che ogni anno supera abbondantemente le 150 unità.

Numero complessivo di istanze presentate negli anni compresi fra il 1996 ed il 2006

ANNO	NUMERO PRATICHE
1996	121
1997	150
1998	200
1999	216
2000	247
2001	190
2002	227
2003	236
2004	248
2005	217
2006	312



NUMERO DI PRATICHE TRATTATE DA CIASCUN UFFICIO O ENTE E TEMPI MEDI DI TRATTAZIONE.

Dalla tabella sottostante risultano sia il numero di pratiche che i tempi medi di trattazione delle medesime. Relativamente al numero di giorni occorsi per la definizione delle pratiche si fa riferimento ai tempi necessari all'ufficio, azienda o ente interpellato a constatare che un cittadino ha ragione, in altri casi si tratta di tempi necessari ad effettuare accertamenti per verificare se l'istante ha ragione o torto. In altri casi ancora per la risoluzione di un singolo caso possono essere intervenuti una molteplicità di soggetti anche appartenenti a diverse amministrazioni spesso non legate da efficienti protocolli operativi (ciò può spiegare in alcuni casi i tempi estremamente lunghi di trattazione).

I tempi medi sono ottenuti sommando i tempi complessivi (espressi in giorni consecutivi) risultati necessari per la trattazione delle pratiche, successivamente divisi per il numero di pratiche definitivamente archiviate. In tale computo non sono ovviamente conteggiate le pratiche attivate ed ancora in corso di trattazione. Per taluni Uffici, come si evince dalla tabella, non è stata attivata alcuna procedura. Per altri invece, inseriti in fondo alla tabella, sono state attivate solo procedure ancora in itinere. Per questi vengono indicati i giorni trascorsi dalla data di attivazione al termine del 31 ottobre 2006, data di riferimento per la chiusura della presente relazione.

Si evidenzia che il soggetto che più rapidamente risponde alle istanze presentate tramite difesa civica dagli utenti è Enel S.p.A. nonostante che nei suoi confronti il difensore civico agisca fuori competenza. La maglia nera va invece all'area tecnica dell'amministrazione comunale alle cui spetta (forse per il suo strutturale collegamento con altri uffici) il record negativo di trattazione delle istanze: ben 950 giorni.

Si auspica che l'ufficio controllo di gestione voglia valutare i presenti dati al fine di svolgere una analisi sulla congruità dei tempi necessari agli uffici comunali per evadere i carichi di lavoro e predisporre conseguentemente per il prossimo anno dei piani "taglia tempi".

Uffici o enti destinatari delle istanze (*Fuori competenza)	Numero istanze	Tempo medio di trattazione in giorni
AREE TECNICHE	3	950
* INPS	3	751
* TRENITALIA SPA	3	450
TRIBUTI – B ALTRI TRIBUTI	4	405
AMBIENTE	23	314
EDILIZIA	28	294
FRATERNITA DEI LAICI	5	283
OPERE PUBBLICHE	4	275
TRIBUTI –A ICI	4	225
*ASL 8	4	212
NUOVE ACQUE SPA	20	206
POLIZIA MUNICIPALE	51	179
*ALTRI	53	176
MANUTENZIONE STRADE	12	163
AISA SPA	14	160
COMMERCIO	8	153
TRIBUTI – C ENTRATE PATRIMONIALI	1	153
COINGAS ETA 3 SPA	5	152
SCUOLA	12	135
* SOCIETÀ TELECOMUNICAZIONI	11	132
PATRIMONIO	2	112
GET SPA	5	104
CULTURA SPORT GIOVANI	1	104
ATAM SPA	2	103
PROTEZIONE CIVILE	1	91
CASA	6	83
CONSIGLIO	1	68
SERVIZI SOCIALI	7	64
AREZZO CASA SPA	5	56
ANAGRAFE	4	53
ETRURIA MOBILITÀ	1	47
* ENEL SPA	7	44
SEGRETARIO GENERALE	1	in trattazione 102
VERDE PUBBLICO	1	in trattazione 147

Parte prima

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. SINDACO E GIUNTA

Il referente istituzionale del Difensore civico è tradizionalmente costituito dall'organo legislativo, non tanto per la sua funzione di produttore di norme quanto perché, di regola, organo elettivo a competenza generale ed espressione sia della minoranza che della maggioranza della comunità degli elettori. Così è stato in effetti il Consiglio Comunale fino alla riforma degli enti locali. Oggi l'elezione diretta del Sindaco e la riduzione di competenza del Consiglio Comunale rendono la posizione istituzionale del Difensore civico decisamente sbilanciata e sconnessa rispetto all'organo di Governo e di amministrazione attiva della città.

• Rapporti con il Sindaco

L'art. 24 del regolamento, intitolato "*Rapporti con il Sindaco*", stabilisce che il Difensore civico ha rapporti diretti con il Sindaco volendo significare che le istanze trasmesse dal Difensore civico all'organo apicale del Comune dovrebbero avere una immediatezza di accesso alla attenzione personale del Sindaco. Di fatto, negli ultimi due mandati, le istanze inviate al Sindaco dal Difensore civico sono state gestite dalla segreteria alla stregua di qualsiasi altra istanza o comunicazione pervenga da terzi al Sindaco. La mediazione altamente discrezionale della segreteria ha spesso dirottato istanze indirizzate in *extrema ratio* al Sindaco, quale titolare di quella discrezionalità politica necessaria a risolvere un problema altrimenti non risolvibile in sede amministrativa, reindirizzandole all'area amministrativa da cui spesso provenivano dopo esservi stazionate invano già per lunghi periodi. Il lavoro improprio della segreteria ha in passato creato frequenti lentezze e disservizi e la assenza di qualsiasi controllo di merito sulla attività da questa svolta ha tramutato la natura dell'ufficio, da necessario filtro ed interfaccia tra cittadinanza e Sindaco, a ufficio di censura delle istanze ritenute (a giudizio non *sindacato* della segreteria) meno rilevanti o non gradite al Sindaco. Si sono così perse numerose occasioni per risolvere casi che potevano avere una rapida soluzione con conseguente evidente danno per i cittadini, per la amministrazione ed anche per l'immagine del Sindaco apparso in questi casi assente e quindi insensibile alle istanze della popolazione. Sarebbe auspicabile per il futuro interrompere questa prassi infruttuosa e procedere ad una effettiva applicazione del regolamento con l'apertura di un canale diretto di ascolto tra difesa civica e Sindaco.

Si fa presente inoltre che nessun Sindaco ad oggi, neppure per verificare se l'ufficio esiste davvero, ha varcato la soglia dell'ufficio di difesa civica posto, si ricorda, in via Cesalpino 49.

• Rapporti con la Giunta e le commissioni

I rapporti con i singoli assessori sono stati, almeno in passato, generalmente non influenzati dal filtro delle segreterie. Le istanze pervenivano puntualmente anche se, in assenza di un soggettivo impegno dei singoli assessori, le istanze inviate loro per competenza e spesso non risolvibili in mero ambito amministrativo o aventi natura di problema diffuso, potevano anche non avere alcun seguito. L'art. 23 del regolamento, secondo cui su richiesta del Difensore civico la Giunta e le Commissioni possono ascoltarlo o possono promuovere una richiesta di audizione, è stato

applicato solo due volte in dieci anni, con incontri organizzati in sede di commissioni consiliari. La prima occasione fu dettata dalla necessità di esaminare la allora nuova Carta dei servizi di Nuove Acque S.p.A. Dalla discussione emerse la insufficiente tutela dell'utente essendo la carta, di fatto, un mero elenco di servizi. E tale è rimasta, nonostante la recente novella. La seconda occasione fu dettata dalla necessità di vedere applicata anche nel territorio della nostra città la possibilità per i portatori di handicap di posteggiare gratuitamente, nel caso in cui gli stalli di sosta per portatori di handicap siano già occupati, negli stalli di sosta a pagamento¹. Anche qui, nonostante il personale impegno del Consigliere Giusti e dell'assessore Chierici, il problema rimase ed è tutt'ora irrisolto. Si dà atto infine che, in data 09.11.2006, per la prima volta in oltre dieci anni un assessore comunale ha varcato la soglia dell'ufficio di difesa civica comunale. Si garantisce che l'esperimento è riuscito felicemente tanto che l'assessore è potuto tornare incolume presso la propria residenza la sera stessa, a riprova della assoluta non pericolosità dell'accesso nell'ufficio da parte di chi governa l'amministrazione comunale.

2. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE

• Presidente del Consiglio Comunale

Difficile è relazionare sullo stato dei rapporti intercorsi tra Difesa civica e Presidente del Consiglio Comunale. Organo di riferimento privilegiato per il Difensore civico, il Presidente del Consiglio Comunale, in quanto organo unipersonale ed apicale, appare essere il tramite naturale tra le istanze rivolte dai cittadini a mezzo Difesa civica e le determinazioni assunte su di esse dall'assemblea consiliare. L'assenza di qualsiasi spirito di collaborazione espresso soprattutto dai Presidenti del Consiglio comunale degli ultimi due mandati, ha interrotto il legame istituzionale tra i due organi (con ovvio danno per amministratori ed amministrati privati di una struttura di collegamento normativamente prevista). La scelta del rifiuto dicollaborare con il Difensore civico, sostenibile sul piano dei rapporti personali, risulta illegittima sul piano dei rapporti tra organi, si è concretizzata nel rifiuto di utilizzare uno degli strumenti di partecipazione, attività quest'ultima che, si ricorda, fa parte dei diritti inviolabili dei cittadini di uno Stato democratico. Delle due l'una: o si promuove un procedimento di decadenza del Difensore civico per sue inadempienze e ci si rifiuta per questi motivi di collaborare con questi o si mantengono almeno i necessari rapporti istituzionali. Questo quadro fosco si è inaspettatamente rasserenato negli ultimi mesi con la nomina a Presidente del Consiglio Comunale di Giuseppe Caroti. A lui ed al suo staff è imputabile la trasparenza e correttezza dello svolgimento della procedura necessaria a consentire al Consiglio Comunale la elezione del nuovo Difensore civico, la immediata ed efficace risposta ad istanze legittime dei cittadini inoltrate tramite Difesa civica, in alcuni casi sfociata addirittura nella predisposizione di novelle normative. Questa rivendicazione di *paternità* nei confronti della Difesa civica fa sperare che in futuro la Difesa civica possa non essere più *orfana* (e con lei i cittadini che ad essa affidano le proprie istanze), tollerata da una amministrazione matrigna, ma finalmente strumento di reale partecipazione alla vita democratica della nostra comunità sulla cui operatività ed efficacia svolge il suo ruolo di garante proprio il Presidente del Consiglio Comunale.

- Il Consiglio Comunale. L'unica pratica che, negli ultimi anni, ha coinvolto il Consiglio Comunale riguardava, come noto, una deliberazione dello stesso Consiglio avente ad oggetto la cessione della partecipazione nella società AISA S.p.A. Tale materia, non essendo ricompresa tra quelle che possono formare oggetto del controllo preventivo di legittimità da parte del Difensore

1. Sull'argomento vedi *infra* alla voce Polizia Municipale

civico, poteva però essere oggetto di un intervento ordinario dello stesso. L'assenza di qualsiasi altra tipologia di controllo attivabile in via amministrativa ed un parere del Ministero degli Interni legittimavano, secondo l'ufficio, un suo intervento. Questa possibilità è stata negata dal Segretario generale, il quale ha nell'occasione sostenuto che i consiglieri comunali che si erano rivolti al Difensore civico erano carenti di legittimazione a farlo. Purtroppo, non è stato dato evincere su quali indici normativi fosse fondata una simile risposta². Il regolamento del Difensore civico afferma anzi che l'ufficio è preposto a garantire la imparzialità, il buon andamento, la tempestività e la correttezza dell'attività del Comune (tutto, Consiglio Comunale compreso: si vedano gli artt. 1, c. 2; 11, c. 3; 12, c. 1) e stabilisce che può essere attivato da singole persone (non esclusi i consiglieri comunali). Se dunque il mutato quadro costituzionale induce a ritenere ormai superata la possibilità di un controllo preventivo di legittimità quale quello previsto dall'art. 18 del citato regolamento, nulla esclude (anzi, tutto sembra consentire) un intervento del Difensore civico, d'ufficio o su istanza di parte, rivolto a sindacare la legittimità delle delibere degli organi di governo. Controllo il cui esito non può essere certo rappresentato dall'annullamento dell'atto, ma che può tuttavia indurre detti organi a valutare nuovamente la questione.

• La relazione annuale

In base all'art. 22 del Regolamento, il Difensore civico deve presentare annualmente, entro marzo, la relazione sull'attività svolta, rimettendola al sindaco e al presidente del consiglio comunale. Il presidente del consiglio comunale dovrebbe poi, secondo quanto disposto dal comma 2 della disposizione citata, iscrivere la discussione della relazione all'ordine del giorno della seduta successiva. In base al comma 4 dell'art. 22 infine, il consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, dovrebbe adottare le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprimere gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti. Come già ha lasciato intendere l'uso del condizionale, alla presentazione della relazione annuale da parte del difensore civico non ha mai fatto seguito la sua iscrizione all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva (anzi, la relazione è stata spesso discussa a mesi di distanza), né la stessa è mai stata occasione per l'adozione di determinazioni, se non meramente programmatiche, da parte del consiglio. L'unica volta che alcuni consiglieri (di minoranza) hanno insistito per aprire la discussione in seno al consiglio su una questione trattata ampiamente nella relazione annuale, tale possibilità è stata negata sostenendo che detta questione non era iscritta all'ordine del giorno: all'ordine del giorno risultava iscritta la sola relazione.

3. SEGRETARIO GENERALE

• Il Regolamento dell'ufficio di difesa civica

Come detto in apertura, individua nel segretario generale il soggetto deputato a stimolare ed incoraggiare la collaborazione dei responsabili dell'organizzazione comunale nei confronti del Difensore civico. La mancata nomina del direttore generale da parte dell'ente avrebbe dovuto indurre i segretari generali succedutisi negli anni a svolgere ancora più responsabilmente il loro ruolo, dal momento che rappresentavano l'unico raccordo esistente tra il Difensore civico ed il corpo burocratico. Purtroppo, così non è stato. Quale eccezione può citarsi il caso del segretario generale Dr. F. Strocchia, che si adoperò affinché, in calce a tutti gli atti emanati dall'amministrazione comunale, fosse data comunicazione della possibilità di rivolgersi al

2. essendo rimasta inevasa proprio dal Segretario Comunale la esplicita richiesta di chiarimenti formulata dall'ufficio di difesa civica.

Difensore civico. Per il resto, i rapporti tra questo Ufficio ed il segretario generale (tutti i segretari generali che si sono avvicendati) sono stati, in via generale e di regola, episodici e sporadici nonostante al secondo siano stati indirizzati tutti gli interventi effettuati dall'ufficio *ex art.* 15 del regolamento. Da ultimo, detti interventi hanno riguardato il collegamento tra Aisa e l'ufficio anagrafe o il ricorso (a parere dell'ufficio, non adeguatamente ponderato) da parte di Aisa all'accertamento presuntivo. Il segretario generale è stato poi investito della questione delle sanzioni dei cd. "vigilini" e della sosta degli autoveicoli a servizio di disabili negli stalli a pagamento (su cui v. *infra*). In nessuno di questi casi, è stato dato ricevere un formale riscontro.

• **L'autenticazione di atti unilaterali nell'interesse dell'ente**

All'ufficio è stato sottoposto il seguente quesito. Il Comune subordina la legittimità della dia per l'installazione di una recinzione alla sottoscrizione, da parte del cittadino istante, di un atto unilaterale d'obbligo con il quale lo stesso cittadino si impegna a rimuovere la recinzione nel momento in cui l'ente realizzerà la specifica previsione contenuta nel piano regolatore. L'area di proprietà dell'istante è infatti classificata nel vigente prg quale "Aree pubbliche per attrezzature di servizio (V) – Verde pubblico parchi". Può il segretario generale autenticare, *ex art.* 97, c. 4, lett. c TUEL, un simile atto unilaterale d'obbligo? Le interpretazioni possibili sono infatti due (e, a parere di questo ufficio, entrambe condivisibili). Da un lato infatti, come evidenziato da un parere reso dal direttore generale dell'Agenzia dei segretari, si può ritenere "non irragionevole assumere tra le competenze normativamente previste per il segretario comunale e provinciale quella afferente alle scritture private e agli atti unilaterali autenticati connessi ai permessi di costruire, essendo rinvenibile un interesse del comune in relazione al corretto assetto del territorio"; dall'altro, per contro, si potrebbe ritenere che l'atto d'obbligo in questione non venga stipulato nell'interesse dell'ente, poiché è il cittadino che ha interesse ad erigere la recinzione e, date le attuali previsioni del prg, non può farlo se non alle condizioni suddette. La questione è stata sottoposta all'Agenzia dei segretari e al Consiglio nazionale del Notariato, da cui si attende una risposta, e all' "Esperto Risponde". Nel parere fornito da quest'ultimo si sostiene – in base ad un risalente *dictum* del Consiglio di Stato – che l'autenticazione degli atti unilaterali d'obbligo, in quanto assimilata alla autenticazione delle convenzioni, non può essere effettuata dal segretario generale. In realtà, poiché il parere del Consiglio di Stato, cui allude la risposta dell'Esperto, si fonda sulla legge n. 15/68 (peraltro abrogata) e non sull'interpretazione del disposto del TUEL attualmente vigente, esso non pare condivisibile. Si badi che la questione non è oziosa ma risponde all'esigenza di tutelare il cittadino da ingiustificati esborsi di denaro dovuti alla necessità di adire un notaio per la stipula del detto atto d'obbligo, spesa che verrebbe evitata ove si accertasse che il segretario comunale è titolare del potere di autentica³.

4. POLIZIA MUNICIPALE

• **Posteggi invalidi⁴**

Questo Ufficio, dal 2000 ad oggi, è stato più volte investito della questione relativa alla sosta per persone disabili negli stalli a pagamento. Da ultimo, nel 2006, è stata l'AIMS a richiedere l'intervento del Difensore civico per ottenere dall'Ente un qualche riscontro ad una propria istanza presentata nel settembre 2005. La questione è la seguente: il Comune di Arezzo non

3. Si fa presente che il Consiglio del Notariato si è espresso appoggiando in pieno le tesi sostenute dall'ufficio di Difesa civica con parere del 23.11.2006 che conferma la sussistenza del potere di autentica di firma in atti d'obbligo aventi oggetto di interesse pubblico, nelle mani del Segretario Generale. Cfr. all.2bis

4. Cfr. all. 3.

applica l'interpretazione estensiva dell'art. 7 c.d.s. secondo cui il disabile può parcheggiare gratuitamente, quando non vi sono posti riservati disponibili, in altro posteggio libero. Sia il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che il Ministero dei Lavori Pubblici, interpellati da Questo Ufficio, hanno affermato che la *ratio* sottesa alle norme del codice della strada e alle successive, contenute nel D.P.R. n. 503 del 24.7.1996, è quella di facilitare la mobilità della persona disabile: ciò implica che debba riconoscersi al disabile la possibilità di occupare gratuitamente posti a pagamento, quando quelli riservati risultano già occupati. Nonostante le ripetute istanze di Questo Ufficio, a tutt'oggi non constano risposte degli organi di governo. Pare a Questo Ufficio che il Comune non possa sottrarsi ad un'applicazione estensiva della normativa sopra ricordata: è pur vero che l'interpretazione data dai Ministeri interpellati non è stata formalizzata in una circolare, ma è altrettanto indubitabile che una simile interpretazione non necessiti di essere imposta tramite circolare, poiché risulta imposta dal dettato costituzionale.

• Sanzioni “vigilini”

A seguito della segnalazione di un cittadino, l'ufficio ha acquisito copia del provvedimento con cui il Sindaco ha conferito ai dipendenti della azienda di trasporto pubblico il potere di prevenzione e accertamento in materia di sosta. L'ufficio ha così accertato che il Sindaco, con un primo ordine di servizio emanato in data 17 aprile 2000, ha conferito ai dipendenti ATAM – in quanto ad essa è affidata la gestione di tutte le aree di parcheggio a pagamento istituite nel Comune – le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto della concessione in base al disposto del comma 132 dell'art. 17, l. n. 127/97. Con un secondo ordine di servizio emanato nello stesso giorno, il Sindaco ha poi conferito al personale ispettivo della stessa Atam “le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta nell'ambito del territorio comunale”, richiamandosi al disposto del comma 133 dell'art. 17, l. n. 127/97. Una simile interpretazione della disposizione in esame non solo non trova riscontro né nella dottrina né nella giurisprudenza – fondandosi (solo) su una circolare del Ministero dell'Interno del 25.9.1997 – ma inoltre dimentica che le norme che impongono obblighi patrimoniali a carico dei cittadini sono “norme di stretta interpretazione” (in ossequio al dettato dell'art. 25 Cost.). La questione in esame, sottoposta all'amministrazione durante il commissariamento, è stata illustrata nei mesi scorsi all'assessore competente, dal quale si attende ancora una risposta.

• Bollino Blu⁵

Il Bollino blu è il contrassegno che viene rilasciato alle autovetture che sono state sottoposte a controllo, con esito positivo, dei gas di scarico in sede di revisione periodica. La Motorizzazione civile si rifiuta di rilasciare tale contrassegno agli autoveicoli che vengono revisionati presso i suoi uffici, tanto che gli sfortunati automobilisti si vedono costretti a far revisionare la propria auto solo presso autocarrozzerie private (con sicuri maggiori costi da sopportare) se vogliono entrare in possesso del fatidico bollino blu. La questione, sorta mentre il Comune era commissariato, deve essere ora affrontata dalla nuova amministrazione. L'ufficio di difesa civica ha inoltrato richiesta al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture per la verifica della legittimità del comportamento adottato dalla Motorizzazione civile di Arezzo che nega il rilascio del bollino blu. Si ricorda che il possesso di tale contrassegno è necessario per evitare procedure sanzionatorie che la Polizia Municipale di Arezzo attualmente non può applicare ai contravventori proprio per l'immotivato rifiuto della Motorizzazione civile. Delle due l'una: o il bollino blu non serve a nulla e quindi le auto che ne sono sprovviste possono liberamente circolare o serve a limitare i danni da inquinamento nel nostro territorio. In tale ultimo caso i trasgressori, siano i proprietari

5. Cfr. all. 4.

degli autoveicoli o siano i responsabili degli uffici preposti al rilascio ed al controllo, devono essere sanzionati. Attualmente sanzionati sono solo gli automobilisti obbligati a far revisionare privatamente la propria auto per ottenere il contrassegno. Auspicabile sarebbe anche in questo caso un intervento della amministrazione comunale presso la Motorizzazione civile per sollecitare il rilascio del bollino blu da parte della stessa o almeno, ove persista il comportamento omissivo della Motorizzazione civile e del suo ministero di appartenenza, la previsione della possibilità di ottenere il bollino blu direttamente dagli uffici comunali previa esibizione dei risultati dell'esame dei fumi di scarico effettuata presso la Motorizzazione civile.

5. TRIBUTI

• Tosap

I principali problemi rilevati a questo proposito hanno riguardato l'individuazione dei casi in cui può legittimamente ritenersi costituita una servitù di uso pubblico su un'area di proprietà privata. Da parte dell'ente impositore infatti, veniva talvolta ripetuto in maniera tralattizia quanto stabilito circa la costituzione di detta servitù mediante *dicatio ad patriam* in alcune risalenti sentenze della Cassazione, senza che a ciò si fosse accompagnata o si accompagnasse una verifica sull'effettiva ricorrenza dei presupposti della *dicatio* nel caso di specie. A ciò si aggiunga il fatto che recenti pronunce del giudice tributario e di legittimità hanno affermato che non solo la *dicatio* deve essere provata da chi la afferma (cioè, l'ente), ma che inoltre non obbliga il proprietario dell'area a pagare per l'uso o l'occupazione e che infine non si configura quando il suolo è privato, la strada sia stata costruita da privati e l'ente impositore non provveda a dimostrare il contrario mediante l'esibizione o la citazione di atti attestanti la costruzione della strada stessa. Dinanzi all'opera di perimetrazione dell'istituto della *dicatio* operata dalla giurisprudenza, l'amministrazione non solo ha provveduto all'annullamento dell'avviso emanato nel caso di specie, ma ha inoltre richiesto la collaborazione dell'ufficio per stilare l'elenco degli elementi sintomatici in presenza dei quali deve considerarsi esclusa la costituzione di una servitù di uso pubblico su una proprietà privata. Il tutto concordando in pieno con la tesi sostenuta dall'ufficio di difesa civica.

• Reimpiego contributi cave⁶

Gli abitanti della zona interessata dalla attività di estrazione (cave della zona di Quarata) hanno chiesto all'amministrazione comunale di conoscere le modalità di reimpiego dei fondi versati al Comune di Arezzo ai sensi della legge Regione Toscana n. 78/98. La legge regionale prevede infatti che il reimpiego deve avere le caratteristiche di interventi infrastrutturali e di opere di tutela ambientale comunque correlati alle attività estrattive, e deve essere volto alla razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all'attività istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo dell'attività di cava, compresa la relativa vigilanza. Ad oggi, l'amministrazione comunale ha risposto dichiarando soltanto che i fondi sono stati accantonati in apposito capitolo di entrata non fornendo la prova di alcun reimpiego passato né fornendo chiarimenti circostanziati circa i reimpieghi futuri delle somme riscosse. La questione è rimasta tanto vaga che è oggi la Procura della Repubblica a cercare di chiarire i dubbi insorti nella popolazione che abita la zona di Quarata e che si sente solo danneggiata dall'impatto ambientale causato dalla attività estrattiva senza aver beneficiato di ciò che la legge prescrive a titolo quasi di indennizzo per le zone oggetto di tali interventi estrattivi. Opportuno, prima che da parte della Procura, sarebbe un intervento chiarificatore della amministrazione comunale sulla questione.

6. Cfr. all. 5.

6. SCUOLA

• Richiesta ampliamento servizi

La carenza strutturale di posti negli asili e nelle scuole materne della città è un problema di imponenti dimensioni. Non essendovi un numero di posti sufficiente a rispondere alla domanda diventano determinanti per l'organizzazione delle famiglie con figli i criteri preferenziali di accesso alle graduatorie determinati dalla amministrazione. Più che trattare della scelta dei criteri di accesso ai servizi, ora più oggettivabile grazie all'ISEE e alla eliminazione effettuata in passato di requisiti "metafisici" di difficile se non impossibile accertamento (es. famiglia separata di fatto??), è da porre l'accento sulla necessità che il Governo della città si interroghi sul valore che intende dare alla sicurezza sociale delle famiglie con figli. I servizi per l'infanzia offerti dalla amministrazione comunale sono infatti ambiti da tutta la popolazione in quanto di storica riconosciuta affidabilità e qualità e non un ripiego per coloro che non hanno i mezzi per potersi permettere il pagamento della retta di una scuola privata. La scelta operata di recente di abbassare i costi della amministrazione, aprendo la gestione del servizio a terzi, non apporta alcun beneficio alla popolazione e alcun miglioramento qualitativo dell'offerta ma, forse, solo un risparmio di spesa. In una città in cui l'offerta di servizi per i bambini ed i giovani è da sempre fortemente limitata, forse sarebbe tempo di valutare l'opportunità di un cambio di rotta, lasciando da parte le esigenze di bilancio di risparmio di spesa e muovendo incontro alle esigenze sociali di una migliore cura per i cittadini più giovani e di maggiore sicurezza per i loro genitori.

7. SERVIZI SOCIALI

• Obbligo alimentare

L'ufficio si è occupato a lungo del rapporto tra l'obbligazione alimentare e l'intervento assistenziale del comune, su sollecitazione dei servizi sociali e del Coordinamento permanente dei difensori civici locali. La problematica appare complicata dall'assenza di un qualche raccordo tra la disciplina privatistica e la disciplina pubblicistica e dalla stratificazione di norme regolamentari emanate dagli enti locali, talora ambigue e talora assai distanti e diverse. La soluzione che si è proposta tiene conto della esigenza di operare una equa redistribuzione dei redditi e delle nuove opportunità di tutela offerte dall'ordinamento ai cittadini più deboli (si fa riferimento all'istituto dell'amministrazione di sostegno e all'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle controversie in materia civile). Su questa base si è dunque sostenuto che l'intervento assistenziale dell'ente non possa e non debba essere volto a sopperire alla mancata corresponsione degli alimenti da parte degli obbligati. L'ente deve anzi promuovere e sollecitare l'intervento degli obbligati ed indicare, se del caso, al cittadino in stato di bisogno i mezzi e gli strumenti di tutela apprestati dall'ordinamento. Anche qui si ribadisce che la questione non è oziosa: dall'attuale concessione di sussidi a pioggia beneficiano di aiuti anche soggetti che hanno familiari prossimi in floridissima condizione economica, addirittura soggetti che sono proprietari di beni immobili il tutto in base al mero giudizio discrezionale di chi dirige i servizi sociali. Così facendo è ovvio che si stornano inevitabilmente risorse destinate a chi effettivamente non ha altro aiuto che quello derivante dalla solidarietà sociale a favore di soggetti che devono attingere primariamente alle proprie risorse personali e secondariamente a quelle dei familiari tenuti all'obbligo di alimenti prima di essere assistiti dalla comunità dei cittadini.

8. UFFICIO ESPROPRI

Da oltre dieci anni la cenerentola della amministrazione comunale, priva di risorse economiche per il pagamento delle indennità ai proprietari dei fondi espropriati, si trova ad affrontare le legittime richieste di pagamento di chi ha visto il suo diritto di proprietà affievolito. A nulla vale che il diritto all'indennizzo sia un diritto costituzionalmente tutelato: l'amministrazione comunale che ha determinato le aree da espropriare non si determina, se non con ritardi storici, a pagare quanto deve. Anzi, con strumenti bizantini e politicamente ingiustificabili, utilizza a suo piacimento l'istituto della prescrizione: nega agli aventi diritto, quando è debitrice, somme di denaro che in analoghe situazioni richiede agli stessi cittadini ove sia lei la creditrice negando l'intervenuta prescrizione. La gravità del comportamento della amministrazione pubblica è dovuta alla consapevole e palese violazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buona amministrazione aggravata dalla consapevolezza della oggettiva onerosità per il singolo di promuovere una azione giudiziaria per ottenere il pagamento delle somme dovute chiamando in giudizio un ente pubblico territoriale dato il rapporto nettamente sbilanciato e non paritetico tra le parti. L'ingiustizia è più chiara osservando che con i tempi che questa amministrazione comunale utilizza per pagare gli indennizzi le parti espropriate, nelle more, le stesse sono sicuramente invecchiate di almeno dieci anni, spesso facendo la spola tra casa ed ufficio espropri, magari ottenendo sempre assicurazioni verbali dal dirigente che le somme dovute sarebbero prima o poi state pagate, prima di sentirsi opporre l'arma della sopravvenuta prescrizione. Cittadini che hanno fatto affidamento istituzionale sull'operato dell'organo rappresentativo della comunità, prendendo per buone le assicurazioni della certezza del pagamento provenienti da soggetti retribuiti per dichiarare la volontà dell'Ente, si sono visti *truffare* dalla amministrazione che, oltre che lavorare con ritardi ingiustificabili, utilizza le sue mancanze anche per rapinare i cittadini creditori alla stregua del peggiore bancarottiere. L'Ufficio di Difesa civica ha in carico una istanza relativa al pagamento di oneri di esproprio aperta da un cittadino nel 1996 ed ancora non soddisfatta per il solo motivo che in dieci anni l'amministrazione non ha trovato il tempo di stanziare le somme necessarie ad effettuare tale pagamento; si badi peraltro che, nello stesso comparto soggetto ad esproprio, ad alcuni proprietari, per chissà quale ragione, sono già stati da molti anni pagati gli oneri di esproprio: un chiaro caso di cattiva amministrazione. Si è inviata, a tale proposito, una richiesta di individuazione delle somme destinate al pagamento di tale indennizzo, facendo presente la assoluta ingiustizia del comportamento della amministrazione, sia al Sindaco Ricci tramite il proprio assessore, sia personalmente al Sindaco Lucherini. Si spera che almeno il Sindaco Fanfani possa risolvere questo caso degno della peggiore mala amministrazione. A togliere il dubbio che i ritardi siano imputabili al personale amministrativo dell'ufficio, si conferma in questa sede che i ritardi sono dovuti solo alla mancata nomina di consulenti tecnici (geometri) che possano lavorare con continuità ed in numero adeguato allo smaltimento delle pratiche (e tale obiettivo si è visto che non può essere raggiunto con tecnici avventizi reclutati per brevi periodi di tempo come fino ad oggi si è fatto) e soprattutto alla mancata previsione di sufficienti fondi in bilancio per pagare i proprietari espropriati. Una ricognizione dello stato delle pratiche e dei fondi necessari a pagare gli indennizzi finora accumulati, forse potrebbe consentire al Governo della città di riportare l'operato della amministrazione sui binari della legittimità. Per ricondurre l'operato di questa amministrazione matrigna sotto i criteri della giustizia dovrebbero invece essere riesaminate e rivalutate le pratiche nelle quali i cittadini creditori, che facendo affidamento sulla volontà di pagare espressa chiaramente da soggetti istituzionalmente rappresentativi dell'Ente, non hanno messo in buona fede in mora l'amministrazione, si sono visti negare per intervenuta prescrizione il loro diritto di credito quali proprietari espropriati.

9. UFFICIO COMMERCIO

• Immissioni rumorose e controlli

Il problema coinvolge diversi settori della amministrazione che finora si sono rifiutati di coordinarsi e che nessun governo cittadino in dieci anni ha voluto ciecamente far coordinare: ufficio commercio, polizia municipale, ufficio ambiente, ufficio edilizia. Se ne tratta qui, ancora una volta solo perché, ad onor del vero, qualcosa sempre essersi mosso sotto la spinta dell'attuale Assessore al Commercio. È notorio che l'amministrazione comunale rilascia autorizzazioni ad esercizi pubblici senza la contestuale verifica dei requisiti di regolarità edilizia dei locali, compatibilità ambientale delle immissioni da essi provenienti, effettivo rispetto dei limiti orari e di modalità di esercizio previsti dalle autorizzazioni amministrative. Viene opposto a questa osservazione che la legge consente l'autocertificazione dei requisiti e l'amministrazione non ha l'obbligo di verificarli preventivamente al rilascio delle autorizzazioni cui i richiedenti hanno diritto. Si osserva che se l'amministrazione si rifiuta organizzativamente di effettuare controlli preventivi deve almeno garantire efficienti e tempestivi controlli successivi pena il sorgere di una situazione da far – west (dove generalmente dettava le regole il più arrogante ed il più brutale dei contendenti) come in dieci anni si è visto maturare nelle zone residenziali della nostra città. Cosa succede infatti quando in una zona residenziale il titolare di un esercizio pubblico infrange tutti i limiti previsti dalla sua autorizzazione, utilizzando locali non in regola con le norme edilizie, magari utilizzando abusivamente in piena notte musica ad alto volume senza essersi fatto rilasciare la prescritta autorizzazione impedendo il sonno a tutti i vicini? Nell'immediato quasi nulla. Infatti l'amministrazione con un gioco di rimpalli di brasiliana memoria non effettua controlli tramite ufficio commercio, ufficio ambiente e ufficio edilizia dal momento che è la Polizia Municipale a doverli effettuare: ma Polizia Municipale non effettua controlli dopo l'orario di cessazione del servizio e per motivi oscuri (sindacali?) l'apertura di un servizio notturno di controllo sembra essere un argomento tabù nella nostra amministrazione. E allora che fare? *Ci pensino polizia e carabinieri a vigilare la notte* è la risposta illuminata che fino ad oggi l'amministrazione ha fornito. Peccato che, oltre all'evidente inconferenza dell'argomentazione di chi rilascia autorizzazioni e poi non si organizza per verificarne il legittimo esercizio avendone i mezzi e le competenze, ciò significherebbe scaricare il lavoro su chi, se si dovesse occupare della verifica del rispetto delle predette autorizzazioni, lascerebbe libero campo a ben altri tipi di violazioni che incidono più direttamente sull'ordine pubblico (polizia e carabinieri, tra l'altro, hanno per voce del Prefetto dichiarato espressamente di non avere personale per poter effettuare controlli continuativi ed effettivi). Ma allora chi controlla di notte? Il difensore civico che ha chiesto a tutte le amministrazioni di verificare se è possibile organizzare un servizio notturno di controllo delle immissioni rumorose e della legittimità della gestione degli esercizi (per carità non della Polizia Municipale) a mezzo di personale dotato anche di apparecchiatura che consente la rilevazione fonometrica, si è visto rispondere dalla giunta di sinistra che le ronde fasciste non erano gradite in città (???) e dalla giunta di destra, che avrebbe dovuto abbracciare più serenamente la proposta, che pattuglie di controllo di comunista memoria sui liberi esercenti (???) non erano necessarie. Ma allora chi controlla di notte? Nessuno! E nelle ore serali quando ancora la Polizia Municipale è in servizio? Il gioco dei quattro cantoni si sviluppa così: il difensore civico scrive all'ufficio commercio, alla polizia municipale, all'ufficio edilizia e all'ufficio ambiente chiedendo una verifica della legittimità dell'esercizio e delle sue immissioni. L'ufficio commercio, l'ufficio edilizia e l'ufficio ambiente scrivono anche loro alla polizia municipale di effettuare controlli non potendo uscire dai rispettivi uffici neppure per verificare se all'interno di un circolo sportivo c'è o non c'è una pizzeria abusiva con tanto di insegna che serve clienti fino all'alba. I tempi tecnici sono generalmente geologici tanto che i controlli sugli abusi provenienti da attività all'aperto autorizzate nel periodo estivo vengono di solito rilevati in autunno con immensi danni per i

residenti e spesso conseguenti risse con gli avventori e con i gestori abusivi. Alla fine, nei casi più fortunati, come nelle sceneggiature della commedia plautina, interviene quale *deus ex machina* l'ARPAT, che riconduce sotto un ambito di civile legittimità l'operato di chi amministra la cosa pubblica. L'agenzia regionale è infatti l'unico ente che effettua reali controlli sulle immissioni degli esercizi commerciali ed è l'unico ente che con i suoi rilevamenti informa l'amministrazione comunale, è successo!, che lei stessa non ha dato le autorizzazioni per l'utilizzo di maxi schermi e diffusione di musica a quell'esercizio che il cittadino ha dichiarato molesto per la quiete pubblica e per il quale l'amministrazione ha richiesto ad ARPAT il controllo delle immissioni acustiche provenienti proprio da maxi schermi e da diffusione di musica!!! O che ha informato l'amministrazione comunale che quel cantiere edile che in pieno centro lavora su concessione edilizia comunale è privo della necessaria valutazione di impatto acustico (infatti rende la vita impossibile a tutti i residenti). Mesi per farsi dire che l'esercizio non aveva l'autorizzazione alle immissioni rumorose perché proprio l'amministrazione non le aveva concesse: bastava un semplice controllo da parte dell'ufficio commercio delle autorizzazioni rilasciate in deroga per sapere se l'attività era abusiva o meno, bastava un esame della pratica edilizia per sapere che mancava la valutazione di impatto acustico.....Tan'è. Ad aggravare il quadro già fosco vi è inoltre il criterio ad oggi adottato per il controllo del territorio: è la denuncia di soggetti lesi che spinge l'amministrazione ad effettuare i controlli; non è previsto alcun controllo oggettivo e periodico d'ufficio sulle attività. Ciò comporta il rischio che ad essere controllati siano solo alcuni esercizi che hanno vicini di casa solerti mentre vivano nella totale illegittimità quegli esercizi per i quali, per ragioni non connesse all'interesse pubblico, i vicini non chiedano di effettuare controlli. Si può obiettare che chi non disturba i vicini svolge evidentemente la propria attività in modo legittimo (cioè il silenzio equivale a legittimità): è certo che questa è la convinzione che ispira tutte le amministrazioni ove l'ordine è gestito da organizzazioni non pubbliche (e in alcuni territori da organizzazioni a delinquere) e che effettuano controlli solo su delazione, principi certamente lontani dal principio di buona amministrazione e soprattutto estranei alla tradizione di legalità della nostra città. In questo quadro si colloca il fenomeno comprovato da documenti agli atti dell'ufficio di difesa civica di esercizi commerciali che vengono invece controllati a tappeto, con accessi ripetuti ed effettuati anche in periodi in cui la Polizia Municipale rallenta la propria attività (15,16,17 agosto, per esempio), effettuati direttamente da organi apicali dell'organo, anche al di fuori dell'orario di servizio (ore 2,30 del mattino) e con la emissione puntuale ed efficace di sanzioni a carico del gestore trasgressore. In questi casi la attività di controllo viene in luce in modo sinistro non per essere stata puntuale nell'applicazione della legge ma per il fatto che tali controlli vengono ripetuti costantemente nei confronti di un solo gestore che magari esercita in zona extraurbana quando invece in città, per altri esercizi che violano palesemente la legge sotto gli occhi di tutti, nonostante le richieste di controllo, nulla o poco viene fatto. E' chiaro che il controllato, trasgressore, (ed il difensore civico chiamato a verificare la legittimità dell'operato della amministrazione) si chieda come mai lui non viene fatto lavorare nelle condizioni di illegittimità in cui altri colleghi sono lasciati operare impunemente.

Si ricorda che se l'amministrazione deve svolgere la propria attività equamente, nella nostra città ciò evidentemente non avviene.

Dopo dieci anni di continui interventi per chiedere i controlli che tutta la popolazione vuole, forse sembra essersi aperto uno spiraglio nella cupa negatività dell'intera questione: dal mese di settembre si è avviata una nuova stagione di controlli effettuati sotto la spinta dell'assessore al commercio che forse potranno risolvere il problema delle immissioni illegittime provenienti da esercizi pubblici che puntualmente si presenterà all'inizio dell'estate 2007.

Parte seconda

SOCIETÀ PARTECIPATE E ISTITUZIONI

• Controlli

Già da alcuni anni l'ufficio di difesa civica denuncia la (totale) assenza di controlli da parte dell'ente sui rapporti che le società dallo stesso partecipate intrattengono con gli utenti. Sono rapporti di diritto privato - si dice - che rimangono estranei al contratto di servizio, lo strumento che lega la società all'ente e con il quale quest'ultima non viene mai (o quasi mai) vincolata ad assumersi determinati impegni nei confronti degli utenti finali del servizio. Riassumendo: il Comune partecipa ad una società sul presupposto che i servizi che la stessa eroga siano servizi di particolare rilievo ed interesse (una volta si diceva *pubblico*, per l'appunto); la partecipazione del Comune significa peraltro che lo stesso, con denaro di tutti i cittadini, denaro *pubblico* dunque, ha contribuito al sorgere e/o contribuisce al funzionamento delle società in questione; se poi i servizi di interesse pubblico e finanziati con denaro pubblico sono scadenti, vengono svolti commettendo irregolarità ed abusi e frustrando quegli stessi interessi pubblici che dovrebbero realizzare, non è affare del Comune, perché le società instaurano rapporti di diritto *privato* sui quali l'ente pubblico non può esercitare alcun potere di controllo e direzione. Peccato però che nell'ambito di simili rapporti di diritto *privato* l'utente non solo non goda della protezione dell'ente *pubblico*, ma non disponga neppure degli ordinari strumenti di tutela del contraente *privato* (ad es., il diritto di recesso) perché la società che gestisce i servizi *pubblici* è, in via generale e di regola, monopolista. Si è cercato più volte di ottenere la collaborazione dell'ufficio controllo di gestione e dell'ufficio partecipazioni, una collaborazione che potesse condurre ad un utilizzo dello strumento del contratto di servizio più attento alle esigenze e ai diritti dei cittadini. I risultati però sono stati scarsi. Si ritiene invece che proprio in quella sede il Comune potrebbe (e dovrebbe) porre rimedio alla stortura segnalata.

• Rateizzi

Molte delle richieste che giungono all'ufficio riguardano la impossibilità di pagare le bollette in un'unica soluzione e la conseguente necessità di accedere alla rateizzazione degli importi dovuti. Occorre segnalare, accanto alla collaborazione prestata dalla quasi totalità delle società che gestiscono servizi e alla possibilità, per gli utenti del servizio idrico, di accedere al "fondo utenze deboli", entrato a regime quest'anno, la non rateizzabilità degli importi dovuti a titolo di tariffa rifiuti. Si ribadisce infatti che, in base a proprio regolamento di gestione, Aisa S.p.A. non prevede la possibilità di concedere rateizzi ai propri utenti che abbiano debiti per mancato pagamento di fatture di fornitura scadute.

• Conciliazione

Circa un anno fa le società che gestiscono servizi pubblici, le autorità di ambito e le associazioni di consumatori hanno sottoscritto un protocollo di intesa con la Camera di Commercio, istituendo la commissione di conciliazione per le pubbliche utenze. Già si è detto dei limiti e delle storture

cui, a parere dell'ufficio, una simile iniziativa può dar luogo e soprattutto come essa implichi una rinuncia ad affermare la legittimità nei rapporti tra utenti e gestori dei servizi⁷. Occorre in questa sede evidenziare che forse sarebbe opportuno ricercare, almeno, una qualche forma di coordinamento tra detta commissione e il difensore civico, data la contiguità delle competenze ad essi intestati.

• **Aisa S.p.A.**⁸

Oggetto di intervento del difensore civico è stato l'annoso problema della mancanza di collegamento tra anagrafe e Aisa S.p.A.. O meglio l'esistenza del collegamento solo a favore di Aisa S.p.A. che può accedere all'archivio anagrafico per effettuare i controlli necessari ad effettuare l'attività di accertamento degli "evasori" della tariffa. Se Aisa S.p.A. può accedere direttamente ai dati anagrafici il cittadino che effettua il cambio di residenza non può dall'ufficio anagrafe far pervenire i dati del trasferimento ad Aisa S.p.A. ma è obbligato a recarsi presso gli uffici di Aisa S.p.A. per effettuare il trasferimento anche ai fini del pagamento della tariffa. Eppure la possibilità di effettuare in contemporanea con il trasferimento anagrafico anche l'attivazione o il trasferimento dell'utenza per il servizio di smaltimento rifiuti è già da tempo operativa in Comuni ben più ampi del nostro (ad es. Comune di Firenze). Si auspica che l'intervento del difensore civico non cada nel vuoto. Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta dalla amministrazione comunale. Magari potrebbe essere utile un intervento dell'assessore con delega alla semplificazione burocratica per porre il primo passo verso la semplificazione dei rapporti tra cittadini, anagrafe ed Aisa S.p.A.. Quest'ultima è poi stata oggetto di un successivo intervento relativo all'accertamento presuntivo della tariffa. Il caso che lo ha originato è il seguente: nonostante le ripetute richieste da parte di Aisa, il privato non comunica la superficie dell'immobile di sua proprietà. Aisa procede ad un accertamento presuntivo, ovvero, sulla base dell'art. 24 del regolamento comunale, determina la superficie dell'immobile in misura pari alla media delle superfici presenti nella banca dati della tariffa e relative ad un nucleo familiare con numero di componenti identico a quello in esame. Il risultato è che la tariffa viene commisurata ad una superficie pari a mq. 115, quando il privato dimostra, mediante la produzione della documentazione catastale, che la superficie assoggettabile a tariffa è pari a mq. 36. L'art. 24 del regolamento pare non sostenere e non giustificare il comportamento tenuto da Aisa nel caso di specie. In particolare, la mancata collaborazione dell'utente non sembra autorizzare l'inserimento d'ufficio con la determinazione della superficie nel modo anzidetto. La collaborazione dell'utente infatti può essere richiesta "al fine del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio". Ciò significa che essa risulta accessoria rispetto ad un accertamento che ha il suo punto di snodo fondamentale nel collegamento tra Aisa, le amministrazioni pubbliche e gli altri gestori di pubblici servizi (collegamento prefigurato anche nel dpr n. 445/00. Si tenga inoltre presente che Aisa può sfruttare a tal fine il collegamento con l'anagrafe tributaria). E' peraltro ovvio che l'accertamento d'ufficio debba tendere all'accertamento di dati fattuali reali e che dunque il ricorso ad un accertamento presuntivo si configuri come eccezionale (ed infatti il regolamento stabilisce che l'inserimento d'ufficio con la modalità anzidetta debba avvenire soltanto "qualora non sia possibile altrimenti"). Ed è altrettanto indubbio che l'accertamento presuntivo debba venir meno, con effetto retroattivo, dal momento in cui viene data la prova contraria. Né esso può essere utilizzato quale sanzione per la mancata collaborazione dell'utente (che è separatamente sanzionata con l'applicazione di una penalità pari ad euro 50,00)⁹. Si richiama l'attenzione del

7. Sulla natura squilibrata della conciliazione ottenibile tra singolo cittadino e società erogatrice di servizi cfr. relazione del difensore civico comunale anno 2005 p.11 e 12

8. Cfr. all. 6.

9. Cfr. all. 7.

lettore ancora una volta sulla questione qui da ultimo esposta: Aisa spa sta effettuando dalla sua istituzione accertamenti induttivi senza utilizzare dati che sono, se vuole in suo possesso e per il reperimento dei quali è previsto che il cittadino inadempiente paghi abbondantemente le spese (€ 50 per effettuare un collegamento telematico con il catasto e verificare la superficie di un immobile). Da anni nella nostra città gli accertamenti induttivi vengono effettuati sulla base di un criterio sussidiario (utilizzabile cioè solo in mancanza ad es. di accatastamento) che crea danni economici ai cittadini ed un ingiusto arricchimento per AISA S.p.A.

• Arezzo Casa S.p.A.

Si rileva presso l'ufficio di difesa civica un numero elevato di reclami da parte di residenti in case di proprietà di Arezzo Casa S.p.A. circa le rispettive amministrazioni condominiali. Arezzo Casa S.p.A. demanda a liberi professionisti la gestione condominiale degli edifici di sua proprietà. Alcuni di questi professionisti, forti della assenza del controllo della parte proprietaria, amministrano i condomini senza convocare regolarmente le assemblee tra i locatari e senza fornire estratti conto leggibili della ripartizione delle spese (soprattutto di una utenza quale è l'acqua, che in qualche vecchio condominio viene ancora gestita con contatore unico e con derivazioni per le singole abitazioni). È chiaro che talvolta le assemblee dei condomini, data la eterogeneità dei locatari, possono essere difficoltose da gestire: ciò non toglie che è diritto di coloro che risiedono in edifici di proprietà di Arezzo casa S.p.A. ricevere il trattamento che è previsto dal codice civile per le assemblee di locatari. L'unica proprietà, dal momento che ha natura di soggetto cui è affidata la gestione monopolistica delle case destinate alla parte più debole della popolazione, ha il dovere di vigilare sull'operato delle singole amministrazioni condominiali al fine di evitare abusi ed errori dal momento che essi verrebbero perpetrati proprio a carico di quell'utenza debole i cui interessi è chiamata a proteggere in base a espressa concessione. Si dà atto che la gestione condominiale di edifici di proprietà *pubblica* è problematica e penalizzante per i locatari anche in altri contesti (cfr. INPDAP che affidava la gestione condominiale dei propri edifici in Arezzo ad una società avente sede in Firenze, praticamente impossibile da raggiungere da parte dei locatari). Ciò non toglie che Arezzo Casa S.p.A. non possa sottoporre lei a controlli più efficaci le amministrazioni condominiali che ha scelto per gestire i propri immobili.

• Fraternita dei Laici

Il Difensore civico ha segnalato all'ufficio controllo di gestione e alla Fraternita l'ambiguità di alcune definizioni utilizzate nel tariffario per i servizi cimiteriali, ambiguità tali da indurre in errore i cittadini. Nel caso sottoposto all'ufficio, i congiunti del defunto avevano chiesto la concessione di un posto tomba situato nella zona "aiuola". Si erano visti assegnare un posto tomba locato nella zona "aiuola - camminamento". Solo dopo aver firmato il contratto di concessione, avevano visionato il posto e avevano scoperto che quest'ultimo era situato sul viale del cimitero. In definitiva, tra la zona "aiuola - camminamento" e la zona indicata come "viale" non vi è differenza apprezzabile. L'ufficio controllo di gestione si è unito al Difensore civico nel richiedere una modifica alle denominazioni utilizzate nel tariffario tale da non fuorviare i cittadini che si rivolgono all'ente normalmente già sufficientemente frastornati e colpiti dal sopraggiungere del decesso di una persona cara.

Parte terza

SOCIETÀ GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI

La prassi consolidata dell'ufficio di difesa civica comunale di trattare anche istanze che fuoriescono dalla propria competenza istituzionale e che hanno per oggetto l'attività svolta da enti ed aziende gestori di servizi collettivi non partecipate dal Comune di Arezzo è stata mantenuta anche nell'anno 2006. La ragione storica che consente in via di prassi ai difensori civici di affrontare problemi sollevati dai cittadini nei confronti di tali soggetti è quella di tentare di fornire a chi lamenta un disservizio provocato da una amministrazione pubblica o da una azienda che fornisce servizi collettivi una risposta o un chiarimento utile per risolvere il problema segnalato. Per fare ciò il difensore civico trasmette le istanze pervenute anche a tali enti ottenendo quasi sempre una risposta.

Oltre a tale ragione ormai condivisa in via di prassi da tutti i difensori civici italiani, ve ne è un'altra che si fa sempre più pressante man mano che la gestione dei servizi viene concessa a imprese operanti nel mercato sotto forme privatistiche. Quanto detto in relazione alle società partecipate vale in pieno anche per altre realtà nazionali: mancanza di controlli, difficoltà di raggiungere operatori delle società gestori, assenza di tutela del consumatore sotto il profilo della legittimità ove sorgano conflitti con l'erogatore del servizio.

La presenza delle *Authority* e l'invio delle istanze per conoscenza anche ai controllori della regolarità del mercato svolge la funzione di mero deterrente dal momento che sono le stesse *Authority* a spogliarsi della competenza a trattare segnalazioni di disservizi sollevate dalla clientela delle aziende, rinviando la soluzione dei conflitti a organi di conciliazione o direttamente all'autorità giudiziaria.

Un caso a parte è costituito dai Ministeri ove le istanze pervengono regolarmente agli URP di competenza per poi sparire nel nulla: in tali enti, non essendovi organi di controllo degli URP che funzionino effettivamente, ottenere una risposta appare spesso un caso fortuito imputabile alla personale buona volontà del singolo impiegato. Se il ministero non risponde (ad esempio il ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui fa capo la Motorizzazione civile è praticamente inespugnabile), e ciò accade, non esiste in via amministrativa alcuna autorità cui rivolgersi e l'istanza rimane disattesa.

• ASL 8 AREZZO

Il Difensore civico Comunale è presidente della Commissione mista conciliativa della ASL8 di Arezzo. La Commissione, composta da rappresentanti dell'azienda e delle associazioni di tutela dei cittadini, ha il compito di riesaminare in secondo grado i reclami proposti dall'utenza del servizio sanitario. Sul suo (limitato e discutibile) funzionamento, non imputabile al lavoro della segreteria della commissione (peraltro da sempre accurato e puntuale) ma alla istituzionale impossibilità di perseguire, dovuta ad un infelice e contraddittorio regolamento, gli obiettivi che ne avevano determinato la costituzione, rimando alla lettura delle apposite sezioni delle precedenti relazioni annuali dell'ufficio di difesa civica. Si ricorda tuttavia che anche la Commissione è da tempo in *prorogatio* dei poteri in attesa della nomina del nuovo difensore civico, suo presidente.

Il resoconto dell'attività relativa al periodo gen-ott. 2006 è il seguente: 6 pratiche trattate e due in corso di trattazione.

Si segnala inoltre una importante iniziativa del GAND, una *équipe* multi-professionale di studio delle nuove dipendenze (con particolare riferimento al Gioco d'Azzardo), che ha richiesto l'intervento dell'ufficio di difesa civica per una informativa a favore degli operatori circa l'inquadramento giuridico delle attività svolte a sostegno dei pazienti. Con ciò si è inteso

ratificare una dichiarazione di intenti di reciproca collaborazione tra ASL e difesa civica per l'approccio dei problemi presentati dai pazienti sotto il duplice aspetto della cura della patologia e della cura e conservazione del patrimonio personale del paziente. È noto infatti che questi pazienti spesso incorrono in problemi derivanti dall'abuso nell'accesso al credito per tramite anche di usurai. Il Difensore civico, ribadendo i limiti della propria competenza, tenuto conto della crescita esponenziale del fenomeno, ha aderito alla interessante iniziativa¹⁰.

10. Cfr. all. 8.

CONCLUSIONE

Poiché nulla pare essere cambiato, si intende in questa sede ribadire le conclusioni cui si era pervenuti nella relazione presentata a marzo di quest'anno.

“La progressiva riduzione (o ridefinizione) dell'ambito riservato al diritto pubblico, con la conseguente riduzione (o ridefinizione) dei controlli e delle garanzie che esso ha tradizionalmente implicato, segna l'emarginazione del ruolo del difensore civico. Lo dimostra la vicenda che ha portato alla sottoscrizione del protocollo di intesa che ha istituito la Commissione di conciliazione per le pubbliche utenze. Lo dimostra la difficoltà di instaurare un dialogo con le società che gestiscono servizi a livello nazionale e con le stesse Authorities, che da un lato vengono dalle imprese individuate come l'unico interlocutore titolato, ma dall'altro mancano di adeguati poteri di verifica ed ispettivi.

A livello di sistema locale, l'abrogazione dei controlli (esterni) sugli enti locali unita alla ridefinizione del ruolo del segretario comunale e dei rapporti tra maggioranza consiliare e giunta, con conseguente emarginazione della minoranza, hanno spinto l'ufficio a ritenersi competente a verificare la legittimità degli atti assunti in sede consiliare, a garanzia dei membri dell'assemblea elettiva e della comunità degli elettori. Ma la possibilità di svolgere un simile controllo, come noto, è stata (seppure implicitamente) negata.

Alla luce di quanto riportato e delle vicende giudiziarie di questi ultimi mesi, occorre che il nuovo Consiglio Comunale e la nuova Giunta si interrogino sul futuro che vogliono costruire per i propri elettori, decidendo se lasciarli in balia dei meccanismi del mercato, da un lato, e dello strapotere della maggioranza dall'altro (e dunque in entrambi i casi, in balia del più forte), oppure se, facendo leva sui poteri che spettano al comune quale azionista delle società che a livello locale erogano servizi di interesse collettivo e sull'autonomia statutaria e regolamentare ad esso riconosciuta, puntare a garantire la legittimità dell'azione amministrativa, ridisegnando il quadro dei controlli interni”.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 47

Riferimenti Archivistici: A.03.17/2006

ADUNANZA DEL 14/09/2006

OGGETTO: ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEL COMUNE DI AREZZO PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2006/2011. ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO.

Consiglieri presenti alla votazione

AGNOLUCCI ANGILO	1
AMMIRATI PAOLO ENRICO	2
ANGIOLINI ROSSELLA	3
ARCANGIOLI ALESSANDRO	4
BACCI EDI	5
BALDI FULVIO	6
BARBAGLI FRANCO	7
BARONE ROBERTO	-
BIANCHI MARCO	8
BORRI GUGLIELMO	9
BRUNI MARIO	10
CANTALONI GIANNI	11
CAROTI GIUSEPPE	12
CUTINI ANDREA	13
DEL PACE GIORGIO	14
DOMINI ULISSE	15
DONATI MARCO	16
FANFANI GIUSEPPE	-
FRANCINI FRANCESCO	17
GASPERINI STEFANO	18
GHINELLI ALESSANDRO	-

GIORGETTI RAFFAELLO	19
LUCHERINI LUIGI	20
MACRI' FRANCESCO	-
MACRI' PASQUALE	21
MANNESCHI MARCO	22
MATTESINI ALESSIO	23
MATTEUCCI GIUSEPPE	24
MERELLI ALBERTO	-
MODEO ANDREA	25
NICOTRA ALFIO	26
NOFRI PILADE	27
PELINI GIOVANNI	28
POLLI LUIGI	29
RALLI LUCIANO	-
ROSSI CRISTIANO	30
ROSSI PIER LUIGI	-
SALVICCHI CARLO UMBERTO	31
STELLA LUCA	32
TRIGGIANO LUIGI	33
TULLI MARCO	34

Assessori presenti alla votazione

MATTESINI DONELLA	1
BREZZI CAMILLO	-
MARCONI GIUSEPPE	-
DRINGOLI FRANCO	2
ROSSI AURORA	3
DE ROBERTIS LUCIA	4
BANCHETTI ROBERTO	5
DUCCI PIERO	6
CAPORALI ALESSANDRO	7
NOCENTINI ILARIO	8

Presidente	CAROTI GIUSEPPE
Segretario	DR.MICHELE BELLO
Scrutatori	BORRI GUGLIELMO
	ROSSI CRISTIANO
	ROSSI PIER LUIGI



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Enunciato l'argomento iscritto al punto n. 8 dell'ordine del giorno della seduta, il presidente Caroti sottopone all'esame del consiglio il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

richiamato il capo IV del titolo II (artt. 25/30) dello **Statuto del Comune di Arezzo**, che disciplina l'istituto del Difensore civico, ed in particolare gli artt. 26 e 27 che dispongono:

Art. 26. Requisiti

1. Il difensore civico è eletto tra persone di comprovata integrità, autorevolezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio che possiedano i requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale, stabiliti dalla legge, e non rivestano tale carica nel Comune. Sono incompatibili con la carica di difensore civico i parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri provinciali e regionali.

2. Gli aspiranti alla carica devono possedere una competenza giuridica o una esperienza amministrativa idonea all'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti conferite dalla legge al titolare dell'ufficio.

3. Sono incompatibili con la carica di difensore civico coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi all'interno di formazioni politiche, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria o ordini professionali.

Art. 27. Elezione

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale, entro sei mesi dal suo insediamento, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

2. Rimane in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta. Nel caso in cui si determini, nel corso del mandato amministrativo, cessazione della carica, il consiglio comunale provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva alla cessazione.

3. Può essere revocato dalla carica per grave inadempimento ai doveri d'ufficio, con deliberazione del consiglio comunale adottata a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. [...];

richiamato l'art. 4 del **Regolamento del Difensore civico comunale**, che in conformità alla normativa statutaria disciplina nel modo che segue il procedimento di elezione del titolare della carica:

Art. 4. Elezione del Difensore civico

1. Il Difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale, entro sei mesi dal suo insediamento o nella prima adunanza successiva alla vacanza, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra i cittadini che ne facciano domanda a seguito di apposito avviso.

2. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti di autocertificazione, sottoscritti dai candidati con firma autenticata:

a) curriculum professionale;

b) dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 3;

c) dichiarazione circa la propria situazione patrimoniale ed associativa, nei termini previsti dal regolamento per i consiglieri comunali in carica.

3. L'avvenuta elezione è comunicata all'interessato dal presidente del consiglio comunale, assieme all'invito a rendere innanzi al sindaco, entro quindici giorni dall'esecutività dell'atto consiliare, la dichiarazione di accettazione e l'impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento.

4. Il Difensore civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al comma 3;

ricordato che:

➤ nel mese di giugno 2004, a norma dell'art. 6 del citato regolamento, si è esaurito l'incarico conferito al Difensore civico al momento in carica, dr. Anna Maria Nuti, che avendo mantenuto la



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

titolarità dell'istituto per due mandati consecutivi (1996/1999 e 1999/2004) è divenuta – a norma dell'art. 27 dello statuto comunale – non più rieleggibile;

- nel periodo successivo alla scadenza del mandato, tuttavia, la dr. Nuti è rimasta in carica (assieme al vice Difensore civico, dr. Raffaella Briani), come previsto dagli artt. 6 e 7 del vigente regolamento, assicurando l'ordinario funzionamento dell'ufficio ed esercitando le sue funzioni in attesa dell'insediamento del successore;
- il regime di *prorogatio* si è eccezionalmente prolungato fino alla data odierna, non avendo provveduto l'amministrazione in carica nel mandato 2004/2006 alla rielezione del Difensore civico;

preso atto che:


- in data 7.9.2005 il Comune di Arezzo ha provveduto alla pubblicazione di un avviso pubblico con il quale ha reso noto l'avvio del procedimento di rielezione, invitando gli interessati alla presentazione della propria candidatura;
- in data 28.10.2005 le candidature pervenute sono state trasmesse, corredate della relativa istruttoria, al presidente del Consiglio Comunale;
- nei mesi successivi, tuttavia, in carenza di un accordo tra i gruppi consiliari che consentisse di raggiungere l'elevato quorum di voti necessario per l'elezione, la questione non è stata sottoposta all'esame del Consiglio, il quale in data 24.2.2006 ha cessato le sue funzioni, essendo stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica;

ritenendo che la procedura avviata nel mese di settembre 2005 ma non portata a compimento nei mesi successivi sia da considerare esaurita assieme al mandato dell'amministrazione che l'ha promossa, e che di conseguenza la riattivazione del procedimento di elezione del Difensore civico per il mandato 2006/2011 debba avvenire *ex novo*;

considerato che tale orientamento è suffragato, oltre che dal puntuale riscontro dello stretto legame genetico che nell'ordinamento del Comune di Arezzo lega il Difensore civico al mandato dell'organo da cui deriva l'elezione ed al quale periodicamente riferisce, da autorevole giurisprudenza;

richiamato, per quanto concerne quest'ultimo aspetto, la sentenza emanata in data 24.2.2004 dal Consiglio di Stato, il quale ha stabilito che:

- pur godendo di una posizione di indipendenza rispetto all'amministrazione che lo elegge, garantita dall'elevato quorum necessario per l'elezione, dalla prescrizione di requisiti soggettivi specifici e da garanzie in ordine alla durata del mandato, il Difensore civico è legato alla medesima amministrazione da un rapporto fiduciario, che si manifesta nella assoluta autonomia e discrezionalità con le quali il Consiglio Comunale opera la propria scelta tra i soggetti che hanno presentato la propria candidatura;
- il procedimento elettivo del Difensore civico, nonostante la presentazione di candidature corredate da curricula o altra simile documentazione, non presenta alcun carattere di tipo concorsuale, configurandosi invece come elezione di secondo grado, ovvero manifestazione di volontà latamente politica del Consiglio Comunale in carica, il quale si assume la responsabilità, nei confronti dei propri elettori, anche per ciò che riguarda il compimento degli atti che seguono la pubblicazione dell'avviso, ossia per l'inserimento all'ordine del giorno della nomina del Difensore civico e per la scelta del medesimo;
- la responsabilità in questione, priva di sanzione giuridica, è propria di quel determinato Consiglio, il quale non risponde né delle scelte politiche, né delle eventuali omissioni del Consiglio uscente;
- in altri termini, così come soltanto politicamente il cessato Consiglio Comunale è responsabile, nei riguardi dei suoi elettori, della mancata nomina del Difensore civico nel corso del suo mandato, altrettanto il Consiglio Comunale entrante non è vincolato dagli atti posti in essere dalla precedente assemblea elettiva o dalle sue omissioni;
- esso eleggerà (avendone il potere-dovere a norma di statuto), un nuovo Difensore civico, che sarà espressione della fiducia allo stesso conferita dalla maggioranza di quel consiglio; a tal fine



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

dovrà previamente disporre la pubblicazione del relativo avviso, che è atto proprio del Consiglio che procederà all'elezione e che nessun collegamento può avere, per sua natura, con altro avviso in precedenza fatto pubblicare dal cessato Consiglio;

richiamato l'orientamento favorevole ad una attivazione ex novo della procedura di nomina da parte dell'Ufficio del Consiglio Comunale, espresso dalla *Conferenza dei capigruppo, affari istituzionali e normativi* nella seduta del 14.7.2006, ed in particolare la raccomandazione di non danneggiare in alcun modo i soggetti che avevano presentato la loro candidatura nel mese di settembre 2005, invitandoli con specifico avviso nominativo a rinnovarla (se ancora interessati);

ritenendo opportuno, in considerazione del fatto che il Consiglio Comunale dispone di una autonoma struttura di supporto cui è demandato – a norma dell'art. 23 del regolamento consiliare – lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali inerenti l'attività dell'organo, dare mandato all'Ufficio del Consiglio Comunale:

- di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso, da rendere noto per un congruo periodo di tempo tramite affissione all'Albo pretorio, inserimento nel sito web del Comune, diffusione tra le categorie, le organizzazioni e gli ordini professionali interessati ed invio nominativo ai soggetti che hanno presentato la loro candidatura nel mese di settembre 2004;
- di curare gli adempimenti consequenziali, ed in particolare la tempestiva istruttoria delle candidature e la predisposizione degli atti per la rielezione del Difensore civico da parte del Consiglio Comunale;

visto il parere favorevole rilasciato dal direttore dell'Ufficio del Consiglio Comunale in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000;

ritenendo non necessario acquisire sul presente atto il parere di regolarità contabile, in considerazione del fatto che il medesimo non dispone alcun onere aggiuntivo alla spesa per l'attività dell'Ufficio del Difensore civico;

DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, a norma degli artt. 26 e 27 dello *Statuto del Comune di Arezzo* e dell'art. 4 del *Regolamento del difensore civico comunale*, all'attivazione ex novo della procedura per l'elezione del Difensore civico, carica attualmente operante in regime di *prorogatio*, per il mandato amministrativo 2006/2011;

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione dell'urgenza di porre fine al lungo periodo di prorogatio ed avviare tempestivamente il nuovo procedimento elettorale.


Il presidente illustra brevemente la proposta di deliberazione.

Presidente Giuseppe Caroti

Anche questa proposta di deliberazione giunge in Consiglio dopo che l'argomento è stato trattato in Conferenza dei capigruppo. Ricordo a tutti i consiglieri che nel mese di giugno 2004 è scaduto l'incarico conferito all'attuale Difensore civico, la dottoressa Anna Maria Nuti, che attualmente esercita la funzione in regime di proroga.

Vi era peraltro una procedura avviata nel mese di settembre 2005, ma appunto coerentemente con quanto espresso in Conferenza dei capigruppo si è ritenuto di avviare un procedimento nuovo, quindi di riattivare il bando, dando garanzia a tutti coloro che avevano partecipato di esserne messi a conoscenza. Verrà infatti inviata una lettera a tutti quelli che avevano precedentemente presentato la propria candidatura.

L'orientamento favorevole a riattivare la procedura è confortato anche da una sentenza del Consiglio di Stato del 24 febbraio 2004, che in un caso analogo ha legittimato il Consiglio comunale a ripartire ex novo.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Terminata l'esposizione, il presidente Caroti dichiara aperto il dibattito.

Poiché nessun consigliere chiede la parola, il presidente pone in votazione in forma palese la proposta di deliberazione sopra riportata, relativamente al punto n. 1 del dispositivo.

La votazione, esperita con l'ausilio di apparecchiatura elettronica, ottiene il seguente esito:

consiglieri presenti: 34,

consiglieri votanti: 34,

voti favorevoli: 34 (consiglieri Agnolucci, Ammirati, Angiolini, Arcangioli, Bacci, Baldi, Barbagli, Bianchi, Borri, Bruni, Cantaloni, Caroti, Cutini, Del Pace, Domini, Donati, Francini, Gasperini, Giorgetti, Lucherini, Macri P., Manneschi, Mattesini, Matteucci, Modeo, Nicotra, Nofri, Pelini, Polli, Rossi C., Salvicchi, Stella, Triggiano, Tulli).

Sulla base dei risultati della votazione, il presidente dichiara approvata all'unanimità la proposta.

Il presidente invita quindi il consiglio a conferire al presente atto l'immediata eseguibilità. La votazione, esperita con l'ausilio di apparecchiatura elettronica, ottiene il seguente esito:

consiglieri presenti: 34,

consiglieri votanti: 34,

voti favorevoli: 34.

Sulla base dei risultati della votazione, il presidente dichiara approvata la proposta di conferire al presente atto immediata eseguibilità, ringraziando i consiglieri per la decisione adottata.

Presidente Giuseppe Caroti

Ringrazio il Consiglio per il favore accordato a questa deliberazione, che è stata approvata in maniera unanime, con tempestività e senza nessuna osservazione. Questo sarà motivo per avviare subito il procedimento, con l'auspicio di poter dare l'incarico al nuovo Difensore civico nuovo entro questo anno. Poniamoci questo tipo di obiettivo.

frossi

Riferimenti Contabili:

Il Segretario  *Il Presidente* 



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

OGGETTO: ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEL COMUNE DI AREZZO PER IL
MANDATO AMMINISTRATIVO 2006/2011. ATTIVAZIONE
PROCEDIMENTO.

Ufficio del Consiglio Comunale

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Direttore dell'Ufficio
(dr. Franco Rossi)

Data 5.9.2006

Disegno di legge in materia di efficienza delle amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese

approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006
(testo ufficiale)

Titolo I

Misure volte alla riorganizzazione dell'azione amministrativa, alla riduzione ed alla certezza dei tempi dei procedimenti e relative forme di tutela

Art. 1

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conclusione del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) L'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2 (*Conclusioni del procedimento*).

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei termini, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'ammini-

strazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2”.

b) Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: “Art. 2-bis (*Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento*).

1. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.
2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni corrispondono ai soggetti istanti, a titolo sanzionatorio del mero ritardo, una somma di denaro in misura fissa ed eventualmente progressiva, nei casi di inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.
3. Con regolamento, adottato su proposta del Presidente del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti la misura ed il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2. Il regolamento stabilisce, altresì, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali le modalità di pagamento. Le Regioni, le Province ed i Comuni determinano, per i procedimenti di propria competenza, le modalità di pagamento. Il giudice, in sede di liquidazione del risarcimento del danno ai sensi del comma 1, decurta l'importo di quanto eventualmente conseguito dal danneggiato ai sensi del comma 2.
4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto di cui al comma 2 si prescrive in un anno. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che va comunicato entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico”.

“Art. 2-ter (*Elenco della documentazione necessaria, moduli e formulari*).

1. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono disponibili, anche attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico l'elenco della documentazione da presentare unitamente all'istanza ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo richiesto, nonché dei casi in cui opera il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio d'attività nei procedimenti di propria competenza.
2. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono disponibili anche per via telematica i moduli ed i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
3. Le pubbliche amministrazioni non possono chiedere ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli indicati nei moduli, nei formulari e negli elenchi, se non con atto motivato, il quale determina la sospensione del termine per la conclusione del procedimento alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 7”.

c) All'articolo 10-bis la parola “interrompe” è sostituita dalla seguente: “sospende” e le parole: “iniziano nuovamente” sono sostituite dalla seguente: “riprendono”.

d) All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, dopo le parole: “sarà reso” sono inserite le seguenti: “che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta”.
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In caso di decorrenza del termine senza che

sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'emissione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'emissione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei pareri di cui al presente comma”.

3) Al comma 4 le parole: “il termine di cui al comma 1 può essere interrotto” sono sostituite dalle seguenti: “i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti”.

4) Il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici”.

5) Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.”

e) All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, il responsabile del procedimento provvede comunque all'adozione del provvedimento. Salvo il caso di omessa richiesta della valutazione, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma”.

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, il termine di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, è sospeso fino all'acquisizione della valutazione, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2, non oltre i termini massimi di cui al comma 1”.

1. I Servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali e i corrispondenti uffici o organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. Il rapporto, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, alla Presidenza del consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, come modificati dalla presente legge.

2. In sede di prima applicazione, i decreti del Presidente del consiglio dei ministri, e gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del predetto termine di cui al presente comma. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini di conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1, del presente articolo, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, come

introdotto dalla presente legge, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo articolo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le Regioni, le Province ed i Comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nell'articolo 2-*bis*, comma 3, della legge 241 del 1990, come introdotto dalla presente legge. Decorsi i termini, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al predetto articolo è liquidata dal giudice secondo equità.

4. Le pubbliche amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali danno attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2-*ter* della legge 241 del 1990, come modificata dal presente articolo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Riduzione dei tempi di approvazione del programma statistico nazionale)

1. All'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono aggiunte, in fine, prima del punto, le seguenti parole: "il quale esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni. Si applica al riguardo quanto previsto dall'articolo 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

Art. 3

(Misure per l'attuazione del protocollo informatico)

1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il 31 marzo 2007, circa l'attuazione delle disposizioni sulla gestione del protocollo informatico di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro nomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di ciascuna amministrazione statale commissario *ad acta* per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla gestione del protocollo informatico. Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario *ad acta* riferisce al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione circa l'effettivo avvio ed il corretto funzionamento del sistema di gestione del protocollo informatico.

3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, intese ed accordi con le regioni e le autonomie locali per favorire la generale adozione da parte di queste del protocollo informatico.

Art. 4

(Riorganizzazione sperimentale dei processi di servizio in deroga alla normativa vigente)

1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese e di raggiungere gli obiettivi di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è consentita, in via sperimentale, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, la riprogettazione e riorganizzazione dei processi di servizio in deroga alla vigente normativa statale, fatti salvi le disposizioni della Costituzione, i principi comunitari, le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dall'ordinamento comunitario, i principi

fondamentali dell'ordinamento in materia di diritti civili, le disposizioni in materia di difesa e sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica, immigrazione e consultazione elettorale, nonché i principi fondamentali dell'azione amministrativa.

2. Le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali, comunicano i progetti di sperimentazione per i quali intendono avvalersi della deroga di cui al precedente comma. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le amministrazioni competenti per settore, valuta i progetti, avvalendosi del contingente di esperti di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 6 luglio 2002, n. 137, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. In caso di valutazione positiva, con regolamento di delegificazione, adottato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzata la sperimentazione in deroga. Il decreto di cui al presente comma indica il termine di efficacia della sperimentazione, non superiore a ventiquattro mesi, e contiene l'elencazione tassativa delle norme di cui è consentita la deroga temporanea.

4. Gli Uffici della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in collaborazione con le amministrazioni interessate, effettuano il monitoraggio sull'attuazione dei progetti di sperimentazione in deroga alle norme vigenti, verificano i risultati conseguiti, promuovono la condivisione di questi tra tutte le amministrazioni pubbliche mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative.

5. Il Governo valuta le iniziative di modifica della normativa vigente conseguenti agli esiti delle sperimentazioni, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 9 marzo 2006, n. 80.

6. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi che precedono, aventi ad oggetto i progetti di sperimentazione delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione opera in raccordo con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

Art. 5

(Pubblicità dei procedimenti e degli adempimenti amministrativi)

1. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: "h) i casi in cui è applicabile il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio di attività nei procedimenti di propria competenza".

Art. 6

(Ambito applicativo di alcune disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: "5-ter. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotti nella conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis implichi adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, gli stessi partecipano alla conferenza secondo le disposizioni del presente capo, senza diritto di voto".

2. L'articolo 22, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è abrogato.

3. All'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, ultimo periodo, le parole: "così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "così come definite dai principi indicati al

comma 3”.

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: “3. Costituiscono principi generali dell’ordinamento o rientrano tra le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m) della Costituzione, le disposizioni che attengono agli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato con un provvedimento espresso e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative agli effetti dell’inosservanza del termine finale, ivi compresi il silenzio assenso e il riconoscimento al privato di un ristoro per il pregiudizio derivante dal ritardo dell’amministrazione nel provvedere.

4. Le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dai principi generali elencati al comma 3, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.”

4. Dopo l’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, aggiunto il seguente:

“29-bis. (*Disciplina per i gestori di servizi di pubblica utilità*).

1. I gestori pubblici o privati dei servizi di pubblica utilità di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, applicano al rapporto di utenza, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.

2. Con provvedimenti delle rispettive autorità di regolazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sono determinate le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. In caso di mancata osservanza, da parte dei gestori pubblici o privati di servizi di pubblica utilità di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle disposizioni di cui al comma 1 ovvero degli standard di qualità e quantità predeterminati e pubblicati anche attraverso carte dei servizi, nella misura e secondo le modalità stabilite con provvedimenti delle rispettive autorità di regolazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, deve essere assicurata la corrispondenza agli utenti interessati di un indennizzo automatico e forfetario, eventualmente anche a mezzo di forme di autotutela negoziale.

4. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sono individuati gli altri servizi di interesse generale soggetti all’applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge, nonché i soggetti competenti all’attuazione dei commi 2 e 3”.

5. L’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si applica anche all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. 6. All’articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: “e sono proposti davanti al tribunale amministrativo regionale ove ha sede l’autorità”.

Art. 7

(*Responsabilità dirigenziale*)

1. All’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Ferme restando le disposizioni contrattuali relative al trattamento economico accessorio, al dirigente può non essere attribuito, in tutto o in parte, in relazione al grado di responsabilità e tenuto conto degli eventuali inadempimenti del responsabile del procedimento, nonché della gravità dei casi, valutata con i sistemi e le garanzie di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il trattamento

economico accessorio nel caso in cui, per i procedimenti amministrativi che ricadono nella competenza dell'ufficio da lui diretto, si verifichi:

- a) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento;
- b) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di predisporre, aggiornare e rendere noto agli interessati l'elenco di cui all'articolo 2-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- c) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di non esigere dal privato la presentazione di documenti per i quali la normativa vigente prevede il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione, di atto di notorietà, nonché l'acquisizione diretta di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 241 del 1990, e successive modificazioni.

Art. 8

(Disposizioni in materia di tutela amministrativa e di normazione regolamentare e delegata)

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine del primo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Copia della relazione istruttoria nonché delle eventuali controdeduzioni delle altre amministrazioni è trasmessa, contestualmente, anche alle parti."
- b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Trascorso il detto termine, il ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato."

2. All'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Se ritiene che l'affare non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini ed i motivi della questione, ordina alla Segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati."

3. All'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I ricorsi diretti ad ottenere l'esecuzione dei decreti di decisione resi nel regime di alternatività ai sensi degli articoli 8 e 15 sono proposti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel termine di cui all'articolo 2953 del codice civile decorrente dalla data di emanazione del decreto."

4. All'articolo 26, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Trovano applicazione le forme di pubblicità di cui all'articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, quando la sentenza di annullamento degli atti ivi indicati è passata in giudicato."

5. All'articolo 15, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole "l'indicazione" sono sostituite dalle seguenti: "la sottoscrizione".

6. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Governo può avvalersi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in tale caso non occorre acquisire il relativo parere previsto dall'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall'articolo

20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale fine è costituita presso la Sezione per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente di dieci unità, individuate nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente poste in posizione di distacco, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.

7. All'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il primo comma è preceduto dal seguente: "Salvi i casi di silenzio assenso o di silenzio rigetto, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, decorsi i termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per la conclusione del procedimento amministrativo, può essere proposto, anche senza necessità di diffida, all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei medesimi termini. E' fatta salva la possibilità di riproporre l'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".
- b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. Con la sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere, di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provvede in luogo della stessa".

8. All'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-*bis*. Nell'anagrafe è inserita menzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti ai sensi degli articoli 53, comma 1, n. 5, e 248, comma 5."

9. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 51, comma 2, dopo la parola "segreteria" sono aggiunte le seguenti: "nonché i pareri resi dal Consiglio di Stato,"
- b) all'articolo 52, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "8. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai pareri resi dal Consiglio di Stato."

Art. 9

(Misure per la digitalizzazione degli atti e dei documenti nel processo amministrativo, contabile e tributario ed altre misure di semplificazione delle notificazioni)

1. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, i tempi e le modalità della progressiva digitalizzazione degli atti e dei documenti dei procedimenti giurisdizionali amministrativo, contabile e tributario e del procedimento dinanzi alle sezioni consultive del Consiglio di Stato ed alle sezioni di controllo della Corte dei conti sono stabiliti con uno o più decreti adottati, sentiti gli ordini professionali interessati, rispettivamente, per la giustizia amministrativa dal Presidente del Consiglio di Stato, per la giustizia contabile dal Presidente della Corte dei conti e, per la giustizia tributaria, acquisito il parere di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dal Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti, tenuto conto delle regole tecniche e dei formati di cui al comma 4, dispongono una fase di sperimentazione parziale o totale, anche limitata a singoli uffici giudiziari, e, all'esito della stessa, prevedono:

- a) valutati i risultati della sperimentazione, nonché lo stato dello sviluppo tecnologico, l'obbligo di depositare, anche o esclusivamente, su supporto informatico oppure per via telematica, gli atti o i documenti offerti in comunicazione dalle parti;
- b) eventuali deroghe all'obbligo di produzione su supporto informatico o in via telemati-

- ca per determinate tipologie di procedimenti, atti, documenti, nonché il numero di copie cartacee da produrre quando il deposito su supporto informatico o in via telematica non escluda il deposito di atti o documenti in forma cartacea.
2. I decreti di cui al comma 1 sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, acquisendo efficacia dalla data della predetta pubblicazione.
 3. Le magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria curano il costante scambio di informazioni in ordine ai programmi di digitalizzazione dei relativi procedimenti giurisdizionali e consultivi anche al fine di favorire il riuso dei programmi informatici ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
 4. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le regole tecniche e i formati da utilizzare nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 1.
 5. Gli avvocati e procuratori dello Stato possono eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, previa autorizzazione dell'Avvocato generale dello Stato o, su sua delega, dell'Avvocato Distrettuale preposto alla sede alla quale è assegnato l'avvocato o procuratore dello Stato destinatario dell'autorizzazione.
 6. L'Avvocatura Generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato devono munirsi di un apposito registro cronologico conforme al modello allegato al D.M. 27 maggio 1994, del Ministero di Grazia e Giustizia. La validità dei registri è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o da un avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'Avvocato distrettuale dello Stato.
 7. Ove gli atti notificati ai sensi del comma 5 siano esenti da bollo, non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

Titolo II

Misure finalizzate alla riduzione degli oneri per i cittadini e per le imprese

Art. 10

(Misure in materia di certificazioni)

1. Il certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, limitatamente all'esecuzione delle opere di edilizia privata, è sostituito dalla dichiarazione di conformità degli edifici e degli impianti negli stessi installati alla normativa vigente in materia di agibilità, rilasciata dal direttore dei lavori sulla base della documentazione prevista dall'articolo 25 del medesimo decreto.
2. Ai fini della riorganizzazione e della razionalizzazione del sistema dei controlli amministrativi sulle attività di impresa in materia ambientale e di certificazione di qualità, con decreto interministeriale, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dal Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le materie e le tipologie di attività nelle quali i suddetti controlli amministrativi si sovrappongono ai controlli periodici svolti dai soggetti certificatori accreditati in conformità a norme tecniche europee ed internazionali sulle imprese soggette

a certificazione ambientale o di qualità.

Art. 11 *(Disposizioni in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)*

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'accertamento dei requisiti psico-fisici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2- bis e 4, è effettuato da medici iscritti in un elenco istituito presso gli uffici del dipartimento dei trasporti terrestri.”;

b) al comma 4, il primo periodo è così sostituito: “L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni Azienda sanitaria locale, nei riguardi”;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Avverso il giudizio delle Commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alla Regione competente, ovvero alla Provincia Autonoma di Trento o di Bolzano.”

2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 1 del presente articolo, è disciplinato il periodo transitorio di prima applicazione e le modalità di controllo sull'osservanza delle disposizioni, nonché conseguentemente sono adeguate le procedure per la conferma di validità della patente di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 12

(Modifiche degli articoli 2, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo le parole “di pubblici servizi” sono inserite le seguenti: “di servizi bancari o assicurativi”.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole “e ai privati” sono sostituite dalle seguenti: “ed agli altri privati”.

3. All'articolo 71, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: “ai privati che vi consentono” sono sostituite dalle seguenti: “ai gestori di servizi bancari o assicurativi ed agli altri privati che vi consentono”.

4. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: “Articolo 72 (L). (Responsabilità dei controlli).

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'art. 43 e dei controlli di cui all'articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Il responsabile di tale ufficio, o un dipendente da questi nominato, è tenuto a dare immediata risposta alle amministrazioni procedenti sulle modalità di accesso ai dati dell'amministrazione certificante.

2. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività e sui risultati conseguiti. La relazione è trasmessa all'ufficio di controllo interno anche ai fini della valutazione dei dirigenti.

3. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano

e rendono note, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

4. La mancata risposta entro trenta giorni alle richieste di controllo costituisce violazione dei doveri d'ufficio e costituisce in ogni caso elemento negativo ai fini della valutazione del responsabile dell'ufficio di cui al comma 1".

Art. 13

(Misure in materia di riconoscimento della personalità giuridica)

1. La verifica dei requisiti e delle condizioni per l'acquisto della personalità giuridica, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, nonché per le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del medesimo decreto, può essere effettuata dal notaio. La prefettura provvede, sulla base dell'attestazione notarile, all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno sono individuati i criteri e i parametri per la verifica dell'adeguatezza del patrimonio dell'ente alla realizzazione dello scopo, prevista dal comma 3, dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 14

(Validità della carta d'identità e delega al Governo per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la carta d'identità ha validità di dieci anni.

2. Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri, emanato ai sensi dell'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, si conforma alla disposizione di cui al comma 1.

3. Il Governo è delegato a emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nonché uno o più regolamenti, per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica, ivi compresa l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riordino, coordinamento e semplificazione delle disposizioni vigenti in materia anagrafica;
- b) revisione delle procedure in funzione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e nel rispetto dei criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa;
- c) delegificazione delle norme primarie di disciplina puntuale dei procedimenti anagrafici;
- d) riordino delle norme tecniche di garanzia della sicurezza e della riservatezza dei dati personali;
- e) semplificazione e riduzione degli adempimenti richiesti al cittadino.

Art. 15**(Disposizioni in materia di adozione internazionale)**

1. All'articolo 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 è aggiunto il seguente alinea: "Copia della dichiarazione depositata presso il tribunale per i minorenni è da loro inviata anche ai servizi soci-assistenziali del comune di residenza perché provvedano agli adempimenti di cui al comma 4."
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il tribunale per i minorenni, se ritiene di dover dichiarare immediatamente l'inidoneità degli aspiranti all'adozione per manifesta carenza dei requisiti, pronuncia decreto motivato e lo comunica, oltre che agli interessati, ai servizi dell'ente locale competente. Nelle altre ipotesi, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi medesimi."

Art. 16**(Delega al Governo in materia di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei gestori di servizi aeroportuali)**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al Codice della navigazione marittima ed aerea, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei gestori aeroportuali, operatori aerei, manutentori aeronautici e prestatori di servizi al trasporto aereo.

2. Il decreto di cui al comma 1 si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definizione delle sanzioni da comminare ai gestori aeroportuali ed ai prestatori di servizi al trasporto aereo a seguito di violazioni dei compiti e degli obblighi di cui all'articolo 705 del Codice della navigazione;
- b) definizione delle sanzioni da comminare agli operatori aerei ed ai manutentori aeronautici a seguito di violazioni di norme e regolamenti concernenti i requisiti per il rilascio ed il mantenimento delle relative certificazioni, ed agli esercenti per violazione delle disposizioni vigenti in materia di assegnazione delle bande orarie;
- c) coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69 ed al decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) quantificazione della sanzioni da un minimo di euro 2500,00 ad un massimo di euro 500.000,00;
- e) attribuzione della competenza alla comminazione delle sanzioni, nei limiti di cui alla lettera c), all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), con attribuzione al medesimo ente dei relativi introiti e la corrispondente riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.

Art. 17**(Delega per la riforma del Codice della Strada)**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coordinamento ed armonizzazione del nuovo codice della strada con le altre norme di settore nazionali, comunitarie, derivanti da accordi internazionali stipulati dall'Italia, nonché con le competenze regionali e degli enti locali stabilite dalle leggi vigenti;

- b) semplificazione delle procedure e della normativa tecnica di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle norme del codice della strada suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche od a disposizioni comunitarie;
- c) revisione e semplificazione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, non discriminazione in ambito europeo.
2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adotta, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le disposizioni correttive o integrative necessarie per raccordare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 1.

Art. 18

(Riordino degli enti di ricerca)

1. Allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo è autorizzato ad emanare uno o più decreti legislativi, entro il termine diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere alla ricognizione ed al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Dall'attuazione dei decreti di cui al comma 1 non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.
5. Gli enti di ricerca adottano programmi triennali dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato nel rispetto delle risorse a tal fine stanziare nei rispettivi bilanci, sulla base del rapporto tra entrate e spese del personale, che non può essere superiore all'ottanta per cento. I programmi di cui al presente comma sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti.
6. Nel caso in cui le assunzioni sono adottate in violazione del rapporto di cui al primo comma sono nulle di diritto e il trattamento economico corrisposto al lavoratore costituisce la responsabilità patrimoniale in solido tra il responsabile dell'indirizzo amministrativo e il dirigente responsabile della gestione amministrativa.

allegato 3



COMUNE DI AREZZO

INTERVENTO EX ART. 15 DEL REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO

Prot.sez.le

Il Difensore Civico
1024/310.5.06

10 OTT. 2006

Al Sindaco del Comune di Arezzo

Al Presidente del Consiglio Comunale di Arezzo

Al Segretario Generale del Comune di Arezzo

All'Assessore alla Mobilità e Traffico

Al Direttore dell'Ufficio Traffico

Al Comandante della Polizia Municipale

OGGETTO: SOSTA PER PERSONE DISABILI IN STALLI A PAGAMENTO.

Questo Ufficio, dal 2000 ad oggi, è stato più volte investito della questione relativa alla sosta per persone disabili negli stalli a pagamento. Da ultimo, nel 2006, è stata l'AIMS a richiedere l'intervento del Difensore civico (con nota che si allega: All. A), al fine di ottenere dall'Ente un qualche riscontro ad una propria istanza.

La questione è la seguente: il Comune di Arezzo non applica l'interpretazione estensiva dell'art. 7 c.d.s. secondo cui il disabile può occupare gratuitamente, quando non vi sono posti riservati disponibili, altro posteggio libero. Questo Ufficio ha chiesto un parere al Ministero dei Lavori Pubblici (il quale rispondeva con nota del 19.9.2000 che si allega: All. B) e, successivamente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (si veda nota del 21.10.2002 che parimenti si allega: All. C). In entrambi i casi si è affermato che la *ratio* sottesa alle norme del codice della strada e alle successive, contenute nel D.P.R. n. 503 del 24.7.1996, è quella di facilitare la mobilità della persona disabile: ciò implica che debba riconoscersi al disabile la possibilità di occupare gratuitamente posti a pagamento, quando quelli riservati risultano già occupati. Benché il Difensore civico abbia più volte interessato l'Amministrazione comunale del problema (si vedano nota prot. sez. le n. 363/36/5/00 del 29.5.2001 e, da ultimo, nota prot. sez. le n. 327 (310.5.6) del 24.3.2006, che si allega: All. D e E), a tutt'oggi non constano risposte degli organi di governo. Pare a Questo Ufficio che il Comune non possa sottrarsi ad una applicazione estensiva della norma sopra ricordata: è pur vero che l'interpretazione data dai Ministeri interpellati non è stata formalizzata in una circolare, ma è altrettanto indubitabile che una simile interpretazione non necessiti di essere imposta tramite circolare, dal momento che risulta imposta dal dettato costituzionale e dalla tensione, che percorre la Carta costituzionale, a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Peraltro, Questo Ufficio non ignora che una simile interpretazione del disposto del c.d.s., benché animata dalla volontà di tutelare i diritti e gli interessi delle persone disabili, può aprire la strada ad abusi da parte di coloro che sfruttano il contrassegno esposto sulla autovettura anche quando il

disabile non è presente. Il problema risulta comunque ridimensionato, per quanto riguarda l'area ZTL, dalla rilevazione delle infrazioni mediante telecamere. Si auspica infine che l'affrontare una simile questione induca il Comune a ricercare accordi con le ASL, in modo da introdurre un controllo più stretto e più efficace, sul rilascio dei contrassegni.

IL VICE DIFENSORE CIVICO

D.ssa Raffaella Briani
Raffaella Briani



COMUNE DI AREZZO

26 GEN. 2006

Il Difensore Civico

Prot. Sez.le n. 79/55/S/06

Al Comandante della Polizia
Municipale

OGGETTO: Bollino Blu

Con la presente si comunica che è stata presentata una istanza a questo Ufficio da parte di un cittadino che lamenta il fatto che chi ha effettuato l'analisi dei fumi di scarico presso la motorizzazione civile deve comunque richiedere presso esercizi privati il rilascio del bollino blu con ingiustificato aumento di spesa.

Chiedo di conoscere se, effettivamente, chi è in regola con le emissioni degli scarichi deve sostenere una spesa solo per l'acquisto del bollino blu o se è previsto che possa, con l'esibizione della verifica effettuata dalla motorizzazione civile, ottenere "d'ufficio" il rilascio del bollino blu senza ulteriori spese.

Si rimane in attesa di riscontro e si formulano cordiali saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
Dr.ssa Anna Maria Nuti

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DEL COMUNE DI
AREZZO

VIA A. CESALPINO 49

52100 AREZZO

TEL E FAX 0575.295692

NUMERO VERDE 800234340

e-mail difcivico@comune.arezzo.it

COPERTINA FAX

A:

Spett.le
URP Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti

DA:

Difensore civico Comune di Arezzo
Avv. Anna Maria Nuti

OGGETTO: RIFIUTO DEL RILASCIO DEL BOLLINO
BLU DA PARTE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI
AREZZO

DATA: 02.05.06

PAGINE COMPRESA LA PRESENTE : 3

Fax n. 06.41582145

Da approvare Vs. commenti RSVP Da inoltrare


Con la presente comunico che la Motorizzazione civile di Arezzo si rifiuta di rilasciare il bollino blu a chi effettua la analisi dei gas di scarico.
Chiedo di conoscere se questa prassi è legittima.

Allego lettera del direttore dell'Ufficio ambiente del Comune di Arezzo che attesta tale rifiuto.

IL DIFENSORE CIVICO

Avv. Anna Maria Nuti





COMUNE DI AREZZO
AREE TECNICHE

*Area Manutenzione,
Qualità Urbana, Ambiente,
Prevenzione e Protezione
Civile*

**Servizio Ambiente e
Sanità**

Arezzo, 21/04/2006
Prot. 46537/F.6.4.

Al Difensore Civico
Dott.ssa Anna Maria Nuti
Sede

Oggetto: Progetto Bollino Blu Risposta a Vostra nota prot. N. 395(55/5/06)

Nell'accusare ricevuta della richiesta di codesto Ufficio riguardante la problematica sollevata da un cittadino sul mancato rilascio del bollino blu contestualmente alla effettuazione della revisione degli autoveicoli da parte della Motorizzazione Civile, preme specificare quanto segue:

- Il problema risale addirittura alla emanazione della prima normativa istitutiva del bollino blu a livello nazionale. Già in quella sede infatti risultò evidente la mancata applicazione, da parte della Motorizzazione Civile, del dettato della normativa stessa che prescriveva il rilascio del bollino blu unitamente alla certificazione riguardante la revisione biennale.
- Diversi contatti furono presi a suo tempo da questo Ufficio con la Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile che, comunque, ribadì la sua indisponibilità al rilascio di cui sopra.
- Perdurando anche allo stato attuale tale indisponibilità, accertato anche da recenti ulteriori contatti, questo ufficio ha ritenuto necessario di provvedere comunque alla risoluzione del problema, in favore dell'Utenza.
- Diverse ipotesi sono state esaminate (fra le quali quella che prevede il rilascio del bollino blu da parte dell'Amministrazione Comunale stessa, con modalità che ancora non è stato possibile definire, su presentazione del certificato rilasciato dalla Motorizzazione).
- Le recenti difficoltà che si sono presentate relativamente alla necessità di prevedere alcune deroghe alla ordinanza n 263 del 21/02/2006 del Direttore della Polizia Municipale, e la necessità di affrontare prioritariamente tale problematica, hanno fino ad ora ritardato la assunzione di determinazioni al riguardo, determinazioni che dovranno comunque essere assunte nel prossimo futuro.

Si precisa comunque che la Polizia Municipale ha dichiarato che non procederà per il momento all'applicazione di sanzioni nei casi in cui, pur in assenza del bollino blu, possa essere dimostrato l'avvenuto controllo con esito positivo dei gas di scarico dell'autoveicolo in sede di revisione presso la Motorizzazione Civile.






Infine, si ritiene opportuno precisare che l'incongruenza lamentata dall'esponente dipende esclusivamente dalla mancata applicazione della normativa da parte delle sedi provinciali delle Motorizzazioni Civili, incongruenza che non può quindi essere minimamente addebitata alle responsabilità di questa come delle altre Amministrazioni Comunali.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e si porgono i più cordiali saluti.

Per il Direttore del Servizio Ambiente e Sanità
Il Vicario

Dotessa Paola Pancini



Arezzo, 1 agosto 2006
Avv. Anna Maria Nuti
Ufficio del Difensore Civico
SEDE

Oggetto : Attività estrattiva. Reimpiego contributi nel comprensorio di Quarata.

In risposta alla Vs. nota prot.sez.le n. 769 (260.10C.06) in merito al reimpiego dei contributi versati a questo Comune di Arezzo ai sensi dell'Art. 15 della Legge Regione Toscana n. 78/98 si comunica che tali fondi sono stati accantonati in un apposito capitolo di entrata con il quale sarà finanziato un insieme di opere compensative nel comprensorio di Quarata volte alla riqualificazione delle aree e alla riduzione degli impatti ambientali legati all'attività estrattiva.

Cordiali saluti,

Il Direttore dell'Area Opere Pubbliche

Dott. Ing. Enzo Bianchi

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the typed name below it.

Legge Regionale Toscana 3/11/1998 n.78

TESTO UNICO IN MATERIA DI CAVE, TORBIERE, MINIERE, RECUPERO DI AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DI RESIDUI RECUPERABILI.

Articolo 15

Disposizioni sulle autorizzazioni

1. Entro il termine di validità dell'autorizzazione il titolare ha l'obbligo di smantellare e asportare tutti gli impianti di lavorazione, nonché i servizi e le strade di cantiere autorizzati con lo stesso procedimento.
2. La garanzia fideiussoria da prestare prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è commisurata all'ammontare complessivo della perizia di stima definita al punto f) del comma 2 dell'art. 12 e potrà essere svincolata, anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere realizzate.
3. Per l'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 2 il titolare dell'autorizzazione deve versare al Comune un contributo rapportato alla quantità e qualità dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta Regionale nel limite massimo del 10% del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. La Giunta Regionale nello stabilire gli importi unitari fa riferimento all'ammontare medio annuale delle spese che i Comuni devono sostenere per gli interventi e gli adempimenti a cui è destinato il contributo. Il contributo è destinato:
 - a) ad interventi infrastrutturali e a opere di tutela ambientale comunque correlati alle attività estrattive;
 - b) alla realizzazione degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attività di cava, compresa la relativa vigilanza.
 Entro il 30 giugno di ogni anno è versato un acconto rapportato alla metà del volume previsto di materiale da estrarre nell'anno come risultante dagli elaborati di progetto ed, entro il 31 dicembre dello stesso anno, il conguaglio come risultante dagli elaborati di rilievo della cava redatti nello stesso mese.
4. Per l'estrazione di materiali ornamentali di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 2 il titolare dell'autorizzazione deve versare al Comune un contributo rapportato alla quantità e qualità del materiale ornamentale estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal Comune stesso, nel limite massimo del 5% del valore di vendita del materiale. Il Comune, nello stabilire gli importi, fa riferimento all'ammontare medio annuale delle spese che deve sostenere per gli interventi e gli adempimenti a cui è destinato il contributo. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti nel comma 3 ed è versato semestralmente nei modi definiti dal Comune.



**Al Difensore Civico del
Comune di Arezzo**

**Al procuratore Capo della
Procura di Arezzo**

**Alla Regione Toscana
Tutela del Territorio**

Oggetto: Inadempienze alla Legge Regionale 3 Novembre 1998 N 78 – art. 15

Con riferimento alla legge in oggetto si chiede che sia accertato come l'Amministrazione comunale di Arezzo abbia utilizzato i fondi in questione, perché il degrado delle zone limitrofe alle cave, la carente manutenzione di strade, illuminazione, fossati e la mancanza di opere di pubblica utilità, autorizzano i cittadini residenti nelle zone disagiate di Quarata, Campoluci e Patrignone a pensare che i fondi versati dai cavaatori nelle casse del Comune siano stati destinati ad altri scopi.

Grati per l'attenzione, confidiamo in una tempestiva risposta.

Cordiali saluti

Il comitato


"Quarata, un paese da ritrovare"

(Il presidente Paola Parigi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paola Parigi".

allegato 6

Prot.sez.le

**INTERVENTO EX ART.15 DEL REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO**

Al Sindaco del Comune di Arezzo
 Al Presidente del Consiglio Comunale
 All'Assessore alle partecipazioni tecniche e ai servizi ai cittadini
 Ai Capogruppo consiliari

Al Segretario Generale
 Al Direttore di Aisa spa

OGGETTO: raccordo ufficio anagrafe e AISA spa.

VISTE le istanze presentate dai cittadini,
 RITENUTA la competenza del Difensore civico

PREMESSO CHE:

Il Comune di Arezzo è socio di maggioranza di AISA spa. Nonostante lo stretto rapporto sia di natura istituzionale che commerciale esistente tra amministrazione comunale e gestore del servizio, ad oggi, i due enti non sono riusciti a concordare e produrre materiale informativo destinato ai cittadini che accedono all'ufficio anagrafe per acquisire o modificare la propria residenza, per avvertirli che sono tenuti a comunicare i medesimi dati anche ad AISA spa (all.1).

La paradossale incomunicabilità esistente tra ufficio anagrafe e AISA spa produce una ingiusta disparità tra cittadini e gestore del servizio di smaltimento rifiuti. Infatti mentre AISA spa ha accesso ai dati in possesso dell'ufficio anagrafe per effettuare controlli, accertamenti ed irrogare sanzioni e/o interessi di mora per omessa o tardiva comunicazione dei dati da parte dei cittadini, tale accesso diretto ai dati anagrafici non viene utilizzato per facilitare i compiti di denuncia di cui sono onerati gli stessi cittadini. In sostanza l'accesso ai dati anagrafici viene utilizzato da AISA spa solo con effetto di controllo e sanzione verso i propri utenti ma non con finalità agevolative e di semplificazione.

Di questa tipologia di organizzazione del servizio vessatoria e comunque portatrice di ritardi ed inefficienze si sono accorti da tempo molti Comuni, anche più grandi di Arezzo e con una struttura organizzativa molto più difficile da coordinare rispetto a quella di Arezzo.

Il Comune di Firenze, ad esempio, prevede infatti la possibilità per il cittadino di presentare allo sportello dell'anagrafe, contestualmente al cambio di residenza, anche la denuncia per il gestore del servizio rifiuti (all.2).

Solo se il cittadino non è in possesso dei dati richiesti per effettuare immediatamente la denuncia il personale dell'ufficio anagrafe provvede a fornirgli lo stampato per effettuare la denuncia da presentare successivamente a sua cura presso gli uffici del gestore del servizio.

Attività quest'ultima che è l'unica ad essere effettuata presso l'ufficio anagrafe a beneficio dei cittadini del Comune di Arezzo.

Pare inopportuno segnalare i notori obblighi normativi esistenti in capo alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di utilizzare i dati già in loro possesso o di acquisirli

se possesso di altre amministrazioni invece che farli certificare o comunicare dai cittadini. Le norme sulla semplificazione amministrativa sono note a tutti e sono applicabili anche alla amministrazione comunale di Arezzo.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Difensore civico pone all'attenzione di tutte le Autorità in indirizzo la opportunità di verificare la operatività dei rapporti ufficio anagrafe-AISA spa al fine di verificare se le procedure utilizzate da altri Comuni per semplificare i rapporti con i cittadini siano applicabili anche nel nostro Comune. In ipotesi, solo se le procedure di comunicazione diretta dei dati in occasione del cambio di residenza siano per qualche motivo a questo ufficio sconosciute inattuabili nel Comune di Arezzo, si chiede alle Autorità in indirizzo almeno di verificare il motivo della mancata predisposizione di idoneo materiale informativo da parte di AISA spa da esibire nei locali dell'ufficio anagrafe per rendere oggettiva la comunicazione ai cittadini-utenti dell'obbligo di provvedere a comunicare i dati relativi alle variazioni di residenza anche ad AISA spa.

Arezzo,

allegati c.s.

IL DIFENSORE CIVICO

Avv. Anna Maria Nuti





COMUNE DI AREZZO

Il Difensore Civico

Prot.sez.le 24/882/20/3

19 GEN. 2006

Al Direttore Generale di AISA SPA

Oggetto: collegamento ufficio anagrafe – Aisa spa

Pregiatissimo direttore,

Le scrivo per tentare di risolvere una vecchia e kafkiana questione.

Da anni questo ufficio chiede ad AISA SPA di voler apporre presso l'ufficio anagrafe un cartello che ricordi ai cittadini che effettuano cambi di residenza la necessità di comunicare il trasferimento anche ad AISA SPA (ovviamente con il fine di evitare omissioni sanzionabili a carico dei cittadini).

Se ritiene che sia opportuno fornire questo tipo di informazione alla vostra utenza ed se AISA è in grado di produrre l'elaborato grafico, questo ufficio provvederà a garantirne l'apposizione nei locali dell'ufficio anagrafe.

Il suo intervento potrebbe interrompere con un esito positivo un irrealistico carteggio sulla questione che da oltre tre anni triangola Aisa spa, ufficio anagrafe e difesa civica.

Cordiali saluti,

IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Avv. Anna Maria Nuti



COMUNE DI AREZZO


Area Affari Generali

Servizi Demografici
ed Elettorali

Anagrafe

Prot. Gen. N. 7853 P 07

AREZZO 20/01/2006



AL DIFENSORE CIVICO
Avv. NUTI Anna Maria

SEDE

Come già anticipato telefonicamente, si conferma che questo Ufficio provvede sempre a comunicare verbalmente all'utenza che immigra in questo comune e/o denuncia cambi di abitazione all'interno del territorio comunale che è obbligatorio fare medesima denuncia all'AISA spa e viene consegnato lo stampato predisposto che si trova, comunque, in una cassetta, ben in vista sopra il bancone allo sportello.

Gli operatori dello sportello stesso dichiarano che quasi sempre il cittadino risponde di aver già provveduto e comunque di essere a conoscenza di questo obbligo.

Si notizia che la società AISA SPA non ha mai fornito alcun cartello informativo se non un certo numero degli stampati, formato A4, sopra citati, che l'ufficio provvede, al bisogno, a fotocopiare affinché siano sempre disponibili per l'utenza.


Si allega copia della comunicazione fatta precedentemente sullo stesso argomento.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ANAGRAFE

(Petichecci Piera)

VISTO IL DIRETTORE
Rag. Belloni Gabriella



COMUNE DI AREZZO

3 OTT. 2005

Prot.sez.le 861 (882.163)

e p.c.
Al Presidente di Aisa spa
Al Direttore dell'Ufficio Anagrafe
Al Direttore dell'ufficio partecipazioni

Oggetto: collegamento ufficio anagrafe – Aisa spa

Allego alla presente la comunicazione pervenuta a firma del dirigente amministrativo di AISA spa con il quale si sollecitano, come già fatto svariate volte dal 2004 ad oggi, la adeguata informazione dei cittadini circa la necessità di comunicare anche ad AISA spa le variazioni anagrafiche nel territorio servito dalla azienda.

E' certo che , ad oggi, anche la apposizione di semplici cartelli informativi, redatti non in un foglio formato a4 ma con una grafica leggibile e di immediata comprensione, più volte sollecitati da questo ufficio non sono stati apposti.

E' chiaro che, ove gli stessi fossero stati già forniti da Aisa spa , dovrebbero opportunamente essere esposti al pubblico. Qualora non fossero stati già forniti è Aisa spa che dovrebbe provvedere a sanare la evidente sua inadempienza.

Si chiede pertanto al direttore dell'ufficio partecipazioni di voler verificare, se lo ritiene opportuno. se vi è stata , in tutti questi anni. inadempienza e da parte di chi.

Cordiali saluti,


IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE
Avv. Anna Maria Nuti

aisa

Impianti e Servizi Ambientali S.p.A.

Prot. n° 5105

Arezzo, 07.09.2005



Spett.le
COMUNE DI AREZZO
Piazza della Libertà, 1
52100 AREZZO

c.a. Ufficio Partecipazioni
Dott. Giuseppe Bassi

p.c. COMUNE DI AREZZO

Ufficio del Difensore Civico
Via Cisalpino, 49
52100 Arezzo

Al Direttore Ufficio anagrafe


OGGETTO: Denunce ai fini del pagamento della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

In riferimento alla lettera datata 25.07.2005 Prot. Gen.le n°88.043/A.14.08/2005 avente ad oggetto la richiesta di informazioni circa l'iscrizione e variazione nei registri anagrafici del Comune di Arezzo e mancata denuncia di variazione utenza A.I.S.A. S.p.A., alla presente si allegano copie delle lettere inviate negli esercizi precedenti con le quali l'Azienda rinnovava l'impegno affinché l'utenza, in occasione di variazioni anagrafiche, fosse adeguatamente informata sugli adempimenti da svolgere nel caso di nuove iscrizioni o variazioni anagrafiche ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa di igiene urbana.

Ad ogni modo questa Società si attiverà nuovamente per chiedere l'apposizione di cartelli informativi presso gli uffici comunali dell'Anagrafe.

Ricordando che per ogni ulteriore chiarimento è a disposizione il nostro Ufficio Utenti posto in Via Trento e Trieste 163 (tel. 0575/359666), aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 ed il Martedì e Giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30, porgiamo distinti.

Il Dirigente Amministrativo
(Dott. U. Dini)



COMUNE DI AREZZO

Il Difensore Civico

05 AGO. 2005

Prot.sez.le 705/222/16.3

e p.c.

Al Presidente di AISA SPA
Al Direttore dell'Ufficio Anagrafe
Al Direttore dell'Ufficio Tributi
Al Direttore dell'Ufficio partecipazioni

OGGETTO: collegamento ufficio anagrafe – Aisa spa

Con la presente trasmetto la lettera inviata dal Direttore dell'Ufficio partecipazioni in merito alla annosa questione relativa alla opportunità di provvedere a fornire idonea informativa agli utenti circa l'obbligo di comunicare, in caso di cambio di residenza, anche ad AISA spa la variazione per evitare di incorrere in sanzioni o pagamenti superiori al dovuto.

Tale informativa potrebbe essere effettuata con mezzi semplici ed economici come cartelli affissi nei locali dell'ufficio anagrafe e ben visibili dall'utenza.

In attesa di conoscere se gli uffici, che ci leggono per conoscenza, dal 2003 ad oggi hanno eventualmente già provveduto a dare seguito alle numerose lamentele degli utenti, formulo cordiali saluti,

IL DIFENSORE CIVICO
Dr.ssa Anna Maria Nuti



COMUNE DI AREZZO

Prot. Gen.le 88.043/A.14.08/2005



Al Presidente Aisa s.p.a
Al Direttore Ufficio Anagrafe
Al Direttore Ufficio Tributi

E p.c.

Al Difensore Civico del Comune di Arezzo
Al Direttore Area Finanziaria

Oggetto: iscrizione e variazione nei registri anagrafici del Comune di Arezzo e mancata denuncia variazione utenza AISA s.p.a. Precisazioni e richiesta informazioni.

In riferimento alla nota del Difensore Civico prot. 268-882-16-03 del 19/07/2005, che si allega, con la quale ci viene trasmessa l'istanza di cui all'oggetto, con la presente preme precisare che le specifiche competenze dell'Ufficio scrivente non attengono ai rapporti di utenza, ma ai soli rapporti societari e di servizio che derivano dalla qualità di socio rivestita dal Comune nelle società a partecipazione pubblica.

Tanto premesso, nell'ambito del citato rapporto di servizio, con la presente siamo a richiedere al Gestore del Servizio di igiene urbana, informazioni circa le modalità ad oggi adottate dalla società per informare l'utenza circa l'obbligo di comunicazione della variazione di anagrafe.

Si trasmette inoltre l'istanza di cui all'oggetto agli Uffici comunali in indirizzo al fine delle opportune verifiche ed eventuali valutazioni, per quanto di competenza, circa l'attivazione di idonei meccanismi informativi, come proposti dal Difensore Civico.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento si inviano i più cordiali saluti

Arezzo 25 Luglio 2005

IL DIRETTORE DELEGATO
(Dr. Giuseppe Bassi)



COMUNE DI AREZZO

Il Difensore Civico

11 MAG. 2004

Prot. sez. le 530 (882.16.3)

Al Direttore dell'Ufficio Controllo
di gestione, organizzazione e partecipazioni
Dr. Daniele Rossi

OGGETTO : Iscrizione o variazione nei registri anagrafici del Comune di Arezzo e mancata denuncia variazione utenza AISA SPA

Con la presente chiedo di poter avere una risposta, anche telefonica, in merito alla istanza allegata. Faccio presente che ormai sono numerose le istanze che segnalano la mancanza di idonea informazione dell'obbligo di comunicare le variazioni anagrafiche oltre che al Comune di Arezzo anche ad AISA s.p.a.

Tale mancanza di informazioni comporta danni per i cittadini che si vedono recapitare richieste di pagamento di TARSU aggravate da sanzioni ed interessi.

Abbiamo anche proposto all'Ufficio Anagrafe di posizionare idonei cartelli nei propri uffici che segnalino tale necessità ai cittadini.

Abbiamo necessità di fornire ai cittadini che hanno presentato ricorso a questo ufficio una risposta in merito alla attività che eventualmente l'ufficio controllo di gestione intende porre in essere per eliminare il disservizio segnalato.

Cordiali saluti,

IL DIFENSORE CIVICO
dr.ssa Anna Maria Nuti

aisa

Impianti e Servizi Ambientali S.p.A.

Prot. n. 2634

Arezzo, 23 aprile 2004

Spett.le
Comune di Arezzo
Ufficio del Difensore Civico
Via Cesalpino, 49
52100 AREZZO

e p.c. Direttore Ufficio Controllo di
Gestione e Partecipazioni
Dott. Daniele Mario Rossi

Direttore Ufficio Servizi Demografici
Rag. Gabriella Belloni

Oggetto: Denunce di utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

In riferimento alla lettera prot. sez.le n. 338 del 24 marzo 2004, desideriamo richiamare la nostra precedente replica dell'11 nov. 2003; prot. 6951 con la quale A.I.S.A. S.p.A. si era impegnata ad ulteriori invii di modulistica e a una maggior diffusione di informazioni utili all'utenza nel caso di nuove iscrizioni o variazioni anagrafiche ai sensi degli articoli 14,15 e 16 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa di igiene urbana. Se nonostante l'impegno profuso, permangono tuttora lamenti di utenti non adeguatamente informati in occasione di variazioni anagrafiche, questa società si attiverà per ulteriori contatti con il Direttore dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Arezzo per chiedere l'apposizione di cartelli informativi, oltre alla consegna dei moduli di A.I.S.A. S.p.a. per le denunce e variazioni che non avvengono d'ufficio con la variazione anagrafica e che l'utente è tenuto a comunicare a questa Società.

L'occasione ci è grata per ricambiare cordiali saluti.

Il Direttore
(Ing. Antonio Monticini)




aisa

Impianti e Servizi Ambientali S.p.A.

Prot. n° 6951

Arezzo, 11 novembre 2003

Spett.le
COMUNE DI AREZZO
Ufficio Difensore Civico
Via Cesalpino, 49
52100 AREZZO



Dott.ssa G. Belloni
Direttore Ufficio Servizi
Demografici ed elettorali
del Comune di Arezzo

OGGETTO: Denunce di utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Con riferimento alla lettera prot. n° 916 del 30.09.2003 con cui viene segnalato anche a questa società di gestione l'esposto della Sig.ra Luisella Pecorari a riguardo della mancata informazione nei confronti dei nuovi utenti del servizio di igiene urbana all'atto della loro iscrizione anagrafica nel comune di Arezzo, per quanto di ns. competenza si esprime rammarico per l'accaduto.

In qualità di soggetto concessionario del servizio di igiene urbana per conto del Comune di Arezzo e quindi titolare dell'applicazione della tariffa-corrispettivo della gestione del servizio stesso in tale comune, questa società si attiverà per ulteriori invii di modulistica presso tutti gli uffici comunali interessati, unitamente alla più ampia diffusione di ogni informazione utile da dare all'utenza nel caso di nuove iscrizioni o di variazione delle iscrizioni anagrafiche.

Ricordando che per ogni ulteriore chiarimento è a disposizione il nostro Ufficio utenti di Via Trento e Trieste 163 (tel. 0575/359666), aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Ing. A. Monticini)



Comune di Arezzo

Ufficio Difensore Civico
Via Eusepiano, 49 - Tel. 0575 295692

E-Mail: difcivico@notz.it

Arezzo, li. 30.09.03.

Prot.sez.le 916, (882.16.3)

Spett.le Aisa s.p.a.

Al Direttore dell'Ufficio
Controllo di Gestione,
Organizzazione e partecipazioni.
Dr. Rossi Daniele

E p.c.

OGGETTO : iscrizione nei registri anagrafici del Comune di Arezzo e mancata denuncia variazione utenza AISA s.p.a.

Con la presente comunico che è pervenuta a questo Ufficio una istanza da parte della sig.ra Luisella Pecorari che lamenta il fatto che al momento della iscrizione nelle liste anagrafiche del Comune di Arezzo non è stata avvertita che avrebbe dovuto procedere ad autonoma denuncia della nuova utenza ad AISA s.p.a..

In altri Comuni, come quello di sua precedente provenienza, al momento della denuncia di variazione della residenza viene effettuata contestualmente la variazione anche ai fini della riscossione della TARSU.

Nel Comune di Arezzo, dove AISA s.p.a. risulta essere una società partecipata dal Comune stesso, non solo non avviene tale automatica iscrizione ai fini TARSU, ma il cittadino non viene neppure avvertito dallo sportello anagrafe della necessità di provvedere alla comunicazione della nuova iscrizione ad AISA s.p.a.

La mancata comunicazione comporta penali gravose per il cittadino che appaiono difficilmente giustificabili ove si consideri la facilità con cui gli enti in oggetto sono in grado di scambiarsi continuamente dati anagrafici ai fini degli accertamenti.

In attesa di riscontro si formulano cordiali saluti,

IL DIFENSORE CIVICO
Dr.ssa Anna Maria Nuti

ANAGRAFE

Cambio di Residenza

(Iscrizione con provenienza dall'estero o da altro Comune)

Nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto, l'Ufficio di Via dei Leoni sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 13,00, dal lunedì al venerdì. Sarà chiuso il giovedì pomeriggio e il sabato. Lunedì 14 agosto l'ufficio sarà chiuso per l'intera giornata.

Ufficio ANAGRAFE
Responsabile Alessio Sacchetti
Indirizzo Via dei Leoni, n. 5
Telefono 055 – 2768249 / 2768352 / 2768088
Fax 055 2616903 / 2768093
Orario apertura Da Lunedì a Sabato ore 8,30 - 13,00;
 il Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 18,30.*

**(Per limitare il tempo di attesa si consiglia la fascia oraria 8,30/10,00)*

Altre sedi: **Tali dichiarazioni anagrafiche possono essere effettuate solo presso l'Ufficio Anagrafe - Palazzo Vecchio, Via dei Leoni n.5.**

Erogazione del servizio: Cambio di residenza: Per residenza si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente. Il relativo cambio riguarda tutti coloro che, provenienti da altro Comune o dall'estero, trasferiscono la propria residenza nel Comune di Firenze. Occorre recarsi personalmente presso l'Ufficio anagrafico con un documento di identità valido.

Requisiti: La dichiarazione deve essere resa da un componente maggiorenne del nucleo familiare entro 20 giorni dall'avvenuta variazione, su un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto Centrale di Statistica, fornito all'Ufficio Anagrafe. Nel caso in cui il trasferimento di abitazione avvenisse presso un nucleo familiare già residente, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche da un componente maggiorenne di tale nucleo familiare quale presa d'atto dell'iscrizione.

Documentazione: I cittadini che provvedono al cambio di residenza da un altro Comune o dall'estero, dovranno presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe, via dei Leoni n.5: con un documento di identità valido e muniti dei dati della patente e dei numeri della targa dei veicoli posseduti (autoveicoli, motocicli, ciclomotori, rimorchi, ecc.), per ogni componente il nucleo familiare che si trasferisce, in quanto con la variazione di residenza si provvede anche alla denuncia del trasferimento di indirizzo per la patente e per la carta di circolazione dei veicoli dei componenti la famiglia.

Cittadini stranieri: Oltre ai documenti sopra indicati devono presentare anche **il permesso di soggiorno valido** per tutti coloro che si iscrivono.

Contestualmente al cambio di residenza è possibile rilasciare la denuncia per la T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale) purchè il dichiarante sia l'intestatario della tassa, cioè deve poter firmare la denuncia.

Inoltre è necessario disporre dei seguenti dati:

- Codice fiscale;
- Superficie dei locali che devono essere tassati : abitazione, garage, cantina, posto auto

scoperto;

- La data a partire dalla quale i locali sono stati occupati o detenuti.

In mancanza di tali dati verrà consegnato all'interessato lo stampato per la denuncia, che potrà essere restituito debitamente compilato: presso gli Uffici della Quadrifoglio S.P.A. – Ufficio T.I.A. Via Bibbiena, 13 - 50142 Firenze, entro 60 giorni, oppure in P.za Madonna della Neve n.1 o presso tutte le sedi U.R.P. (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico).

Costo del Servizio: Tali dichiarazioni sono esenti da tasse o diritti.

Note: La relativa registrazione del cambio di residenza sarà effettuata in seguito all'esito positivo degli accertamenti, eseguiti nei termini previsti dalla normativa vigente e avrà decorrenza dalla data della dichiarazione dell'interessato.

N.B.: Solo per gravi motivi (malattia, invalidità, ecc.) è possibile procedere all'iscrizione anagrafica al domicilio dell'interessato. Per questo tipo di servizio vedi la voce *Interventi domiciliari e pensioni*.

Allo scopo di semplificare la procedura di iscrizione sono stati inseriti IN RETE:

1. la **copia della richiesta di iscrizione anagrafica**, che può essere compilata nell'Ufficio al momento dell'adempimento,
2. il **modello per la variazione di indirizzo sulla patente e veicoli posseduti** (in doppia copia)
3. il collegamento alle informazioni e alla stampa del modello T.I.A.: www.tariffa-tia.info

Attenzione: Note al modello n.2:


Il modello per la variazione dell'indirizzo sulla patente e sui libretti di circolazione deve essere compilato e consegnato in doppia copia per ogni componente il nucleo familiare che si trasferisce e che sia in possesso di patente di guida e/o intestatario di carta di circolazione.

Non devono riempire il modello per la variazione dell'indirizzo sulla patente e i veicoli posseduti, gli intestatari di autobus, di veicoli destinati al trasporto delle cose con massa complessiva superiore a 6 tonnellate, i taxi e i veicoli adibiti al noleggio con conducente. (va comunque riempito per la patente). Per l'aggiornamento di tali carte di circolazione dei veicoli è infatti necessario rivolgersi presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile - Via Lucchese n.160/a -Sesto Fiorentino (Firenze)- tel.30681.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla Direzione Servizi Demografici - dalle ore 11 alle ore 13,30- tel. 055 - 2768088.

Pagina a cura di Leonardo Ancillotti Data di verifica/aggiornamento: 30-06-2006

allegato 7



COMUNE DI AREZZO

Il Difensore Civico

INTERVENTO EX ART. 15 DEL REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO

Prot.sez.le 993) 231.20.06

20 SET. 2006

Al Sindaco del Comune di Arezzo

Al Presidente del Consiglio Comunale di Arezzo

Al Segretario Generale del Comune di Arezzo

Al Direttore generale dell'AISA S.p.A.

OGGETTO: INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART. 24 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI.

Si è rivolta a Questo Ufficio la Sig.ra Silvia Marconi, erede di Fusai Anselma, chiedendo la rideterminazione di quanto da Lei dovuto a titolo di tariffa rifiuti per l'anno 2005, poiché l'importo è stato commisurato – all'esito di un accertamento d'ufficio – ad una superficie di 115 mq., mentre la superficie dell'immobile in questione è pari a 36 mq. (come risulta dalla documentazione catastale prodotta dalla stessa Sig.ra Marconi all'AISA). Alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'Ufficio, l'AISA ha in un primo momento risposto sostenendo la correttezza del proprio operato alla luce dell'art. 16, c. 6, del Regolamento (All. A). L'Ufficio ha dunque sollecitato AISA ad esporre in che modo sia giunta a determinare la superficie sulla cui base calcolare la tariffa (All. B): la sensibile discrepanza tra il dato reale ed il dato risultante dall'accertamento d'ufficio, a parere dell'Ufficio, deve essere giustificata; e ciò proprio alla luce del fatto che il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti dedica alla fase dell'accertamento e controllo uno specifico articolo (l'art. 24) ed indica specifiche procedure ed attività da porre in essere a tal fine in un preciso ordine sequenziale. Dalla lettura di quest'ultima disposizione pare infatti evincersi che: a) in primo luogo, il gestore effettua l'accertamento mediante l'accesso alle banche dati del Comune ed agli atti acquisiti presso uffici pubblici. In tal senso depone anche l'art. 43, c. 2, d.p.r. n. 445/00. b) In secondo luogo, ai fini del controllo dei dati, il gestore può richiedere la collaborazione dell'utente. c) In caso di mancata collaborazione, può procedere all'accertamento d'ufficio avvalendosi di presunzioni semplici (le quali, per espresso disposto codicistico, devono essere gravi, precise e concordanti). d) **Qualora non sia possibile altrimenti** (e dunque solo come *extrema ratio*), il gestore può procedere alla determinazione della superficie nella misura pari alla media delle superfici presenti nella banca dati della tariffa.


AISA ha risposto sostenendo di aver richiesto più volte ed infruttuosamente la collaborazione dell'utente. Alla mancata collaborazione dello stesso, è seguito, dopo sette mesi dall'invio della

prima comunicazione, l'inserimento d'ufficio con la determinazione della superficie in misura pari alla media delle superfici presenti nella banca dati della tariffa e relative ad un nucleo familiare con numero di componenti identico a quello in esame (All. C). AISA ha dunque ribadito la correttezza del proprio operato, anche alla luce dell'art. 24 del Regolamento, dal momento che "il Regolamento...usa sempre il termine "può", dando quindi la possibilità al soggetto gestore di ricorrere indistintamente e senza ordine sequenziale alle varie procedure di accertamento".

Questo Ufficio non condivide una simile interpretazione. In particolare, si ritiene che la mancata collaborazione dell'utente non autorizzi l'inserimento d'ufficio con la determinazione della superficie in misura pari alla media delle superfici presenti nella banca dati. La collaborazione dell'utente infatti **può** essere richiesta "al fine del **controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio**". Ciò significa che essa risulta **accessoria** rispetto ad un accertamento che ha il suo punto di snodo fondamentale nel collegamento tra AISA, le amministrazioni pubbliche e gli altri gestori di pubblici servizi (collegamento prefigurato anche nel dpr n. 445/00). E' peraltro ovvio che l'accertamento d'ufficio debba tendere all'accertamento dei dati fattuali reali e che dunque il ricorso ad un accertamento presuntivo si configuri come eccezionale (ed infatti il Regolamento stabilisce che l'inserimento d'ufficio nel modo anzidetto debba avvenire solo "**qualora non sia possibile altrimenti**"). Né l'accertamento d'ufficio effettuato con simili modalità può essere utilizzato quale sanzione per la mancata collaborazione dell'utente (che è separatamente sanzionata con l'applicazione di una penalità pari ad euro 50). Siamo dunque a richiedere perché AISA non proceda all'accertamento d'ufficio mediante acquisizione di dati, atti e notizie presso pubblici uffici (sfruttando ad esempio il collegamento con l'anagrafe tributaria), come imposto dal Regolamento e dalla normativa vigente, prima di procedere all'accertamento presuntivo nei termini anzidetti, tanto più che, se è vero che la collaborazione dell'utente potrebbe rendere l'accertamento più veloce e preciso, è altrettanto indubbio che l'applicazione della sanzione per la mancata collaborazione può servire a coprire i costi del ricorso agli atti, dati e notizie detenuti o acquisiti presso uffici pubblici.

IL VICE DIFENSORE CIVICO

Dr.ssa Raffaella Briani




aisa

Impianti e Servizi Ambientali S.p.A.

Prot. n° 7314

Arezzo, 31.07.2006



Spett.le
COMUNE DI AREZZO
Ufficio Difensore Civico
Via Cesalpino, 49
52100 AREZZO

OGGETTO: Tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Utenza intestata eredi di Fusai Anselma


In riferimento alla lettera datata 19.07.2006 Prot. n.734/731.20.06 e al successivo fax integrativo del 25.07.2006 Prot. n.757/731.20.06, avente ad oggetto la richiesta di rideterminare l'importo della tariffa dovuta dalla Sig.ra Marconi Silvana relativamente all'utenza n°A0019284 posta in Loc. Pomaio, 8, si ricorda che la tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ex art. 49 del Decreto Leg.vo n° 22/97 è determinata annualmente dal Comune di Arezzo in base al D.P.R. n° 158/99 ed è applicata da questa Società in qualità di soggetto gestore del servizio, in conformità di quanto espressamente disposto in materia dal vigente Regolamento del Comune di Arezzo.


Quest'ultimo, all'art.16 comma 6 stabilisce che "Le variazioni delle condizioni di assoggettabilità, ...(omissis)..., imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie, producono i loro effetti, ai fini dall'applicazione della tariffa: a) ...(omissis)... ; b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa."

Da un controllo effettuato nella nostra banca dati e come già riportato nella nostra precedente lettera del 18.05.2006 prot. 3017, in data 04.02.2006, a seguito della dichiarazione dati del 18.01.2006 presentata dalla Sig.ra Marconi, è stata variata la superficie dai 115 mq presunti d'ufficio, a 36 mq rilevati da planimetria, con conseguente ricalcolo degli importi tariffari dovuti nel rispetto delle decorrenze dettate sopra richiamato art.16 del Regolamento comunale. Pertanto, si ritengono corrette le fatture emesse all'utenza in oggetto.

Ricordando che per ogni ulteriore chiarimento è a disposizione il nostro Ufficio Utenti posto in Via Trento e Trieste 163 (tel. 0575/359666), aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e il Martedì e Giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30, porgiamo distinti saluti.

Il Dirigente Amm.vo
(Dott. U. Dini)





COMUNE DI AREZZO

Il Difensore Civico

08 AGO. 2006

Prot. sez. le n. *823/731.20.06*

Spett.le AISA S.p.A.
Via Trento e Trieste n. 163
52100 AREZZO

e p.c.

All'Assessore alle Partecipazioni
SEDE

Sig. Silvana Marconi
Via B. di Ser Gorello n. 37/2
52100 AREZZO

OGGETTO: UTENZA INTESTATA EREDI DI FUSAI ANSELMA. RIF. VS. NOTA PROT. N. 7314 DEL 31.7.2006.

In relazione a Vs. nota specificata in oggetto siamo a rilevare quanto segue.

A Questo Ufficio pare che nella fattispecie, prima di invocare l'applicazione dell'art. 16, c. 6, del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, Codesta Azienda dovrebbe motivare ed esplicitare in che modo è giunta a determinare la superficie sulla cui base calcolare l'ammontare della tariffa. Dalle risultanze catastali, prodotte dalla Sig.ra Marconi all'inizio del 2006, Codesta Azienda ha potuto constatare che la quota parte di sua proprietà è pari a mq. 36 (e non già ad oltre mq. 100, come da Codesta Azienda accertato d'ufficio). Una simile discrepanza tra il dato reale e documentato (mq. 36) ed il dato risultante dall'accertamento d'ufficio (oltre mq. 100) deve, ad avviso di Questo Ufficio, essere motivato; e ciò proprio alla luce del fatto che il Regolamento dedica alla fase dell' "accertamento e controllo" uno specifico articolo ed indica specifiche procedure ed attività da porre in essere a tal fine secondo una precisa sequenza.



COMUNE DI AREZZO

Il Difensore Civico

L'art. 24 del citato Regolamento prevede infatti, in primo luogo, che Codesta Azienda, al fine dell'applicazione della tariffa, può "accedere alle banche dati del Comune" e "utilizzare atti acquisiti presso uffici pubblici". Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all'utente o al proprietario dei locali motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente, l'aggiornamento delle banche dati per il calcolo della tariffa può essere effettuato in base a presunzioni semplici; mentre resta salva la facoltà per il gestore, **qualora non sia possibile altrimenti**, di determinare le superfici delle utenze domestiche in misura pari alla media delle superfici presenti nella banca dati della tariffa e relative ad un nucleo familiare con numero di componenti identico a quello in esame.

Da tutto ciò si evince che: A) in primo luogo, il gestore effettua l'accertamento mediante accesso alle banche dati del Comune ed atti acquisiti presso uffici pubblici (tra cui rientra, indubitabilmente, il catasto). In questo senso depone anche l'art. 43, c. 2, dpr445/00.B) In secondo luogo, ai fini del controllo dei dati, **può richiedere la collaborazione dell'utente**. C) In caso di mancata collaborazione, **può procedere** all'accertamento d'ufficio avvalendosi di presunzioni semplici (le quali, a norma dell'art. 2729 C.C., devono essere **gravi, precise e concordanti**). D) **Qualora non sia possibile altrimenti**, il gestore può procedere alla determinazione della superficie nella misura pari alla media delle superfici presenti nella banca dati della tariffa.

Alla luce dei dati normativi citati e della notevole discrepanza sopra evidenziata tra i dati desunti d'ufficio e quelli documentati, siamo a richiedere in che modo Codesta Azienda abbia proceduto alla determinazione della superficie di proprietà della Sig.ra Marconi. Infatti, se è pur vero che la mancata collaborazione dell'utente non deve costituire intralcio alle attività di recupero di quanto da lui dovuto a titolo di tariffa, la stessa non può nemmeno costituire il pretesto per esigere somme non dovute (e non dovute *ab origine*). Ciò trova conferma nel fatto che il più volte citato art. 24 indica una serie di modalità e canali mediante i quali l'Azienda può giungere a determinare la (reale) superficie da assoggettare a tariffa.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro e si porgono cordiali saluti.


IL VICE DIFENSORE CIVICO

Dr.ssa Raffaella Briani

aisa

Impianti e Servizi Ambientali S.p.A.

Prot. n° 5445



Arezzo, 9 settembre 2006

Spett.le
COMUNE DI AREZZO
Ufficio Difensore Civico
Via Cesalpino, 49
52100 AREZZO

OGGETTO: Tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Utenza intestata eredi di Fusai Anselma.

In riferimento alla Vs. lettera Prot. n° 823/731.20.06 del 08.08.2006 avente ad oggetto l'utenza n° A0019284 sita in Loc. Pomaio, 8 intestata a Eredi di Fusai Anselma, è qui il caso di richiamare tutti i passaggi procedurali che hanno interessato l'utenza in oggetto, al pari di quanto normalmente avviene nei confronti di tutti gli altri utenti, domestici e non domestici, in obbligo al vigente Regolamento del Comune di Arezzo per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e al principio di imparzialità e uguaglianza:

- 1) In data 30.09.2004 veniva inviata all'utente una lettera con la quale veniva segnalato che a seguito di controlli nella banca dati non risultavano denunciati i locali siti in Loc. Pomaio n° 8, per cui l'utente veniva invitato a regolarizzare la sua posizione entro quindici giorni. Nella stessa lettera l'utente veniva chiaramente informato che, come dispone il vigente Regolamento comunale in materia, in caso di mancata collaborazione l'inserimento della sua posizione in banca dati sarebbe stato effettuato d'ufficio.
- 2) Non avendo ricevuto alcuna risposta, in data 16.11.2004 veniva inviata all'utente una lettera raccomandata r.r., con invito a regolarizzare la sua posizione nel termine di dieci giorni dal ricevimento. Anche con questa lettera si rendeva noto all'utente che in caso di mancata collaborazione l'inserimento della sua posizione in banca dati sarebbe stato effettuato d'ufficio.
- 3) In data 10.02.2005 perveniva una lettera della Sig.ra Marconi Silvana in cui l'utente "...contesta il Vostro diritto all'esazione di quella che sarebbe a tutti gli effetti semplicemente una imposta, che codesta azienda non ha la potestà di applicare". Segue un'elencazione delle motivazioni a sostegno della contestazione suddetta, dopo di che la lettera così prosegue "...Per le motivazioni di cui sopra mi rifiuto di pagare salvo il caso che...", segue un elenco di richieste di servizi di igiene ambientale. La lettera termina quindi con "...Mi farò parte attiva per organizzare tra la gente del posto una corale protesta e la disubbidienza fiscale contro questa insulsa pretesa."

aisa

Impianti e Servizi Ambientali S.p.A.


- 4) In data 12.03.2005, rispondendo alla lettera di cui al precedente punto 3), venivano ricordati all'utente gli obblighi del Regolamento comunale di Arezzo che sottendono l'applicazione della tariffa rifiuti. Nuovamente l'utente veniva invitato ad effettuare le dovute comunicazioni al fine di regolarizzare la propria posizione in banca dati.
- 5) Non ricevendo alcuna comunicazione da parte dell'utente, in data 05.05.2005 l'utenza in oggetto è stata inserita d'ufficio in banca dati della tariffa, con l'aggravio delle penali stabilite dal Regolamento comunale di Arezzo.
- 6) In data 02.07.2005 è stata emessa la fattura n° 87546, comprensiva anche del recupero della tariffa per le annualità pregresse.
- 7) successivamente, a seguito di documentazione ricevuta in data 26.04.2006 dall'Ufficio del Difensore Civico, è stata provveduto a variare la superficie imponibile, dai 115 m2 assegnati d'ufficio, ai 36 m2 desunti dalla planimetria.
- 8) In data 18.05.2006, con lettera prot. 3017, l'azienda ha dato riscontro alla richiesta di conoscere gli importi tariffari dovuti per l'intero anno 2006.
- 9) In data 25.07.2006, per mezzo del Difensore Civico, è stato richiesto dall'utente di rideterminare l'importo tariffario a seguito della variazione di superficie comunicata con la precedente nota del 26.04.2006.
- 10) Con lettera del 31.07.2006, è stata data risposta informando circa gli estremi regolamentari applicati per i quali i conteggi di tariffa con le relative decorrenze, portano ad una corretta emissione delle fatture all'utenza in oggetto.

Da quanto sopra esposto appare evidente che tra l'invio della prima comunicazione (30.09.2004) e l'inserimento dell'utenza in banca dati (05.05.2005) sono intercorsi ben sette mesi, durante i quali l'utente è stato più volte avvertito della procedura d'inserimento d'ufficio che l'azienda avrebbe dovuto applicare, quale soggetto gestore per conto del Comune di Arezzo, nel caso in cui l'utente non ottemperasse ai suoi obblighi. Procedimento espressamente previsto dall'art. 24 del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, dove viene data facoltà al soggetto gestore di attivare varie procedure di accertamento e controllo. A tal proposito si evidenzia che il Regolamento suddetto usa sempre il termine "...può...", dando quindi la possibilità al soggetto gestore di ricorrere indistintamente e senza ordine sequenziale alle varie procedure di accertamento.

Attesta la procedura esperita anche nel caso di specie, in conformità dell'art. 24 del Regolamento comunale in materia, e tenuto conto delle tre lettere con cui l'utente è stato più volte invitato a regolarizzare la propria posizione e all'inserimento d'ufficio con la determinazione della superficie in misura pari alla media delle superfici presenti nella banca dati tariffa e relative a un nucleo familiare con numero di componenti identico a quello in esame, nonché delle decorrenze di variazione delle condizioni di assoggettabilità imputabili alla diminuzione della superficie dettate dall'art. 16 dello stesso Regolamento, si ritengono corrette le fatture emesse all'utenza in oggetto.

Ricordando che per ogni ulteriore chiarimento è a disposizione il nostro Ufficio utenti di Via Trento e Trieste 163 (tel. 0575/359666), aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30, porgiamo distinti saluti.

Il Dirigente Amm.vo
(Dott. U. Dini)





COMUNE DI AREZZO

Il Difensore Civico

Prot. sez. le n. *923/922.81.06*

29 AGO. 2006

Dr.ssa Donatella Frullano
Ausl 8 Arezzo
S.E.R.T.
Via Fonte Veneziana 17
52100 Arezzo

e per opportuna conoscenza

Al Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Arezzo
Avv. Vincenzo Iodice

Oggetto: partecipazione del Difensore civico alla equipe multi-professionale GAND (Gioco d'azzardo e nuove dipendenze).

Preg.ma dottoressa,
con piacere ho appreso della vostra importante iniziativa.
L'ufficio di difesa civica partecipa con interesse a tale iniziativa fornendo tutta la collaborazione che istituzionalmente è competente a fornire.
Infatti l'ufficio di difesa civica, oltre alla attività di gestione e soluzione di problemi segnalati dalla popolazione dovuti a ritardi, inefficienze, omissioni commesse dalla amministrazione comunale e dalle società partecipate gestori di servizi collettivi, ha il compito di fornire ai cittadini, e comunque a tutti i soggetti che lo richiedano, una attività di orientamento e di indirizzo circa gli strumenti istituzionali e giudiziari da utilizzare per risolvere casi concreti prospettati.
In particolare l'ufficio di difesa civica ha, tra l'altro, anche il compito di consentire ai cittadini l'accesso alle istituzioni competenti a risolvere in sede amministrativa i problemi segnalati e ove ciò non possa avvenire per la natura del problema o per l'oggetto del reclamo, avviare il cittadino verso gli strumenti di tutela stragiudiziale o giudiziale esistenti nel nostro Ordinamento.
Nell'ambito di tali competenze il difensore civico dichiara di prestare fin d'ora la massima collaborazione per la riuscita della Vostra iniziativa.
Devo tuttavia precisare che la sottoscritta è in scadenza di mandato e la presente richiesta di collaborazione dovrà eventualmente da Voi essere ripetuta nei confronti del nuovo titolare.
Devo inoltre sottolineare che l'attività di orientamento sopra indicata non potrà sfociare nel patrocinio degli utenti in quanto attività libero professionale deontologicamente incompatibile con l'incarico di difensore civico.

Ringraziandovi per l'invito formulo cordiali saluti.

Arezzo 29.08.2006

IL DIFENSORE CIVICO

(Avv. Anna Maria Nuti)



DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
Via Fonte Veneziana, 17 52100 Arezzo
Direttore - Dr. Paolo E. Dimauro
Tel. 0575 255943 Fax 0575. 255945
E - mail sert.arezzo@usl8.toscana.it

Arezzo 22/08/2006

Prot.n° 1217/06

Al Difensore Civico

C/o Comune di AREZZO

Ogg: *richiesta di collaborazione con l'équipe GAND (Gioco d'Azzardo e Nuove Dipendenze) del Ser.T. Az. Usl 8 Zona Aretina.*

Nell'ambito del Ser.T. dell'Az. Usl 8 Zona Aretina è attiva dal mese di settembre 2004 una équipe multiprofessionale che si occupa di problemi relativi alle nuove forme di dipendenza non legate all'uso di sostanze quali il *gioco d'azzardo, lo shopping compulsivo, la dipendenza da Internet ecc...*

Con l'apertura di questo spazio di cura un numero significativo di persone si sono rivolte al Ser.T. per chiedere aiuto ed intraprendere un programma terapeutico che prevede trattamenti psicologici (individuali e familiari), farmacologici e sociali considerato che i danni procurati dal comportamento compulsivo interessano più ambiti di vita della persona in primis quello economico, lavorativo, familiare e relazionale in genere.

All'interno della valutazione sociale l'analisi della situazione finanziaria del giocatore per la conoscenza dell'entità dei debiti contratti, dei relativi creditori (leciti e non) e del flusso delle risorse economiche disponibili diventa requisito indispensabile per facilitare il programma terapeutico della persona.

Nell'ambito del trattamento si può attivare infatti un "tutoraggio economico" per il controllo delle spese e il piano di pagamento dei debiti sostenendo il giocatore nel recupero di un rapporto sano con il denaro che gli consenta di riacquistare la fiducia dei familiari e l'autonomia economica.

Spesso si verifica di dover individuare modalità più opportune per la restituzione di debiti con l'interessamento di alcuni istituti di credito o di altri istituti di finanziamento e ciò necessita di competenze che esulano da quelle appartenenti agli operatori dell'équipe GAND.

Inoltre è anche molto importante effettuare una precisa valutazione dei problemi di carattere legale relativi alle conseguenze di eventuali reati commessi per finanziare l'attività di gioco o per ripagare i debiti pensando a come poter tutelare il patrimonio del giocatore e/o della sua famiglia.

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE
Via Fonte Veneziana, 17 52100 Arezzo
Direttore - Dr. Paolo E. Dimauro
Tel. 0575 255943 Fax 0575. 255945
E - mail sert.arezzo@usl8.toscana.it

In questa fase sarebbe pertanto necessario potersi avvalere di una collaborazione con un consulente legale che possa offrire informazioni e orientamenti necessari relativi a situazioni problematiche per cui il servizio esprime difficoltà ad occuparsene adeguatamente.

La richiesta di collaborazione con l'ufficio del Difensore Civico è quindi relativa alla possibilità di avviare una **consulenza legale** offerta all'équipe GAND per orientare gli interventi più opportuni nell'ambito dei programmi terapeutici attivati.

Con la speranza che tale richiesta possa essere accolta, si dichiara la disponibilità per un incontro con gli operatori dell'équipe e la S.V. in cui si possano concordare modalità e forme di collaborazione.


Distinti Saluti.

Per l'équipe GAND Ser.T. Zona Aretina

Il Coll. Profess. Ass. Soc. Esperto

Dott.ssa Donatella Frullano
Azienda USL 8 - AREZZO

SERT
DONATELLA FRULLANO
ASS. SOCIALE



allegato 9

Archivio pratiche trattate al 30 novembre 2006

Area	Ufficio	Pratica / protocollo	Totali
1 Sindaco Giunta			
2 Consiglio Comunale	Difensore Civico	Attivata d'ufficio Prot. 101.2.06: Esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale per la suggora dei consiglieri comunali Archiviata il 10.4.06 Esito: superata dall'avviamento della procedura di nomina del Commissario ad acta	1
3 Segreteria Generale	A Ufficio Atti E Regolamenti		
	B Anagrafe	Prot. 136.3B .06: richiesta sussidio invalidità civile. Archiviata il 23.02.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 710.3B.06: certificato residenza storico per pagamento TARSU annualità 1996-2002 Archiviata il 25.09.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 945.3A.06: richiesta all'Ufficio Toponomastica di nuovo numero civico Archiviata il 28.11.06 Esito: accolta	
		ASL8 Prot. n. 684.3B.06: richiesta verifica su denunce di nascita presso l'ospedale del Casentino Archiviata il 21.09.06 Esito: accolta	4
	C Circoscrizioni		
	Segretario	Prot. 765.3.06: richiesta rogito atto d'obbligo	1
4 Legale			
5 Polizia Municipale		ANOMINO Prot. 50.5.06: posteggi invalidi via Nencetti Archiviata il 9.2.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 1164.5.05: richiesta verifica legittimità delle contravvenzioni elevate dagli ausiliari del traffico	
		Prot. n. 374.5.05; petizione di alcuni residenti in centro storico volta a modificare la regolamentazione per il transito e la sosta dei veicoli	
		Prot. n. 779.05.04: immissioni rumorose dal pubblico esercizio "Back Horse" in violazione dell'ordinanza sindacale 920/03 Archiviata il 9.10.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 813.15.02: richiesta apposizione cavallotti parapetonali in Via A. dal Borro	
		Prot. 1098.5.05: Portici di Via Roma. Richiesta controlli per schiamazzi e sporcizia. Archiviata il 24.1.06 Esito: accolta	
		Prot. 1134.5.05: Viabilità di Via E.Vezzosi. Richiesta area di carico e scarico. Archiviata il 26.1.06 Esito: accolta	
		Prot. 1125.5.5: Richiesta parcheggio per invalido civile presso luogo di lavoro. Archiviata il 17.1.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 1121.5.05: Sanzioni codice della strada per permesso invalidi scaduto. Archiviata 9.1.06 Esito: accolta	
		Prot. 1110.5.05: Sanzioni codice della strada per accesso in ZTL. Archiviata il 9.1.06 Esito: infondata	
		Prot. 1106 5.05: Parcheggio abusivo da parte di terzi in zona di sosta vietata in Via B. Varchi. Archiviata il 24.1.06 Esito: accolta	
		Prot. 1132.5.05: Richiesta rateizzo cartelle di pagamento per violazioni al codice della strada. Comune di Firenze Archiviata il 20.02.06. Esito: accolta	

Area	Ufficio	Pratica / protocollo	Totali
		Prot. 1135.5.5: Richiesta intervento P.M. per installazione pioli su marciapiedi per salvaguardare tubature acqua. Archiviata il 3.3.2006 Esito: accolta	
		Prot. 1105.5.05: Posteggio invalidi in zona a tariffazione fuori dagli stalli di sostaloro riservati. Archiviata: il 9.3.06 Esito: accolta	
		Prot. 112.5.05: Ponte Loc. Bagnoro. Apposizione segnaletica per transito di più veicoli. Archiviata il 9.3.06 Esito: accolta	
		Prot. 207.5.06: Sanzione e mora per violazione del codice della strada Archiviata il 21.3.6 Esito: accolta	
		Prot. 672.5.05: Richiesta rateizzazione contravvenzione per infrazione codice della strada. Archiviata il 10.4.06 Esito: accolta	
		Prot. 193.5.06: richiesta accesso atti della Polizia Municipale Archiviata il 10.04.06 Esito: accolta	
		Prot. 604.5.04: disagi zona Giotto per parcheggi selvaggi in occasione delle partite Archiviata il 10.4.06 Esito accolta	
		Prot. 47.5.05: Contravvenzione a disabile per fotocopia contrassegno per disabili Archiviata il 10.4.06 Esito: infondata	
		Prot. 944.5.04: Mancata risposta dell'Ufficio Traffico per problematiche in P.za S. Agostino Archiviata il 4.5.06 Esito: infondata	
		Prot. 206.5.06: parcheggio in ztl per esercizi commerciali in Via Crispi Archiviata il 11.5.06 Esito: non accolta	
		Prot. 479.05.06: richiesta annullamento della sanzione a favore di portatore di handicap per accidentale smarrimento del contrassegno invalidi. Archiviata il 23.5.06 Esito accolta	
		Prot. 1140.05.05: richiesta risarcimento danni per danni provocati al veicolo dalla strada dissestata Archiviata il 23.5.06 Esito: Accolta	
		Prot. 490.05.06: Contravvenzione al Codice della Strada per uso improprio dell'autorizzazione di accesso alla ZTL Archiviata il 23.5.06 Esito: infondata	
		Prot. 730.5.02: posizionamento cassonetti (AISA) in altra piazzola in Strada Campoluci e richiesta posizionamento rallentatori Archiviata il 30.05.06 Esito: accolta	
		Prot. 265.5.06: controlli per soste abusive in Via Sansovino su parcheggio riservato a portatore di Handicap e richiesta di revoca di posto di invalido personalizzato. Archiviata il 29.5.06 Esito: accolta	
		Prot. 897.5.05: contravvenzioni per accesso alla ZTL B e richiesta di posizionamento di display integrativi Archiviata il 5.6.06 Esito: infondata	
		Prot. 182.5.6: richiesta rateizzo sanzioni per violazioni in zona ZTL A Archiviata il 12.6.06 Esito: accolta	
		Prot. 591.5.06: contravvenzioni al Codice della Strada. Mancata consegna di due R.R. Archiviata il 15.6.06 Esito: non accolta	
		Prot. 577.5.06: sanzioni per violazione al Codice della strada in zona ZTL Archiviata il 19.06.06 Esito: infondata	
		Prot. 578.5.06: sanzioni per violazione al Codice della strada in zona ZTL Archiviata il 19.6.06 Esito: infondata	

Area	Ufficio	Pratica / protocollo	Totali
		Prot. 416.05.06: rateizzo cartelle GET per sanzioni connesse a violazioni del Codice della Strada Archiviata il 24.07.06 Esito: ritirata	
		Prot. n. 636.5.06: segnalazione di metodo non condiviso per rilascio avvisi di contravvenzione Archiviata il 04.08.06 Esito: infondata	
		Residenti di Via Alfieri Prot. n. 1035.05.05: richiesta di ripristino di passaggio pedonale Archiviata il 16.08.06 Esito: accolta	
		Prot. n.850.5.06: verbale di accertamento P.M. di Milano per violazione al Codice della Strada . Portatore di Handicap	
		Prot. 587.5.06: richiesta spostamento segnale divieto di sosta in Via Piana Archiviata il 29.08.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 925.5.06: richiesta apposizione cartelli indicatori della ZTL Archiviata il 26.10.06 Esito: infondata	
		Prot. 724.5.06: Sanzioni codice della strada per omessa comunicazione dei dati del soggetto alla guida. Archiviata il 24.07.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 920.5.06: violazione al CDS per accesso in ZTL (Porta S. Clemente). Richiesta maggiore comunicazione per gli utenti	
		Prot. n. 735.5.06: sanzioni comminate per violazione del cds da pazienti in cura presso il sert zona aretina Archiviata il 01.09.06 Esito: ritirata	
		Prot. n. 55.5.06: richiesta verifica su rifiuto della Motorizzazione civile di Arezzo a rilascio di bollino blu	
		Disabili Prot. n. 261.5.06: richiesta di libero il passo per accedere alle loro abitazioni durante la fiera del mestolo mese di Settembre – Via P. Aretino Archiviata il 25.09.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 328.5.06: richiesto intervento Polizia Municipale per sosta vietata e su marciapiede in Via M. Perennio 18-20	
		Prot. n. 310.5.06: richiesta ampliamento spazi adibiti a sosta a servizio dei disabili	
		Prot. n. 777.5.06: Violazione codice della strada. Contravvenzione contestata perché la violazione è stata commessa da precedente proprietario veicolo Archiviata il 17.11.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 139.5.06: richiesta rateizzazione a seguito di contravvenzione per violazione al C.D.S. Archiviata il 5.10.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 1032.5.06: richiesta verifica per sanzioni applicate per violazioni al codice della strada	
		D'Ufficio il difensore civico Prot. n. 1078.5.06: richiesta controlli su esercizio commerciale Star Shop.	
		Prot. n. 1091.05.06: contestazione sanzione comminata per violazione al c.d.s. Archiviata il 18.10.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 994.5.06: richiesti controlli nel vicolo Capitano Ardelli, Via dell'Agania - angolo Via Oberdan	51
6 Contabile			
7 Gestione Personale			
8 Amministrativa			
9 Informatica			

Area	Ufficio	Pratica / protocollo	Totali
10 Tributi	A - Ici		
		Prot. 1211.10A.05: avviso di liquidazione ICI31361/2005 Sig. ra Parigi Patrizia. Richiesta di annullamento o modifica avvisi di liquidazione Archiviata il 7.2.06 Esito: accolta	
		FOIANESI E DONNINI Prot. n. 1015.10A.06: conciliazione giudiziale presso la CTP per liquidazione cartelle ICI Archiviata il 26.10.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 1053.10A.06: irrogazione di sanzioni amministrative. I.C.I. Archiviata il 26.10.06 Esito: accolta	
		SCHIATTI ROBERTO Prot. n. 1150.10A.06: richiesta di rimborso I.C.I. Archiviata il 28.11.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 1184.10A.06: accertamento IC.I. per gli anni 2001/2002	
		Prot. 1247.10A.04: richiesta chiarimenti in ordine all'avviso di liquidazione ICI 993078/99 Archiviata il 25.7.06 Esito: infondata	6
	B Altri Tributi	Prot. 1088.10B.04: Tassa di occupazione suolo pubbl. . Richiesta di annullamento rivolta alla GESTOR perché area non acquisita al patrimonio del Comune Archiviata il 16.2.06 Esito: Accolta	
		Prot. 1122.10B.05: richiesta rimborso per TOSAP relativa a passo carrabile Archiviata il 16.2.06 Esito: infondata	
		Prot. 48.7.04: ripristino dei marciapiedi in corrispondenza dei passi carrai non più utilizzati Archiviata il 05.06.06 Esito: accolta	
		Prot. 138.10B.06: richiesta rimisurazione ampiezza passo carraio per pagamento tassa a GESTOR. Archiviata il 18.7.06 Esito: accolta	4
	C Entrate Patrimoniali	Prot. n. 260.10C.06: inadempienze alla L.R.T. 3 novembre 1998/78, art. 15. Reimpiego dei contributi per attività estrattiva. Archiviata il 11.08.06 Esito: iniziata attività istruttoria della Procura della Repubblica	1
11 Socio Scolastica	A Scuola	Prot. 1176.11°A.05: richiesta di riduzione retta scolastica Archiviata il 27.1.06 Esito: infondata	
		Prot. n. 329.5.06: richiesta agevolazione per parcheggio in zona Via Arno da parte di esercenti di attività commerciali	
		Prot. 194.11.A.06: esclusione da graduatoria scuola dell'infanzia Archiviata il 14.3.06 Esito: infondata	
		Prot. n. 45.11A.06: richiesta di riduzione o rateizzazione retta scolastica Archiviata il 14.03.06 Esito: accolta	
		Prot. 753.11A.05: benefici e riduzioni per prestazioni scolastiche per asilo nido Archiviata il 10.4.06 Esito: infondata	
		Prot. 423.11A.06: accesso ad asilo nido interaziendale della Provincia di Arezzo "Bucaneve"	
		Prot. 412.11A.05: esclusione dalla graduatoria per asilo nido loc. Fonterosa. Archiviata il 25.7.06 Esito: infondata	
		Gruppo di genitori Prot. n. 480.11A.06: Verifica idoneità locali del l'Asilo Nido Aziendale ubicato in P.zza S. Domenico. Archiviata il 2.11.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 671.11.05: richiesta di pagamento dei contributi per il sostegno allo studio con mandato presso la Tesoreria comunale e non già sul proprio conto corrente	
		Prot. n. 196.11A.06: graduatoria asilo nido. Richiesta di inserimento nell'asilo comunale di Villa Sitorni. Archiviata il 18.5.06 Esito: accolta	

Area	Ufficio	Pratica / protocollo	Totali
		Prot. n. 635.11A.06: richiesta delucidazioni sulla mancata assegnazione di monore all'Asilo Nido "Il Cucciolo"	
		Prot. n. 681.11A.06: richiesta ampliamento numero posti disponibili presso asili nido comunali Archiviata il 25.09.06 Esito: accolta	12
	B Servizi Sociali	Prot. n. 203.11B.06: rilascio permesso in ZTL per familiari di invalidi Archiviata il 10.04.06 Esito: accolta	
		Prot. 519.11B.06: richiesta erogazione contributo economico per locazione Archiviata il 15.6.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 428.11B.06: richiesta assistenza da parte dei Servizi Sociali Archiviata il 12.07.06 Esito: infondata	
		Ufficio del Difensore Civico Prot. n. 616/11B.06: diritto di abitazione ISEE Archiviata il 04.08.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 547.11B.06: richiesta aumento contributo servizi sociali Archiviata il 01.08.06 Esito: accolta	
		D'Ufficio - Difensore Civico Prot. 711.11.B.06: Violazione cds da parte di pazienti Sert Arezzo Archiviata il 26.07.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 188.11B.06: (assistito dall'assistente Sociale SEVERI MARIA PATRIZIA - servizi sociali. Rateizzo cartelle esattoriali. Archiviata il 06.09.06 Esito: accolta	7
12 Cultura Sport Giovani		Prot. n. 103.12.26: richiesta verifica criteri di selezione per corso di tecnico del suono Archiviata il 16.5.06 Esito: infondata	1
13 Tecniche		Prot. n. 1217.13.05: piano di lottizzazione S. Maria delle Grazie. Richiesta verifica stato dei lavori e ripristino dei luoghi a fine lavoro. Archiviata il 24.04.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 531.13.01: lavori di ammodernamento ferrovia Arezzo/Stia. Opere civili per soppressione passaggio a livello Archiviata il 19.7.06 Esito: non accolta	
		Prot. n. 796.13A.06: Abbonamenti agevolati per sosta autoveicoli in zona attività economiche di Via Crispi	3
14 Urbanistica	A Edilizia	Prot. n. 490.14A.05: richiesta rinuncia a recupero, da parte del Comune, maggiori oneri Archiviata il 28.11.06 Esito: accolta	
		Prot.n. 1263.14A.04: diffida nei confronti del sig. Parigi per mancato rispetto normative in materia di sotruzioni e vedute. Diffornità lavori indicati in DIA Archiviata il 14.2.06 Esito: accolta	
		Prot. 886.14°A05: cartella esattoriale emessa a nome di F. V. Archiviata il 16.1.06 Esito: accolta	
		Prot. 384.14/A.1998: abuso edilizio archiviata il 27.1.06 Riaperta il 26.06.2006 (prot. n. 630.384.14.A.03. Riarchiviata il 03.07.06 Esito non accolta	
		Prot. 395.14A.05: richiesta verifica sussistenza vincoli storico-artistici nell'area interessata dal costruendo parcheggio di Via Toscanelli Archiviata il 23.3.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 687.14A.05: richiesta verifica circa l'ottemperanza dell'ordinanza sindacale 13N2 avente ad oggetto la demolizione di parti di un edificio posto in Loc. Policiano - Il Poggetto Archiviata il 23.03.06 Esito: non accolta	
		Prot. 256.14A.05: restringimento strada Esselunga Archiviata il 10.4.06 Esito: sospesa L'interessato non ha dato riscontri	

Area	Ufficio	Pratica / protocollo	Totali
		Prot. 403.14A.06: sanatoria lavori edilizi per l'installazione di un ascensore a servizio invalido	
		Prot. n. 178.14A.06: Richiesta restituzione di oblazione erroneamente versata su c.c. della Tesoreria del Comune di Arezzo Archiviata il 08.08.06 Esito: accolta	
		Prot. 377.14.A.06: verifica abusi edilizi per ampliamento garage in Via Matteotti 15/A Archiviata il 22.5.06 Esito: accolta	
		Prot. 1212.14A.05: condono edilizio edifici Cooperativa ACLI Peep Pesciola Archiviata l'8.06.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 326.14A.06: presunto abuso edilizio in Loc. Terrio n. 43 e Vico 90 Archiviata il 19.7.06 Esito: accolta	
		Prot. 1223.14A.05: abuso edilizio Archiviata il 04.07.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 361.11.06 (già Prot. 1026.11.4): Presunto abuso edilizio in autorimessa in Via Trasimeno 7 Archiviata il 16.08.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 807.14A.06: richiesta verifica di possesso dei requisiti di civile abitazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra Chianini Cesarina - Via Curtatone - 26 - precedentemente accatastata come soffitta	
		Prot. n. 222.14.05: risagomatura strada vicinale di Sassaia. Pratica Gallorini Archiviata il 04.09.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 1173.14A.02: Agorà condominio via Romana Archiviata il 16.08.06 Esito: ritirata	
		Prot. n. 160.14A.06: concessione edilizia rilasciata a N. F. Archiviata il 16.08.06 Esito: trasmissione a Procura della Repubblica	
		Prot. n. 548. 14 A. 06: controllo su D.I.A. n. 693/06 per canna fumaria rialzata Archiviata il 01.08.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 941.14A.06: sollecito esame pratiche sanatoria edilizia 06/3035 e 06/3034 per appartamento sito in Via Lorenzetti n. 33 Archiviata il 11.09.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 1160.14A.05: verifica agibilità strada di accesso alla lottizzazione Archiviata il 05.09.06 Esito: infondata	
		Prot. n. 680.14A.06: richiesta dia per realizzazione recinzione di un terreno confinante con la Strada Vicinale del Mulinaccio Archiviata il 05.09.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 202.14A.06: denuncia di inizio attività tardiva: pratica sig. B.C.	
		Prot. n. 816.14A.05: verifica ottemperanza dell'ordinanza di demolizione per costruzione abusiva in Loc. Vitiano Archiviata il 24.10.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 722.14A.06: verifica regolarità urbanistica di immobile sito in Via S. Donnino - Palazzo del Pero Archiviata il 2.11.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 597.14A.06: cessione volontaria in ambito espropriativo	
		Prot. n. 634.14A.06: lavori giardino pensile su lastrico solare dell'autorimessa S. Agostino	
		Prot. n. 615.14A.06: strada vicinale Loc. Agazzi, Civico 4/ c. Richiesta verifica di conformità alle norme edilizie e cds in ordine alla realizzazione marciapiede. Muro perimetrale in pietra.	28

Area	Ufficio	Pratica / protocollo	Totali
	B Casa	Prot. n. 155.14B.06: richiesta informazioni in ordine a manutenzione e canone di affitto di alloggio E.R.P assegnato Archiviata il 16.02.06 Esito: accolta	
		Prot. 397.14B.05: assegnazione alloggio ERP Archiviata il 9.3.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 330.14B.06: richiesta contributo per canone di locazione Archiviata 6.4.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 1039.14B.06: verifica per esclusione da concessione contributi per canone di locazione	
		Prot. n. 338.14B.06: presentazione rinuncia motivata (invalidità) ai sensi L.R.T. 96/96 a seguito di assegnazione alloggio ERP Archiviata il 30.03.06 Esito: accolta	
		Prot. 1170.14B.05: informazioni richieste dall'Ufficio Casa per allontanamento temporaneo dall'alloggio assegnato Archiviata il 10.4.06 Esito: accolta	6
	C Commercio	Prot. 343.14C.05: immissioni rumorose provenienti da pubblico esercizio in Via Spinello Archiviata il 13.24.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 254.14C.06: richiesta verifica possesso concessione occup. suolo pubblico e posizionamento panchine gelateria sotto i portici Archiviata il 30.03.06 Esito: infondata	
		Prot. 104.14C.06: richiesta di rinnovo concessione decennale di occupazione di suolo pubblico ai sensi del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche Archiviata il 10.04.06 Esito: accolta	
		Prot. 474.14C. 05: immissioni di rumore in orario notturno in P.zza S. Giusto provocate dall'attività del Quartiere di Porta S. Andrea e dal pubblico esercizio Mister Bloom Archiviata il 04.08.06 Esito: accolta	
		ABITANTI DI P.ZZA S. GIUSTO Prot. 888.14C.05: istanza volta ad individuare i soggetti competenti a rilasciare autorizzazioni (pubblico spettacolo etc..) per lo svolgimento di attività a carattere pubblico e privato in orario notturno in P.zza S. Giusto Archiviata il 18.4.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 1041.14C.06: verifica su irregolarità per la concessione di posteggi per la fiera antiquaria dei giorni 30 settembre - 1 ottobre 2006 Archiviata il 28.11.06 Esito: ritirata	
		FEDERCONSUMATORI Prot. n. 1030.14C.06: esposto per emissioni rumorose del locale Martini Point	
		Prot. n. 1183.14C.06: richiesta di controlli su pubblici esercizi per attività di piano bar	
		RESIDENTI VIA QUASIMODO Prot. 131.14c.06: immissioni luminose provenienti dai campi di calcetto in Via Quasimodo Archiviata il 24.7.06 Esito: accolta	9
15 Opere Pubbliche		Prot.. 96/15/06: espropriazione di pubblica utilità per l'ampliamento di strada comunale in Loc. Montione . Determinazione indennità di esproprio Archiviata il 16.02.06 Esito: accolta	
		Prot. 463.15.05: mancanza di bagni pubblici in centro storico. Sollecitazione ad attivarsi Archiviata il 29.05.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 942.15.05: richiesta di informazioni circa la tempistica di realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del sovrappasso di Pesciola della Tangenziale urbana	

Area	Ufficio	Pratica / protocollo	Totali
		Prot. n. 301.15.05: informazioni su procedura di occupazioni d'urgenza determinazione indennità di esproprio Archiviata il 25.7.06 Esito: accolta	4
16 Protezione Civile		Prot. n. 74.16.06: allagamento terreno in loc. Cà de Cio Archiviata il 16.5.06 Esito: accolta	1
17 Manutenzione	A Strade	Prot. n. 612.17A.05: ripristino strisce pedonali e segnaletica verticale di inizio e fine Vitiano Archiviata il 23.03.06 Esito: accolta	
		Prot.n. 629.17A.06: richiesta ripristino manto stradale in Loc. S. Marco Archiviata il 04.09.06 Esito: infondata	
		D'UFFICIO DIF. CIVICO Prot. 571.17A.05: barriere architettoniche presso gli Uffici Comunali (Servizi Demografici) di Piazzetta Logge del Grano. Archiviata il 10.4.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 628.17A.06: richiesta sfalcio vegetazione e ripristino manto stradale zona industriale S. Zeno Archiviata il 26.09.06 Esito: accolta	
		D'Ufficio - DIF. CIVICO Prot. n. 813.17A.05: manto stradale sconnesso in via Bicchieraia Archiviata il 24.04.06 Esito: infondata	
		Comprensorio di Ca di Cio Prot. 1226.17A.05 : denuncia per allagamenti in zona Ca di Cio. Protocollo salvaguardia dei corsi d'acqua Archiviata il 16.05.06 Esito: accolta	
		Prot. 154.17A.06: manutenzione strada loc. Vignale Ca' de Frati con taglio radici di pini, oltre a chiusura tombini Archiviata il 30.05.06 Esito: ritirata	
		D'Ufficio - Difensore Civico Prot. n. 1119.17A.05: strada di accesso alla scuola di Rigutino Archiviata il 08.08.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 1097.17A.05: segnalazione di allagamento a causa di acque reflue della SR n.71	
		Prot. n. 682.17A.06: richiesta intervento di manutenzione strada in Loc. Albiano	
		Prot. n. 1089.17A.06: richiesta di intervento su strada vicinale ad uso pubblico	
		SGREVI DONATO Prot. n . 1163.17A.06: chiusura strada vicinale del Prete - Indicatore.	
		Prot. n. 943.17A.06: richiesta riparazione tombino basculante posto di fronte al portone della Misericordia - Via Garibaldi Archiviata il 30.10.06 Esito: accolta	13
	B Patrimonio	Prot. n. 228.17B.96: pagamento indennità di occupazione (esproprio)	
		Prot. n. 135.17B.06: accertamenti relativi alla proprietà pubblica o privata dell'area posta in Via Liguria - Villaggio Dante - Particella 41 foglio 89 – Archiviata il 30.05.06 Esito: accolta	2
	C Provveditorato		
18 Ambiente	A Ambiente	Prot. 921.18A.05: disagio igienico sanitario provocato da colonia di piccioni in Via Caboto - Via del Trionfo Archiviata il 5.6.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 517.18A.04: segnalazione inquinamento acustico veicolare in Zona Tortaia - Via Don Minzoni	
		Prot. 34.18 A.06: esposto per disagio igienico sanitario provocato da colonia di piccioni in Via Caboto - Via del Trionfo Archiviata il 6.6.06 Esito: accolta	

Area	Ufficio	Pratica / protocollo	Totali
		Prot. n. 955.18A.05: richiesta verifica di conformità alle normative vigenti per scarichi emessi da canna fumaria di un forno in Via Bologna Archiviata il 19.1.06 Esito: accolta	
		Prot.1032.18A.05: uso illecito di barbecue in Via Darwin su area pubblica Archiviata il 23.3.06 Esito: infondata (possibile azione in sede giudiziaria)	
		Prot. n. 579.18A.03: richiesto intervento al fine di ripristinare il rispetto delle normative vigenti in materia di immissioni rumorose in orario notturno. Campo di calcetto di Tortaia Archiviata il 23.03.06 Esito: accolta	
		Prot. 822.18A.04: immissioni acustiche Liquid Bar in orario notturno Archiviata il 10.04.06 Esito: accolta	
		Prot. 453.18A.06: ottemperanza ad ordinanza dell'Uff. Ambiente per lavori urgenti a immobile tutelato dal D. Lgs. 490/99. Richiesta annullamento ordinanza. Archiviata il 25.5.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 137.18A.06: esposto per immissioni rumorose derivanti da attività ditta Stireria - Via Romana 122/f - rumorosità Archiviata il 30.05.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 890.18A.06: richiesta verifica immissioni acustiche eccessive in cantiere ex scuola Margaritone	
		Prot. n. 833.18A.03: richiesta di ottemperanza ad ordinanze relative a scarichi domestici. In particolare ordinanza 1053 Archiviata il 5.6.06 Esito: accolta	
		D'Ufficio Dif. Civico (per conto di C. A. E. G.) Prot. 792.18A.06: disagio igienico sanitario provocato da colonia di piccioni Archiviata il 10.07.06 Esito: accolta	
		Prot. 944.18A.06: abbattimento quercia secolare in Loc. Ottavo. Richiesta esame pratica da parte di uffici comunali Archiviata il 24.7.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 891.18A.06: richiesta verifica immissioni elettromagnetiche provenienti da antenne per segnale telefonico del piazzale del Centro Affari	
		Prot. n. 1171.18.A.05: Fumi provenienti da civile abitazione Archiviata il 23.05.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 810. 18A.06: contestazione dell'ordinanza n. 1008 dell'Ufficio Ambiente per cattiva custodia dei cani Archiviata il 16.08.06 Esito: infondata	
		Prot. n. 273.18.05: attività rumorose settimana colcitronese Archiviata il 18.08.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 683.18A.06: richiesta verifiche per immissione acustiche, di calore e deposito di rifiuti organici. Circolo Euroglobus (già Circolo Giotto)	
		RESIDENTI PIAZZA S. GIUSTO Prot. n. 459.18A.06: immissioni rumori in occasioni delle attività di intrattenimento connesse al Quartiere di Porta S. Andrea Archiviata il 16.09.06 Esito: accolta	
		Prot. 462.18A.06: immissioni rumori provenienti da pubblico esercizio in orario notturno. Angolo Via di S. Francesco e Via Redi Archiviata il 26.10.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 595.18A.06: richiesta disinfestazione e pulizia impalcatura in Via Carducci Archiviata il 12.10.06 Esito: infondata	

Area	Ufficio	Pratica / protocollo	Totali
		Prot. n. 732.18A.06: immissioni rumorose provenienti dal pubblico esercizio "LA Rosa Caffè" in orario notturno	
		Prot. n. 1193.18A.04: inconveniente igienico-sanitario nel campeggio "Fonte allo squarto" - Comune di Talla Archiviata il 19.09.06 Esito: accolta	23
	B Verde Pubblico	Prot. n. 569.18B.06: giardino sopra l'autorimessa di S. Agostino	1
19 Nuove Acque Spa		Prot. 307.19 .03: danni da rottura sistema fognario e acquedotto Archiviata il 11.1.06 Esito: accolta	
		Prot. 900.19.03: Inconvenienti legati alla rottura della rete fognaria. Archiviata il 09.05.2005 Esito: accolta Riaperta il 19.07.2005 Archiviata definitivamente il 9.1.06 Esito: esposto alla procura	
		Prot. 105.29.06: richiesta variazione orario treno regionale 11668 in partenza da Arezzo ore 7.30 Archiviata il 23.02.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 836.19.06: agevolazione tariffaria per fatture Nuove Acque. Condominio Arezzo Casa Spa	
		Prot. n. 292.19.06: richiesta rateizzo bolletta Nuove Acque Archiviata il 06.04.06 Esito: accolta	
		Prot. 164.19.06: segnalazione perdita acqua in zona B. s. Croce Archiviata il 10.4.06 Esito: accolta	
		D'UFFICIO Prot. n. 401.19.06: previsione di un fondo utenze deboli di Nuove Acque Archiviata il 27.04.06 Esito: accolta	
		Prot. 132.19.06: quota fissa per scarichi industriali dovuta a Nuove Acque Archiviata il 27.4.06 Esito: accolta	
		Prot. 943.19.04: allacciamento al servizio idrico pubblico. Richiesta verifica circa le modalità di suddivisione delle spese di allacciamento "La Sesta Bar" Archiviata il 5.6.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 770.19.06: Liquidazione fatture Nuove Acque Archiviata il 12.09.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 51.19.06: richiesta rateizzo bollette enel.coingas-nuove acque Archiviata il 16.08.06 Esito: ritirata	
		Prot. n. 870.19.06: richiesta rateizzazione fatture Nuove Acque ed Eta3 Archiviata il 21.09.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 526.19.06: erogazione servizio per la lottizzazione Policiano. Richiesta pagamento quota tariffa depurazione. Nuove Acque.	
		Prot. n. 515.19.06: richiesta rateizzo fattura Nuove Acque Archiviata il 01.09.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 298.19.06: assenza di acqua per problemi di lavori mai eseguiti da Nuove Acque Archiviata il 04.09.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 412.19.06: richiesta rateizzo bolletta Archiviata il 17.10.06 Esito: accolta	
		Prot. 288.19.6: Sospensione erogazione acqua via Ticino 7 - Ar. Archiviata il 31.07.06 Esito: infondata	
		Prot. n. 1040.19.06: violazione norme contrattuali e privacy per aver fornito a terzi dati su utenza e fatturazione	
		Prot. n. 1083.19.06: richiesta abitanti di Via Libbia per allacciamento all'acquedotto comunale	
		Prot. n. 1035.19.05: problemi alla viabilità causati dal transito di autobotti di Nuove Acque in Loc. Patrignone	20

Area	Ufficio	Pratica / protocollo	Totali
20 Aisa Spa		D'Ufficio Prot. 855.20.05: mancanza cestini gettacarte in Via Cesalpino Archiviata.il 10.4.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 435.20.06: liquidazione fattura AISA Archiviata il 17.08.06 Esito: accolta	
		Prot.n. 432.20.06: determinazione tariffa bollette AISA Archiviata il 07.07.06 Esito: infondata	
		Prot. 422.20.06: richiesta esonero pagamento bollette AISA Archiviata il 24.4.06 Esito: infondata	
		Prot. n. 44.20.06: richiesta verifica in ordine all'applicazione della tariffa rifiuti solidi urbani Archiviata 29.5.06 Esito: accolta	
		Prot. 882.20.03: iscrizione nei registri anagrafici e mancata denuncia di variazione utenza AISA SPA. Sollecito pagamento AISA Archiviata il 29.05.06 Esito: non accolta	
		Prot. n. 47.20.06: richiesta rateizzo fattura Aisa Archiviata il 29.05.06 Esito: accolta	
		Prot. 165.20.06: richiesta verifica sulla legittimità del posizionamento di cassonetti per raccolta indifferenziata in Via Guadagnoli Archiviata il 5.6.06 Esito: accolta	
		Prot. 520.20.06: richiesta verifica utenza Aisa per disagio economico Archiviata il 15.6.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 803.20.06: applicazione tariffa AISA a badante residente al domicilio dell'istante Archiviata il 3.10.06 Esito: infondata	
		Prot. 463.20.06: richiesta verifica bolletta AISA Archiviata il 04.08.06 Esito: infondata	
		D'Ufficio - Il Difensore Civico Prot. n. 851.20.06: intervento ex articolo 15 del regolamento del Difensore Civico. Raccordo AISA - Anagrafe su comunicazione variazione residenza Archiviata il 26.10.06 Esito: accolta	
		D'Ufficio - Il Difensore Civico Prot. n. 1080.20.06: richiesta intervento per presenza di spazzatura in Via Montanara Archiviata il 21.11.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 1141.20.06: mancato svuotamento e pulizia cassonetti della spazzatura.	
		Prot. n. 731.20.06: cartella esattoriale mancato pagamento rifiuti solidi urbani	15
21 Atam Spa		Prot. n. 801/21.06: Richiesta di applicazione riduzione della tariffa A.T.A.M.. L.R. 100/98 Archiviata il 10.08.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 392.21.06: proposta di realizzazione parcheggio Atam su area di proprietà privata Archiviata il 26.10.06 Esito: non accolta	2
22 Afm Spa			
23 Coingas Spa		Prot. n. 286.23.06: richiesta rateizzo bolletta Gas Archiviata il 23.03.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 436.23.06: richiesta rateizzo bolletta gas metano Archiviata il 04.05.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 142.23.05: incarico stragiudiziario per il recupero sonne dovute dall'utenza n. 41679. Eta 3 Archiviata il 17.10.06 Esito: respinta	
		Prot. N. 980.23.06: richiesta rateizzo bollette COINGAS	
		Prot. n. 533.23.06: richiesta rateizzo bollette gas metano Archiviata il 05.06.06 Esito: accolta	5

Area	Ufficio	Pratica / protocollo	Totali
24 Fraternita Dei Laici		Prot. 351.24.06: rinnovo della concessione dei posti tomba nel cimitero di Tregozzano Archiviata il 10.4.06 Esito: non accolta	
		Prot. 1292.24.04: richiesta prolungamento orario di apertura cimitero Monumentale Archiviata il 24.04.06 Esito: non accolta	
		Prot. 242.24.06: richiesta di trasferimento di un defunto. Fraternita dei Laici Archiviata il 25.7.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 1011.24.06: art 43 regolamenti cimiteri comunali. Tomba di C. P. Cimitero di S. Anastasio - Olmo	
		Prot.n. 300.24.05: art 43 regolamenti cimiteri comunali. Tomba di Caneschi Pasquale. Cimitero di S. Anastasio - Olmo Archiviata il 25.7.06 Esito: accolta	5
25 Arezzo Casa Spa		Prot. 247.25.06: canone di locazione alloggio Arezzo Casa spa. Rateizzo sanzione maggiori canoni. Deposito CUD Archiviata il 22.05.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 312.25.06: lavori su proprietà condominiale in Via del Vingone 9 da Arezzo Casa Spa Archiviata il 05.06.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 575.25.06: Arezzo Casa. Richiesta di rateizzo Archiviata il 21.06.06 Esito: ritirata	
		Prot. n. 348.25.06: richiesta rateizzo canoni di locazione arretrati Arezzo Casa Spa. Archiviata il 10.07.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 695.25.06: inconvenienti igienico - sanitari appartamenti Arezzo Casa Archiviata il 01.08.06 Esito: accolta	5
26 Istituzione Giostra			
27 Enel Spa		Prot. 205.27.06: richiesta rateizzazione bollette ENEL Archiviata il 3.3.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 853.27.06: richiesta rateizzazione fattura ENEL Archiviata il 21.09.06 Esito: ritirata	
		Prot. n. 48.27.06: richiesta di rateizzazione bolletta ENEL Archiviata il 30.3.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 411.27.06: richiesta rateizzo bolletta Enel Archiviata il 27.04.06 Esito: ritirata	
		Prot. n. 482.26.06: richiesta rateizzo bolletta Enel Archiviata il 30.05.06 Esito: accolta	
		Prot. 200 (1017.27.05): richiesta di rateizzazione bolletta Enel Archiviata il 30.05.06 Esito: accolta	
		BONCOMPAGNI LUCA Prot. n. 1171.27.06: disservizio numero verde ENEL	
		Prot. n. 516.27.06: richiesta rateizzo bollette ENEL e Nuove Acque Archiviata il 29.08.06 Esito: accolta	8
28 Telecom Spa		Prot. 1039.28.05: richiesta di rimborso per somma dovuta in seguito ad attivamento non richiesto del contratto Alice Free Telecom Italia Archiviata il 16.05.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 840.28.05: mancata attivazione linea ADSL a Piandiscò	
		Prot. 817.28.05: mancata attivazione servizio di telefonia fissa	
		Prot. n. 660.28B.06: richiesta di risoluzione contratto ALBACOM Archiviata il 06.09.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 349.28.06: richiesta allacciamento linea Telecom. Sollecito Archiviata il 11.09.06 Esito: accolta	

Area	Ufficio	Pratica / protocollo	Totali
		Prot. n. 350.28.06: assenza linea telefonica per telefono pubblico nella scuola media "Cesalpino" Archiviata il 25.09.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 584.28.06: mancato trasferimento e allacciamento utenza Telecom in Loc. Catellaccio (Fgline V.no) Archiviata il 24.10.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 522.20.06: richiesta rateizzo bolletta Telecom	
		Prot. n. 743.28A.06: mancato trasferimento utenza con attivazione nuovo numero telefonico Archiviata il 28.09.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 706.28.06: richiesta rimozione cavi telefonici e ripristino dei luoghi	
		Prot. n. 661.28C.06: verifica condizioni contratto radio-mobile - Contratto TIM	11
29 Trenitalia Spa		Prot. 1061.29.05: contestazione verbale di accertamento Trenitalia per omessa caonvalida di abbonamento mensile Archiviata il 16.2.06 Esito: Non accolta	
		Prot. n. 227.29.03: richiesta ripulitura fosso lungo la linea ferroviaria in Loc. S. Zeno - Ponte alla Nave da parte di F.F.SS. Archiviata il 25.7.06 Esito: accolta	
		PENDOLARI TRENITALIA Prot. 105.29.06: richiesta variazione orario treno regionale 11668 in partenza da Arezzo ore 7.30 Archiviata il 23.02.06 Esito: accolta	3
30 Inps		Prot. 889.30.05: Pagamento contributi per Gestione Artigiani per l'anno 2005 a seguito di emissione di Mod. F24 Archiviata il 3.4.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 114.30.02: ricongiunzione periodi contributivi Archiviata il 18.7.06 Esito: non accolta	
		CONNOLA LUCIA Prot. n. 1209.30.06: istanza liquidazione indennità di accompagnamento	
		Prot. n. 955.30.06: rchiesta indennita' di tutela all'INPS per minori di cui ha tutela	4
31 Asl		Prot. n. 140.31.06: ottemperanza ad ordinanza di bonifica igienico-sanitaria dell'Uff. Ambiente per immobile sito in Via Giovanni Decollato 31/33 Archiviata il 23.5.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 619.31.06: erogazione presidi sanitari Archiviata il 25.09.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 596.31.05: verifica su modifiche organizzative ambulatorio TAO Archiviata il 21.09.06 Esito: accolta	
		ASL 8 Prot. n. 922.31.06: richiesta collaborazione con équipe GAND del Sert	4
32 Poste Italiane			
33 Altri		Prot. n. 495.33.05: Presunti abusi edilizi ed inconvenienti igienico - sanitari Archiviata il 16.1.06 Esito: accolta	
		FEDERCONSUMATORI Prot. n. 120.33.02: richiesta rimozione apparecchiature TIM da immobile Ater Archiviata il 12.09.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 945.33.05: utilizzo di cannoncini agricoli anti - cinghiali usati in orario notturno Archiviata il 16.1.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 887.33.05: richiesta modifica tracciatoacqua della diga di Montedoglio Archiviata il 16.1.06 Esito: non accolta	

Area	Ufficio	Pratica / protocollo	Totali
		Prot. 466.33.05: richiesta revisione commissioni per accreditati da Banetruria verso altri Istituti di credito Archiviata il 31.1.06 Esito: accolta	
		Prot. 778.33.05: pericoli di allagamento immobile in Loc. Ciggiano a seguito di rifacimento manto stradale Archiviata il 17.1.06 Esito: accolta	
		Prot. 407.33.05: verifica legittimità di movimentazione terra nel Comune di Cortona. Archiviata il 17.1.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 905.33.06: responsabilità civile dell'avvocato Archiviata il 23.08.06 Esito: accolta	
		Prot. 1142.33.05: richiesta indennità di buonuscita lavoratori Poste Italiane Archiviata il 24.1.06 Esito: accolta	
		Prot. 1037.33.05: cartella esattoriale Comune di Altavilla. Richiesta discarico amministrativo Archiviata il 3.3.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 1047.33.05: richiesta di inoltro di istanza di annullamento di sanzioni per violazione cds in Roma al Difensore Civico di Roma Archiviata il 10.04.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 916.33.06: richiesta duplicato libretto di lavoro per avvenuto smarrimento Archiviata il 31.8.06 Esito: infondata	
		Prot. 46.33.06: avviso di liquidazione Ici 2003 Comune di Livorno. Richiesta verifica per sopravvenuta alienazione dell'immobile Archiviata il 02.03.06 Esito: Accolta	
		Prot. n. 166.33.06: discarico quota consortile. Consorzio di Bonifica Area F. na Archiviata il 03.03.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 195.33.06: precetto su pignoramento Archiviata il 10.4.06 Esito: accolta	
		CONSIGLIERI DRINGOLI E CAROTI Prot. 543.33.05: procedura di project financing per potenziamento impianto smaltimento rifiuti Archiviata il 10.4.06 Esito: dimissioni da carica di consiglieri comunali – comune commissariato	
		Prot. 378.33.06: terra di riporto Archiviata il 10.4.06 Esito: accolta	
		Prot. 311.33.06: emissioni rimosse provenienti dal pubblico esercizio Pepe rosa caffè. Richiesta di accesso per verifica orari di apertura Archiviata il 10.4.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 371.33.05: petizione al Comune di Talla di residenti di Via Capraia per messa in opera di docce raccogliatrici di acqua piovana Archiviata il 06.09.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 874.33.05: richiesta permesso di soggiorno Archiviata il 10.4.06 Esito: accolta	
		DIRIGENTE SCOLASTICO IPSIA MARCONI Prot. 512.33.06: richiesta verifica sulle competenze, mansioni limiti degli assistenti tecnici degli istituti professionali Archiviata il 21.09.06 Esito: accolta	
		Prot. 472.33.06: Depuratore Nuove Acque - Comune di Foiano - Verifica del titolo alla riscossione della quota relativa alla depurazione	
		Prot. 1123.33.05: determinazione tariffa "quota fissa" per scarichi industriali, artigianali e commerciali Archiviata il 29.5.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 523.33.06: richiesta rateizzo mandato pagamento Ufficio delle Entrate Archiviata il 30.05.06 Esito: accolta	

Area	Ufficio	Pratica / protocollo	Totali
		Prot. 761.33.05: sollecito pagamento quota dovuta per esproprio di un terreno Archiviata il 30.5.06 Esito: accolta	
		ADICONSUM Prot. n. 688.33.06: commissioni su bonifici bancari per pagamento scrutatori ultima tornata elettorale Archiviata il 26.10.06 Esito: infondata	
		Prot.n. 700.33.06: rateizzo bollette Enel e canone Rai Archiviata il 16.08.06 Esito: ritirata	
		Prot.n. 426.33.06: bando di studio della Provincia di Arezzo per stage estivi per studenti. Archiviata il 5.6.06 Esito: trasmesso per competenza al dif. civico. della Provincia	
		D'UFFICIO - IL DIFENSORE CIVICO Prot. n. 892.33.06: modalità di notificazione di contravvenzioni al c.d.s. da parte della Società Maggioli Archiviata il 21.09.06 Esito: accolta	
		Prot. 176.33.06: richiesta di annullamento cartella esattoriale emessa a suo carico per violazione al codice della strada. Comune di Perugia Archiviata il 5.6.06 Esito: Non accolta	
		Prot. n. 460.33.06: richiesta annullamento sanzioni Archiviata il 07.07.06 Esito: fuori competenza	
		Prot. 176.33.03: trattamento pensionistico Archiviata il 18.07.06 Esito: non accolta	
		Prot. 830.33.05: richiesta di installazione barriere antirumore per la mitigazione del rumore prodotto da S.R. 71 in Loc. Fontiano Archiviata il 3.7.06 Esito: accolta	
		Prot. 771/33.06: Iniziativa "Notte Rosa" Archiviata il 31.07.06 Esito: trasmessa per competenza al Dif. Civico Provincia di Arezzo	
		Prot. n. 788.33.06: Contravvenzione a codice della strada nel Comune di Monterchi Archiviata il 01.09.06 Esito: accolta	
		DIRIGENTE IPSIA MARCONI Prot. n. 513.33.06: privacy a scuola Archiviata il 23.05.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 439.33.05: Richiesta di residenza al comune di S. Giuliano Terme Archiviata il 01.08.06 Esito: non accolta	
		Prot. n. 709.33.06: mancata applicazione L.R. 29.04 in materia di affidamento e dispersione ceneri.	
		Prot. n. 698.33.06: liquidazione seconda rata indennità di esproprio Archiviata il 17.10.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 596.33.06: richiesta dichiarazione del consolato attestante il rientro definitivo in Italia Archiviata il 06.09.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 946.33.06: situazione di degrado del Prato e Portici di Via Roma. Lamentele varie, comprese: escrementi piccioni e scala mobile da realizzare al Prato	
		Prot. n. 958.33.06: segnalazione per divieto di sosta in zona prospiciente passo carrabile	
		Prot. n. 794.33.06: contributo di bonifica Consozio di Bonifica Colline Livornesi Archiviata il 9.10.06 Esito: accolta	
		D'Ufficio - Prot. n. 712.33.06: Regolamentazione sosta parcheggio Ospedale s. Maria alla Gruccia di Monteverchi	
		D'Uff. Dif. Civico Prot. 742.33.06: richiesta ripristino postazioni telefoniche pubbliche presso edifici scolastici Archiviata il 25.09.06 Esito: accolta	

Area	Ufficio	Pratica / protocollo	Totali
		Prot. n. 1003.33.06: duplicato abbonamento stadio Archiviata il 28.09.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 404.33.06: occupazione suolo pubblico da parte di ristorante Archiviata il 12.09.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 1031.33.06: richiesta amministratore di sostegno per genitore ospitato presso Casa di riposo Fossombroni	
		Prot. n. 1063.33.06: locazione di immobile ad uso commerciale Archiviati il 9.10.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 1059.33.06: riscossione coattiva canone televisivo Archiviata il 17.10.06 Esito: accolta	
		Prot. n. 1096.33.06: consulenza medico legale (competenza difensore civico regionale)	
		D'Ufficio - Il Difensore Civico Prot. n. 1119.33.06: esposto su Arezzo Wave Archiviata il 28.11.06 Esito: accolta	
		RESIDENTI COMPLESSO RESIDENZIALE POGGIO ROSSO Prot. n. 1140.33.06: richiesta di intervento per molestie e deiezioni di animali domestici.	
		Prot. n. 952.33.06: sosta a rotazione in piazza San Jacopino - Firenze	
		Prot. n. 1157.33.06: richiesta di intervento per apposizione divieto di sosta su parcheggi in via Lippi	
		Prot. n. 783. 33.06: Pagamento Tosap. Ingiunzione Gestor	56
34 Etruria Mobilita'		Prot. n. 573.34.06: richiesta rateizzazione contravvenzione elevata per mancanza di ticket ATAM Archiviata il 24.07.06 Esito: infondata	1
35 Get Spa		Prot. 637.35.06: richiesta rateizzo casella esattoriale Archiviata il 24.10.06 Esito: non accolta	
		Prot. n. 701.35.06: richiesta rateizzo delle somme dovute Archiviata il 17.10.06 Esito: accolta	
		Prot. 662.35.06: richiesta di rateizzo cartelle esattoriali GET	
		Prot. n. 1067.35.06: preavviso di esecuzione di fermo amministrativo	
		NOVELLO LILLIANA Prot. n. 1207.35.06: annullamento cartelle esattoriali a seguito di sgravio concesso dal Comunedì Bologna	
		Prot. 690.35.06: Rateizzo cartella Get Archiviata il 01.08.06 Esito: ritirata	6

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano tutti coloro che hanno lavorato nel corso dei dieci anni nell'ufficio di difesa civica:

Leonardo Bloise, Marisa Ceccherini, Pina Celletti, Orietta Occhiolini, Manuela Saggini, Cristina Peruzzi, Rita Polverini, Lucia Rulli, Giovanni Sanfilippo, Nunzio Trainito.

Si ringrazia Guglielmo Borri che è stato vicario del Difensore civico

Si desiderano altresì ringraziare tutti coloro che con il loro lavoro hanno contribuito ad abbattere le barriere burocratiche che ostacolavano, di fatto, l'emersione delle legittime istanze dei cittadini ed in particolare:

Massimo Amorini, Rosita Barelli, Antonella Bastianelli, Giuseppe Bassi, Maria Luisa Becattini, Antonella Benocci, Gabriella Bidini, Massimo Carli, Giuseppe Caroti, Gabriella Cecchi, Maria Angela Ciorba, Roberto Cutini, Dragoni Livia, Piero Ducci, Sonia Fardelli, Lucilla Giannini, Francesco Giulianelli, Giancarlo Giusti, Alfredo Grandini, Patrizia Lisi, Stefania Massaini, Mario Meucci, Giovanna Manca, Fabrizio Moneti, Mario Nocentini, Vanna Pastacaldi, Romano Pinai, Felice Strocchia, Massimiliano Refi, Angiola Righi, Giuseppe Ricci, Franco Rossi, Stefano Rossi, Roberto Sacchini, Maria Patrizia Severi, Paola Sorbini, Alfredo Strazzullo, Aldo Testi, Mauro Torelli, Manuela Valli, Rita Vannocchi, Luca Vannuccini, Loretta Vanturini.

IL VICE DIFENSORE CIVICO

Avv. Raffaella Briani

IL DIFENSORE CIVICO

Avv. Anna Maria Nuti

Finito di stampare nel mese di dicembre 2006
presso **L.P. Grafiche** di Arezzo